



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2022 - n. XI/2407
Mozione concernente le misure di contrasto al caro bollette 3

Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2022 - n. XI/2408
Mozione concernente il sostegno economico alle imprese lombarde per far fronte all’aumento dei costi di energia, gas e carburante 3

Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2022 - n. XI/2409
Mozione concernente le azioni regionali per la tutela della memoria, con particolare riguardo ai massacri delle Foibe e all’esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata. 4

Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2022 - n. XI/2410
Mozione concernente l’istituzione della commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro e introduzione nelle scuole dello statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 216 del 7 marzo 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 6051 al n. 6074) 8
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 6075 al n. 6081) 9

Delibera Giunta regionale 7 marzo 2022 - n. XI/6063
Approvazione dello schema di protocollo di intesa denominato «Programma 2121», tra Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria), Tribunale di sorveglianza di Milano, Lendlease s.r.l., Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria Milano, Regione Lombardia, Arexpo s.p.a., ANPAL, Città Metropolitana di Milano, Plusvalue Advisory Ltd, Milano Santa Giulia s.p.a., Fondazione per l’innovazione del Terzo settore Fitis!, Fondazione Triulza, finalizzato a valorizzare l’inclusione sociale attraverso formazione professionalizzante e inserimento lavorativo di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 10

Delibera Giunta regionale 7 marzo 2022 - n. XI/6073
Piano Lombardia «Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato» – Modifica ed integrazione del piano interventi e delle disposizioni attuative di cui alla d.g.r. 4040/2020 s.m.i. 27

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 5 marzo 2022 - n. 2863
Garanzia Giovani – Misura servizio civile regionale: modifica all’avviso approvato con d.d.s.n. 2594 del 25 febbraio 2021 40

D.G. Welfare

Decreto dirigente struttura 14 febbraio 2022 - n. 1562
Azienda speciale consortile Casa anziani intercomunale con sede legale in via Somazzo 7, Uggiate Trevano (CO), C.F.: 01750930131. Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate. 44

Decreto dirigente struttura 14 febbraio 2022 - n. 1563
San Giuseppe società cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in via Borgovico 6, Como, C.F.: 02082110137. Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate 45

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 22 febbraio 2022 - n. 2126
Approvazione del manuale operativo dei controlli relativi all’applicazione della direttiva nitrati 46

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 746 del 2 marzo 2022

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Piano degli interventi tardivi da realizzare su edifici ed immobili pubblici - Concessione del contributo definitivo e contestuale anticipazione del 50% dello stesso per la realizzazione dell'«intervento di consolidamento statico del ponte Malpasso sul canale Fossalta Superiore» presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - ID AP_PUB_06 - CUP: J92C18000150001 113

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 747 del 2 marzo 2022

Ordinanza 15 aprile 2020, n. 565 «Avviso pubblico - Ricostruzione privata - Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» - Ricognizione finale della spesa sostenuta e dell'efficacia dell'intervento con accertamento di economie 115

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 748 del 2 marzo 2022

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Piano degli interventi tardivi da realizzare su edifici ed immobili pubblici - Finanziamento del progetto «Intervento di consolidamento statico del ponte in strada Pennone sul canale collettore principale in comune di San Benedetto Po (MN)» presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - AP_PUB_07, CUP J42C18000260001. Parziale rettifica delle ordinanze n. 679 del 3 giugno 2021 e n. 734 del 24 gennaio 2022 concernente la rideterminazione della copertura finanziaria e l'integrazione, con contestuale erogazione, dell'anticipazione del contributo pari ad ulteriore 30%. 117

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 1 marzo 2022 - n. XI/2407

Mozione concernente le misure di contrasto al caro bollette

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	50
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	48
Voti favorevoli	n.	48
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 724 concernente le misure di contrasto al caro bollette, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- nel 2022 i rincari di luce e gas costeranno alle famiglie italiane nel 2022 fino a 1.500 euro in più rispetto al 2021, con un aumento di oltre 440 euro per la luce e di oltre 550 euro per il gas;
- tali rincari peseranno sulle tasche degli Italiani complessivamente oltre 30 miliardi di euro in più;
- nonostante il nostro Paese abbia riserve energetiche superiori alla media europea (42 per cento la percentuale di riempimento delle riserve italiane), queste non evitano i noti rincari in bolletta, verificatisi da inizio 2022;
- questi aumenti pesano in modo particolare sulle fasce di reddito medio-basse della popolazione, penalizzate negli ultimi anni dalla stagnazione dei salari e dalla diffusione di contratti di lavoro a termine, fenomeni che si sommano a un considerevole aumento dei prezzi dei generi alimentari e in generale dei beni di largo consumo;
- alla base dei rincari troviamo l'incremento dei prezzi energetici all'ingrosso, con forti aumenti sia per la materia prima luce e gas sia per i permessi per l'emissione di CO₂;
- alle motivazioni di cui sopra si sommano le sempre più preoccupanti tensioni geopolitiche con la Federazione Russa, grande esportatore di gas e materie prime, con le recenti dichiarazioni dell'ex Presidente Medvenev «gli europei pagheranno 2.000 euro per mille metri cubi di gas»;

premessi, inoltre, che

- tra le cause meno note e riconoscibili del «caro bollette» è ravvisabile una forte speculazione finanziaria (unita a un aumento esponenziale dell'inflazione), gli effetti di forti rendite di posizione e un aumento irrealistico dei costi di transito delle materie energetiche;
 - tra le altre società, il colosso ENI Gas e Luce, ha quintuplicato il profitto nel 2022, mai così elevato dal 2012;
 - altre componenti rilevanti nelle bollette degli Italiani sono gli oneri di rete e sistema e i costi di gestione del contatore, rappresentando complessivamente 1/3 dell'intero importo;
- considerato che
- il Governo ha varato diverse misure per contenere gli aumenti di luce e gas, indirizzati alle fasce di reddito medio-basse e, soprattutto, alle imprese energivore, con uno stanziamento di 5,6 miliardi di euro fino a giugno 2022;
 - tra le altre misure si sottolinea una riduzione al 5 per cento dell'IVA sul gas;
 - Regione Lombardia si è recentemente attivata approvando all'unanimità la legge che ha l'obiettivo di favorire l'autonomia energetica della Regione;
- considerato, inoltre, che
- occorre un intervento strutturale in materia energetica, tramite anche l'azione di ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) nella materia di riscossione dei pagamenti e bollette oltre che per contrastare la speculazione in atto;
 - il costo di gestione dei contatori, pari a circa al 10 per cento dell'importo totale dell'elettricità e al 20 per cento del

gas, non è più giustificabile, in quanto ad oggi la gran parte della gestione è digitalizzata, abbattendone i costi;

- il settore energetico soffre di una mancanza di trasparenza in relazione al prezzo di acquisto delle materie prime da parte degli enti gestori;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a farsi promotore presso il Governo, in particolare il Ministero della Transizione ecologica e il Ministero dello Sviluppo economico, affinché si attivino strumenti efficaci di contenimento del caro bollette attraverso:

- il contrasto all'eccessiva speculazione finanziaria e conseguenti rendite di posizione;
- l'abbattimento dei costi di gestione dei contatori;
- l'abbattimento, almeno temporaneo, dei costi di oneri di sistema;
- l'avviamento di un'indagine ARERA sull'effettivo costo delle materie prime acquistate dagli enti gestori e se questi rispettano il reale valore di mercato;
- l'attivazione di tutti gli organismi preposti all'eventuale accertamento di indebiti vantaggi e benefici da parte degli enti del settore.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 1 marzo 2022 - n. XI/2408

Mozione concernente il sostegno economico alle imprese lombarde per far fronte all'aumento dei costi di energia, gas e carburante

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	46
Non partecipanti al voto	n.	4
Votanti	n.	42
Voti favorevoli	n.	42
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 713 concernente il sostegno economico alle imprese lombarde per far fronte all'aumento dei costi di energia, gas e carburante, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- considerati i recenti aumenti di luce e gas, il Ministro Giorgetti di recente ha evidenziato il rischio «che dilaghi la disoccupazione nell'industria» in particolare affermando che soprattutto i piccoli imprenditori, penalizzati da una distribuzione iniqua degli oneri, pagano l'elettricità 4 volte in più della grande impresa;
- la Confapi, in rappresentanza delle piccole imprese, ha affermato all'inizio di quest'anno, che sul sistema industriale italiano il caro bollette costerà nel 2022 circa 25 miliardi e per questo le aziende dovranno rinegoziare i contratti ed attendersi un valore nell'ordine dei 180 euro/MWh, pari a un incremento del 200 per cento rispetto al 2019;
- Confindustria ha diffuso i dati di uno studio compiuto insieme a Nomisma Energia dal quale emerge che nel 2022, nonostante le misure di contenimento già adottate dal governo, le imprese del terziario dovranno sostenere un aumento della bolletta energetica con una spesa complessiva per gas ed elettricità che passerà da 11,3 miliardi di euro del 2021 a 19,9 miliardi (+76 per cento). A subire gli effetti dei rincari è anche l'intera filiera agroalimentare, dai campi all'industria di trasformazione fino alla conservazione e alla distribuzione;
- agli aumenti di luce e gas si aggiunge il rincaro dei carburanti che si abbatte in particolare sul mondo dell'autotrasporto facendo chiudere le imprese e mettendo in difficoltà lavoratori e famiglie;

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

ritenuto che

- il piano del Governo per calmierare i rincari e ridurne l'impatto devono seguire azioni strutturali e non solo temporanee;
- l'interruzione produttiva, come conseguenza del mero calcolo economico nel non proseguire l'attività, in sintesi si traduce in una riduzione drastica dell'organico se non nella chiusura di molte aziende;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a farsi promotore presso il Governo per individuare eventuali possibili misure di sostegno per le imprese lombarde per far fronte all'aumento dei costi di energia e gas e compensare l'aumento dei prezzi dei carburanti sulla filiera dei trasporti e della logistica.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 1 marzo 2022 - n. XI/2409
Mozione concernente le azioni regionali per la tutela della memoria, con particolare riguardo ai massacri delle Foibe e all'esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	3
Votanti	n.	56
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 655 concernente le azioni regionali per la tutela della memoria, con particolare riguardo ai massacri delle Foibe e all'esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

richiamate

- la Dichiarazione universale dei diritti umani, e in particolare l'articolo 1 «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» e l'articolo 3 «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona»;
- la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare gli articoli 2 e 3 dove sono poste le basi a presidio dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di pari dignità ed uguaglianza di tutti gli esseri umani;
- la legge 16 marzo 2004, n. 92, che istituisce, in occasione del 10 febbraio di ogni anno il «Giorno del Ricordo» per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;
- la legge 16 giugno 2016, n. 115, con la quale si attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste in questo caso specifico: dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra che possono mettere in pericolo la pacifica convivenza sociale delle comunità, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7, 8 dello Statuto di Roma;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato» (cosiddetta «Direttiva vittime») che ha determinato l'introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale, rispettivamente, del cosiddetto reato di negazionismo (attuale articolo 604bis, terzo comma cp) e della «Condizione di particolare vulnerabilità» della vittima (articolo 90 quater cpp);
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819(RSP) secondo la quale «vi è ancora un'urgente necessità di sensibilizzare, effettuare valutazioni morali e condurre indagini giudiziarie in relazione ai crimini

dello stalinismo e di altre dittature»;

- la legge europea 167/2017 che aggiunge oltre alla negazione la minimizzazione in modo grave, nello specifico, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- il Protocollo addizionale 16 alla «Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica», che impegna gli Stati a considerare reati, quando vengano realizzati attraverso mezzi informatici: specialmente l'articolo 6 di suddetto protocollo impegna a considerare reati, a mezzo informatico, la negazione, grave minimizzazione, approvazione o giustificazione del genocidio o di crimini contro l'umanità (articolo 6);

premessi che

- l'elemento etnico italiano e dalmatico o genericamente romano, a fronte del tardivo nazionalismo slavo, con la complicità delle autorità asburgiche, inizia ad essere discriminato già alla metà dell'800 per contrastare l'ascesa del neonato Regno d'Italia, si ricorda infatti la riunione del Consiglio dei ministri del 12 novembre 1866 dove si tracciò un progetto volto alla germanizzazione, o slavizzazione, delle aree dell'Impero con forte presenza italiana;
- la millenaria convivenza tra l'elemento italiano e Romano e l'elemento Slavo entra così in conflitto e si sussegue ad una concatenazione di eventi che porteranno alla quasi eliminazione dell'elemento italiano nell'Adriatico orientale;
- questa decisione porterà prima alla scomparsa dell'elemento italiano della Dalmazia, dove resisterà la sola città di Zara, per poi passare all'Istria;

rilevato che

- tra l'8 settembre 1943 e il 1950 nell'Istria e nella Dalmazia vi è la concentrazione più alta di eventi che porteranno all'epurazione violenta dell'elemento italiano di quelle terre;
- specialmente il susseguirsi degli eventi a ridosso dell'occupazione titina di Trieste (18 agosto 1944 - 1 maggio 1945) è considerabile come guerra ideologica dove le truppe jugoslave comuniste eseguirono processi ed esecuzioni sommarie a discapito dei civili italiani, del CLN e delle formazioni degli eserciti sconfitti;
- nella creazione del TLT nelle due zone distinte A e B, dove gli italiani erano la maggioranza assoluta, nella zona sotto amministrazione jugoslava aumentavano sparizioni ed uccisioni come testimoniato dal rapporto del XIII Corpo Alleato al Comando Supremo del Mediterraneo;
- a seguito della mancanza di un esercito regolare e delle istituzioni civili, l'elemento autoctono italiano dell'Istria, del Quarnaro, delle Bocche di Cattaro e della Dalmazia alla fine della guerra, rimase solo e indifeso in balia delle aggressioni delle armate titine che vedevano nell'odio etnico, razziale e sociale (rappresentato dalla componente italiana), il proprio collante ideologico;
- i massacri delle Foibe hanno portato all'esecuzione diretta di quasi 20.000 italiani e all'esodo di circa 350.000, eliminando così la plurimillennaria esistenza dell'elemento italiano nell'Adriatico orientale, e per perseguire lo stesso obiettivo sono stati commessi reati, documentati, quali:
 - omicidi: di massa, per vendetta politica personale e per futili motivi o per motivi razziali ed etnici (massacri delle Foibe, annegamenti nell'Adriatico, esecuzioni sommarie, strage di Vergarolla),
 - violenza sulle donne, ad ogni scala: con stupri, mutilazioni, umiliazioni,
 - violenza sui minori ad ogni scala,
 - odio razziale ed etnico,
 - sequestri di persona,
 - confisca di oggetti beni mobili ed immobili,
 - costrizione all'esodo;

rilevato, inoltre, che

la popolazione istriana, giuliana e dalmata successivamente all'esodo ha subito umiliazioni e ritorsioni dai sostenitori del Partito Comunista Italiano come la vicenda del cd. «Treno della Vergogna»;

preso atto che

- a diciassette anni dall'istituzione del «Giorno del Ricordo» si organizzano eventi e conferenze di storici giustificazionisti o minimalisti della tragedia delle Foibe che ha avvolto gli italiani dell'Adriatico orientale;
- gli stessi spesso vengono ospitati in sale comunali e molte

di queste associazioni, con la scusa di rappresentare movimenti costituzionali, ottengono finanziamenti pubblici e patrocini di vario genere;

- è volutamente spesso omessa, la tragedia degli stessi Partigiani italiani del CLN e degli operai monfalconesi da parte del regime comunista di Tito, come la deportazione e i massacri compiuti presso l'Isola Calva (Goli Otok in croato);
- una folta moltitudine di blog, pagine Facebook, a fronte di queste iniziative, tendono a mistificare la sofferenza degli italiani dell'Adriatico orientale, giustificando gli eccidi come le ovvie conseguenze della guerra o, ancora peggio, a commento delle stesse iniziative appaiono orribili minacce e umiliazioni dei nostri compatrioti eliminati fisicamente, senza alcun controllo in merito alla «Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica»;
- per decenni il dramma delle Foibe è stato censurato alla collettività e in alcuni recenti testi, gli atti di pulizia etnica degli italiani nell'Adriatico Orientale sono citati in maniera blanda, spiegati spesso come normali conseguenze della guerra e non è dunque dedicato lo spazio necessario al fine di comprendere il dramma vissuto da quelle popolazioni;
- sulle pagine Facebook delle Associazioni che organizzano tali eventi vi è una proliferazione di commenti derisori del dramma delle Foibe e dopo quasi 80 anni sottolineano ancora come le Foibe siano la giusta punizione per i fascisti;

preso atto, inoltre, che

- il rischio di escalation deriva dall'accettazione sociale della discriminazione contro taluni gruppi di minoranza (fenomeno della cosiddetta normalizzazione dell'odio) che favorisce l'aumento dei crimini d'odio. Infatti, laddove comportamenti discriminatori a bassa intensità vengano accettati dalla società e non puniti dalle istituzioni perché non percepiti come offensivi - ma, magari, interpretati, come battute o episodi di goliardia - qui citati alcuni:

ricordato che

- i crimini d'odio si caratterizzano per la plurioffensività, l'under-reporting, l'under-recording e il rischio di escalation. Nel momento in cui un crimine d'odio viene commesso, esso colpisce, in primo luogo, la vittima e lede anche il gruppo di cui essa fa parte. Nei casi più gravi, può addirittura essere messa a repentaglio la coesione sociale, con gravi ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica;
- il rischio di escalation deriva dall'accettazione sociale della discriminazione contro taluni gruppi di minoranza (fenomeno della cosiddetta normalizzazione dell'odio) che favorisce l'aumento dei crimini d'odio. Infatti, laddove comportamenti discriminatori a bassa intensità vengano accettati dalla società e non puniti dalle istituzioni perché non percepiti come offensivi - ma, magari, interpretati, come battute o episodi di goliardia - qui citati alcuni:
 - «<Tito lo ha insegnato, le foibe non sono reato!>> 24 febbraio 2002 - nell'allora match Livorno - Triestina in serie C1,
 - «<Nelle foibe c'è ancora posto!>> 12 febbraio 2014 - capogruppo di «Sinistra per Pisapia» in zona 9,
 - «<Viva le foibe lalalala!>> 10 febbraio 2017 - a Cremona durante una manifestazione antifascista,
 - «<maresciallo siamo con te, menomale che Tito c'è!>> - striscione affisso in Modena nel 2018 durante il «Giorno del Ricordo»,
 - «<e allora le foibe?>> richiamo «comico» di un programma su Rete pubblica, ripreso da un Consigliere della Regione Lazio come risposta ad una critica su Facebook nel marzo 2021,
 - «<No Foibe No Party!>> 20 luglio 2021 - striscione durante una Manifestazione Genova;
- a fronte di questi fenomeni non adeguatamente contrastati, vi è un forte rischio di escalation. Da atteggiamenti o comportamenti basati sul pregiudizio si può passare ad atti di discriminazione, fino a giungere a veri e propri reati: vandalismi, profanazioni di luoghi del ricordo, minacce, aggressioni, di seguito le più recenti:
 - 15 luglio 2021 - a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, di notte dei vandali non identificati hanno divelto e rubato la targa in ricordo di Norma Cossetto, Medaglia d'oro al valor civile, stuprata, sevizata e infoibata dai partigiani titini, e di Nidia Cernacca, esule istriana e instancabile testimone degli orrori che si consumarono sul confine orientale che vide morire il padre quando era una bambina; la stessa storia di Norma Cossetto, anche solo citata, viene ancora etichettata come propaganda «nazifascista» e alcune parti politiche, tuttora negano, la cittadinanza onoraria alla stessa, per motivi ideologici, nonostante i passi avanti fatti dall'intera società nei temi della parità di genere e del rispetto della donna;
 - 17 giugno 2021 - Vigarano Mainarda, sparisce la targa dedicata alla tragedia delle foibe;

- 1° giugno 2021 - imbrattata di manifesti ingiuriosi e antitaliani la «Foiba di Basovizza» - Monumento Nazionale;
- 30 aprile 2021 - Mondovì, danneggiata la targa dedicata ai martiri delle Foibe;

- il concetto, fatto presente, è rappresentato dalla cosiddetta Piramide dell'odio dell'Anti Defamation League (Adl) in base alla quale i fenomeni di intolleranza 'a bassa intensità', se non adeguatamente contrastati, rischiano di degenerare in episodi via via sempre più gravi con una escalation di violenza, sino ad arrivare a veri e propri hate crimes e, infine, alla massima espressione dell'odio che è il genocidio;

constatato che

- in Lombardia vi sono diverse Comunità di istriani, Associazioni e sedi di Comuni in Esilio:
 - A. N.V.G.D. Comitato provinciale di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Como, Varese, Lecco, Monza Brianza;
 - Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia;
 - A.D.E.S. (Amici e Discendenti degli Esuli Giuliani, Istriani, Fiumani, Dalmati);
- ed attive sul territorio lombardo:
 - Aipi libero Comune di Pola in Esilio, AFIM Libero Comune di Fiume in Esilio, Dalmati Italiani nel Mondo, Libero Comune di Zara in Esilio;

considerato, infine, che

gli stessi esuli o discendenti degli esuli, cittadini Lombardi, tornano a percepire un clima di avvelenamento ideologico e di denigrazione del grande dramma vissuto specialmente a ridosso delle commemorazioni del «Giorno del Ricordo» proprio per l'impunità del vuoto legislativo che c'è di fronte al dramma delle Foibe, presupponendo così crimini d'odio ed escalation del fenomeno;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- ad attenzionare presso l'osservatorio culturale, attivo presso Polis Lombardia, quali sigle/associazioni, locali o nazionali negano/giustificano/riducono o deridono il dramma delle Foibe e dell'esodo;
- a non concedere patrocini, finanziamenti, spazi e agibilità (di qualsiasi genere) a tutte le sigle/associazioni locali o nazionali che negano, giustificano, riducono o deridono il dramma delle foibe e dell'esodo;
- a provvedere in ogni celebrazione ufficiale del «Giorno del Ricordo» a dare spazi alle associazioni che contrastino il fenomeno di chi nega, giustifica, riduce o deridono il dramma delle foibe e dell'esodo;
- a sollecitare il Governo e il Parlamento ad attivarsi perché siano poste in essere tutte le azioni necessarie a permettere la revoca delle onorificenze elargite dallo Stato italiano al Maresciallo Tito, in quanto colpevole di crimini contro l'umanità.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 1 marzo 2022 - n. XI/2410

Mozione concernente l'istituzione della commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro e introduzione nelle scuole dello statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	42
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	40
Voti favorevoli	n.	40
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 717 concernente l'istituzione della Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro e introduzione nelle scuole dello statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro, nel testo che così recita:

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta con la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ed è stata attuata con il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), con l'obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
 - in particolare, l'articolo 4 della legge 53/2003 e il decreto attuativo si concentrano su:
 - il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio;
 - l'apprendimento in contesti diversi, quale metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell'esperienza operativa;
 - lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa;
 - la prima significativa riforma della disciplina dell'alternanza scuola-lavoro è avvenuta con la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. riforma della «Buona scuola»); successivamente, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 i percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono ridenominati PCTO, ossia «Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento». In particolare, l'art. 1 comma 784 stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l'ammissione agli esami di Stato. La disciplina dei nuovi PCTO è stata poi definita con maggiore chiarezza dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2019;
 - i percorsi sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l'integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore;
 - con la Legge di stabilità approvata nel 2016, inoltre, è stato inserito un provvedimento con il quale le aziende che assumono studenti che hanno svolto il 30 per cento del monte ore totale obbligatorio di alternanza scuola-lavoro nella propria azienda, hanno la possibilità di usufruire di sgravi fiscali fino ad un massimo di 3250 euro. Il contratto con il quale lo studente viene assunto è il contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act;
 - lo studente in alternanza, oltre ad operare in un ambiente a norma di legge, dovrebbe aver seguito poi un percorso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nel decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro»;
- premesse, inoltre, che
- a livello regionale, la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro, e più in generale dei tirocini, è contenuta nella legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), che modifica la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia); ai sensi della normativa citata «La Regione [...] promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo»;
 - la materia in oggetto è inoltre regolamentata dalla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013 e dal decreto attuativo n. 10031 del 5 novembre 2013, in coerenza con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini. Come disciplinato dalla d.g.r., «I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o

reinserimento nel mercato del lavoro»;

- la regolamentazione regionale prevede, in sintesi che:
 - tutti i tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e sono svolti sulla base di un progetto formativo individuale firmato dal promotore, dall'ospitante e dal tirocinante;
 - per ogni tirocinio vi è un tutor didattico organizzativo e un tutor aziendale;
 - il soggetto promotore si fa garante della attivazione della copertura assicurativa dei tirocinanti;
 - al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
 - la Regione, secondo quanto disposto al punto 5 dei «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini», di cui alla d.g.r. n. 825 del 28 ottobre 2013, «si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio» e il rispetto della natura dello stesso, secondo quanto previsto e stabilito dalle convenzioni stipulate dagli enti con la Regione. Nel caso in cui attesti delle violazioni e qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente e provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro;
 - allo stesso tempo, agli studenti è riconosciuto il diritto di esprimere una valutazione «sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione» (come sancito dall'art. 4 comma 5 della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195); a tali fini le istituzioni scolastiche dovrebbero predisporre degli appositi strumenti di rilevazione;
- rilevato che
- l'alternanza scuola-lavoro, nei suoi anni di applicazione e nonostante le intervenute modifiche che si sono susseguite, ha evidenziato delle disuguaglianze, in modo particolare nelle metropoli, tra il centro della città e le periferie. Infatti, emerge come nei centri città sono stati organizzati percorsi di alternanza migliori e più mirati rispetto alle periferie;
 - queste disuguaglianze emergono anche tra singoli studenti: alcuni giovani, infatti, sono stati invitati a trovare autonomamente luoghi in cui poter svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro e ad altri, invece, è stato chiesto di versare una somma pari a 200 euro per sostenere le spese per i trasporti e gli spostamenti, creando così disuguaglianze sociali tra studenti alcuni dei quali non si trovavano in condizione di partenza tali da rendere un impegno di spesa di questa portata sostenibile;
 - dai risultati dell'indagine sui PCTO in Regione Lombardia dell'Ufficio scolastico regionale del 2019, su un campione di 39.483 studenti tra istituti tecnici e professionali e licei, emerge che l'84,7 per cento degli studenti lombardi ritengono effettivamente formativi i percorsi di alternanza, mentre il restante 15,3 per cento non li considera come tali. Emerge però come gli studenti – anche quelli che apprezzano il valore formativo dell'alternanza – sostengano, allo stesso tempo, che il Consiglio di classe non abbia poi tenuto conto dei risultati del percorso di alternanza nella valutazione finale (46,1 per cento); il 22,4 per cento ritiene che gli obiettivi raggiunti vengano considerati solo relativamente ad alcune discipline; il 16,3 per cento ritiene che il percorso di alternanza sia considerato dal Consiglio di classe sia attraverso una certificazione delle competenze acquisite, sia attraverso il voto di condotta; infine, il 15,2 per cento ritiene che sia considerato solo ai fini della condotta;
 - da un'inchiesta del 2017 condotta da un portale digitale ampiamente frequentato dalla popolazione scolastica, «Skuola.net», al contrario, emerge che solo il 23 per cento ha trovato il percorso dell'alternanza scuola-lavoro coerente con gli studi svolti in classe, mentre quasi la metà degli studenti, il 43 per cento, ha valutato negativamente l'esperienza, sottolineando come sottragga tempo allo studio e ai programmi scolastici;
 - questo orientamento è confermato anche da un'inchiesta svolta a livello nazionale da Unione degli studenti, una delle cinque associazioni studentesche più rappresentative del Paese – la prima in Lombardia –, attraverso la campagna «Diritti non piegati» del 2017. Tale campagna nasce

dal presupposto che molti studenti si riconoscono fermamente nel valore formativo dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro e nelle potenzialità che tale metodologia didattica può esprimere, con l'idea però che debbano essere apportate delle modifiche alla sua disciplina. Da questa prospettiva, appare utile la consultazione degli esiti di un lavoro ricognitivo promosso dall'associazione che ha sottoposto ad un campione di 15.000 studenti, frequentanti il terzo e il quarto anno di licei e istituti tecnici e professionali delle Regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, un questionario in cui veniva richiesta una valutazione complessiva dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, attraverso una serie di domande. Dalle risposte degli studenti è emerso infatti come il 57 per cento di loro abbia partecipato a percorsi di alternanza non coerenti con il proprio percorso di studi; il 40 per cento degli intervistati ha riconosciuto inoltre una violazione dei propri diritti durante i percorsi; il 38 per cento ha dovuto sostenere delle spese per frequentare i percorsi di alternanza; e, infine, l'87 per cento degli studenti vorrebbe poter decidere riguardo al proprio PCTO;

rilevato, infine, che

- numerosi episodi di cronaca hanno recentemente riaperto molteplici spinte provenienti dalla società - ed in particolare dalle rappresentanze della popolazione scolastica - tese alla riforma della disciplina in oggetto; al centro delle argomentazioni vi è sostanzialmente l'idea che l'istituto dell'alternanza scuola - lavoro non favorisca effettivamente lo sviluppo di competenze legate al percorso di studi ma diventi, invece, occasione di ampliamento del lavoro sotto qualificato;
- tra i più rappresentativi e drammatici fatti che hanno segnato le proteste nel mese di febbraio vi è senz'altro l'episodio che ha visto la morte di uno studente diciottenne nel suo ultimo giorno di stage presso un'azienda meccanica nella provincia di Udine, fatto che ha scosso in profondità anche il sistema istituzionale tanto da essere richiamato nel discorso di insediamento del Capo dello Stato. Ne sono conseguite ulteriori e più accese proteste guidate dalle associazioni studentesche, in particolare a Milano, con presidi organizzati presso le sedi di Assolombarda e del Provveditorato di Milano, che ospita sia l'Ufficio scolastico regionale lombardo sia l'Agenzia per il lavoro Afol. Successivamente, sempre nella prima metà di febbraio, è giunta notizia della drammatica morte di un altro ragazzo di 16 anni, a causa di un incidente stradale avvenuto mentre stava svolgendo la sua attività di stage presso un'azienda termo-idraulica nella provincia di Fermo. A tale proposito è intervenuto il Ministro dell'Istruzione che ha ribadito l'urgenza di ritrovarsi anche insieme alle Regioni per avviare un percorso che porti ad una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione che vedono coinvolti i più giovani nel mondo del lavoro. Da questi e da altri frequenti segnali emerge la necessità di riaprire il dibattito in merito alla disciplina dell'alternanza scuola-lavoro, prospettiva ormai ampiamente accolta anche dal Governo. Tale impegno si rende necessario anche per riconoscere e valorizzare al meglio tanto gli istituti scolastici che hanno tenuto in forte considerazione le necessità specifiche degli studenti nella progettazione dei programmi di alternanza quanto, nondimeno, le aziende che hanno effettivamente apportato significativi avanzamenti ai percorsi formativi degli studenti interpretando la disciplina dell'alternanza non come momento di allargamento del lavoro squalificato ma, invece, come forte opportunità anche per le aziende di includere soggetti in piena fase formativa che, ove valorizzati, esprimono il massimo della potenza ideativa e concorrono al complessivo valore dell'attività di impresa;

pertanto, in ottica di fattivo e costruttivo contributo al dibattito pubblico in corso, e nell'alveo delle prerogative del livello regionale

invita il Presidente e la Giunta regionale

1) a interloquire con l'Ufficio scolastico regionale e a farsi carico del necessario impulso affinché venga effettivamente costituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 («Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro»), con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del citato regolamento;

2) a promuovere, in cooperazione con l'Ufficio scolastico regionale, la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione

nelle scuole della Lombardia, affinché venga adottato in ogni scuola uno statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro che preveda e regoli, tra le altre cose, l'istituzione di una Commissione Paritetica composta da docenti e studenti preposta alla coprogettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) a creare un tavolo di confronto con l'Ufficio scolastico regionale e la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro per la realizzazione e l'attuazione del suddetto Statuto e per il monitoraggio costante dei PCTO in ciascuna scuola, anche sulla scorta delle esperienze già attuate in Campania e Puglia;

4) a rendere effettive, garantendone l'anonimato, le valutazioni da parte degli studenti sull'efficacia e sulla coerenza dei PCTO effettuati rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, alla conclusione del percorso, come disposto dall'art. 4 comma 8 del decreto interministeriale 195/2017 e che queste siano recepite e valutate dalla Commissione regionale, alla quale assegnare inoltre il compito di stabilire un punteggio minimo, legato alle valutazioni degli studenti, che consenta agli enti e alle imprese che aderiscono ai PCTO di rimanere all'interno del circuito. Qualora un soggetto aderente alla rete registrasse un punteggio medio inferiore a uno standard definito dalla Commissione medesima, non sarà più possibile - per quel soggetto - aderire ai programmi di formazione scuola - lavoro per l'intera durata del successivo anno scolastico.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 216 del 7 marzo 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 6051 al n. 6074)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

6051 - REGOLAMENTO REGIONALE. MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 DICEMBRE 2014, N. 6 «DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE» PUBBLICATO SUL BURL N. 52, SUPPL. DEL 23 DICEMBRE 2014 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

6052 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 6° PROVVEDIMENTO

6053 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 7° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A120 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL SIREG

(Relatore il Presidente Fontana)

6054 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EXPLORA SPA IN ARIA SPA IN ATTUAZIONE ART. 4 L.R. 24/2021

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

6055 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AVVERSO LA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2022 N. 23 RECANTE «SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2021». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

6056 - SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° GENNAIO 2022 / 31 MARZO 2023 - CRITERI ATTUATIVI

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026

6057 - PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA NELLE AREE EX FALCK DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

6058 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 29 NOVEMBRE 2019 «DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTERESSE REGIONALE» (CLAUSOLA VALUTATIVA)

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ED ESTERNE

6059 - APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL MAESTRO ARNALDO POMODORO

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

6060 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E GUARDIA DI FINANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SPORT E LEGALITÀ - LA SCUOLA IN CATTEDRA»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Vice Presidente Moratti)

G185 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

6061 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 DELL'ATS DI BERGAMO

6062 - APPROVAZIONE DEI PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021 - 2023 DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE, DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI E DELLE FONDAZIONI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO DELLA REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Locatelli)

D105 - DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

6063 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA DENOMINATO «PROGRAMMA 2121», TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA), TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO, LENDLEASE SRL, PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MILANO, REGIONE LOMBARDIA, AREXPO SPA, ANPAL, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PLUSVALUE ADVISORY LTD, MILANO SANTA GIULIA SPA, FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE DEL TERZO SETTORE FITSI, FONDAZIONE TRIULZA, FINALIZZATO A VALORIZZARE L'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

H104 - PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA

6064 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (D.I. 16 SETTEMBRE 2020 N. 395). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI, DELL'ATTO D'OBBLIGO TRA REGIONE LOMBARDIA E ALER MILANO, ALER VA-CO-MB-BUSTO A. E ALER PV-LO E DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E ALER VA-CO-MB-BUSTO A. E ALER PV-LO

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M160 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

6065 - APPROVAZIONE «PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E DELLA COLTURA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA» TRA REGIONE LOMBARDIA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O161 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

6066 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N. 19 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO AD ATTUARE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CHE FAVORISCONO L'ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI TERRITORI E IMPRESE E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DI CUI D.G.R. 16 OTTOBRE 2021 - N. XI/5387 - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE PROPOSTE AMMISSIBILI ALLA FASE DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 6 DELLA L.R. 19/19 «DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTERESSE REGIONALE»

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S154 - INFRASTRUTTURE VIARIE E OPERE PUBBLICHE

6067 - MISURE A SOSTEGNO DEGLI AEROPORTI LOMBARDI DI INTERESSE NAZIONALE APPARTENENTI ALLE RETI TEN-T

6068 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E LA REALIZZAZIO-

NE DEI LAVORI DEL TRATTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO DA STAGNO LOMBARDO A VIADANA (COMPLETAMENTO TRATTA L5)

6069 - PIANO LOMBARDIA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL TRATTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO DA PAVIA A SAN ROCCO AL PORTO (TRATTA L3)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA (Relatore l'assessore Cattaneo)

T156 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

6070 - COSTITUZIONE DEL CENTRO DI COMPETENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA, PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCARICHE PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ 2022-2024 DI ARIA S.P.A.

6071 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE TERRE DI FONDERIA DI METALLI FERROSI

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA (Relatore l'assessore De Corato)

Y151 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

6072 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO «EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE NELL'OTTICA DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI ESTREMISMO VIOLENTO» (ANNUALITÀ 2022-2023) - SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (L.R. 24/2017, ART. 6, COMMA 4)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE (Relatore l'assessore Foroni)

Z160 - ATTUAZIONE PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE

6073 - PIANO LOMBARDIA «CONTRIBUTI IN CAPITALE AGLI ATO PER LA PROGETTAZIONE E LA RELATIVA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI ATINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO INTERVENTI E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALLA D.G.R. 4040/2020 S.M.I.

Z162 - PROTEZIONE CIVILE

6074 - CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO «LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA - LA RETE REGIONALE DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (CPPC) PER IL TRIENNIO 2022-2024 (L.R. 27/2021 ART. 24, COMMA 4, LETT. C)» E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE DELLA LOMBARDIA

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 6075 al n. 6081)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE (Relatore il Presidente Fontana)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

6075 - ESPRESSIONE DI FAVOREVOLE VOLONTÀ DI INTESA DI REGIONE LOMBARDIA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLO SPORT PER L'ISTITUZIONE DEL «CONSIGLIO OLIMPICO CONGIUNTO MILANO CORTINA 2026»

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026

6076 - PIANO NAZIONALE DI RIFORMA 2022. CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA - RELAZIONE PERFORMANCE 2021 AVANZAMENTO AL 31 GENNAIO 2022

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ED ESTERNE

6077 - INIZIATIVA DIRETTA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AI SENSI DELLA L.R. 20/89 - EMERGENZA UCRAINA

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore l'assessore Caparini)

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA

6078 - DETERMINAZIONE IN RELAZIONE AI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CONTRATTI NEL 2015 E 2017. RICOGNIZIONE DEL DEBITO FINALE A CARICO DEL MIUR

6079 - PRELIEVO DAL «FONDO SPESE IMPREVISE»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Vice Presidente Moratti)

G183 - POLO OSPEDALIERO

6080 - MODIFICA DELLE TABELLE DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA D.G.R. N. XI/5723 DEL 15 DICEMBRE 2021 «ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - LOCALIZZAZIONE DEI TERRENI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI CASE DI COMUNITÀ, OSPEDALI DI COMUNITÀ E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI»

G187 - AFFARI GENERALI

6081 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL SISTEMA RADIO UNICO REGIONALE

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6063

Approvazione dello schema di protocollo di intesa denominato «Programma 2121», tra Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), Tribunale di sorveglianza di Milano, Leandlease s.r.l., Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria Milano, Regione Lombardia, Arexpo s.p.a., ANPAL, Città Metropolitana di Milano, Plusvalue Advisory Ltd, Milano Santa Giulia s.p.a., Fondazione per l'innovazione del Terzo settore Fts!, Fondazione Triulza, finalizzato a valorizzare l'inclusione sociale attraverso formazione professionalizzante e inserimento lavorativo di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la legge n. 199/2010 «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno»;
- la legge n. 62/2011 «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»;
- la legge n. 94/2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»;
- la legge n. 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
- la legge n. 117/2014 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

Vista la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria»;

Richiamato il programma di Governo per la XI Legislatura, presentato al Consiglio Regionale in data 10 aprile 2018 e che costituisce riferimento per l'impostazione dell'Azione di governo della Giunta Regionale;

Richiamata, altresì, la d.g.r. n. 376 del 23 luglio 2018 con cui è stato approvato lo schema di protocollo di intesa denominato «Programma 2121» finalizzato a valorizzare l'inclusione sociale attraverso inserimenti lavorativi di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per il triennio 2018 - 2021;

Visti:

- la d.g.r. n. 3955 del 30 novembre 2020 «Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021»;
- la d.g.r. n. 4675 del 10 maggio 2021 «Incremento della dotazione finanziaria per i progetti di accompagnamento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - anno 2021 (d.g.r. 3955/2020)»;
- il d.d.s. n. 52 dell'11 gennaio 2021 «Approvazione dell'avviso per l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie - anno 2021 in attuazione della d.g.r. n. 3955/2020»;

Preso atto che con d.g.r. n. 3955 del 30 novembre 2020, e successiva d.g.r. n. 4675 del 10 maggio 2021, sono stati definiti obiettivi, interventi, risorse finanziarie e procedure necessarie per la definizione di misure per l'attuazione di percorsi di accompagnamento sociale finalizzati, tra l'altro, all'inclusione socio lavorativa di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

Preso atto altresì che, in risposta all'avviso di cui al d.d.s. n. 52 dell'11 gennaio 2021, in attuazione della d.g.r. n. 3955/2020, sono stati attivati n. 35 progetti, tutt'ora in corso, per complessivi euro 7.278.046,88, volti a promuovere e sostenere percorsi di accompagnamento sociale anche attraverso interventi per il mantenimento e rafforzamento delle competenze sociali e professionali propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro, sull'intero territorio lombardo;

Considerati gli esiti del progetto realizzato nel triennio 2018 - 2021 all'interno della collaborazione al protocollo d'Intesa «Pro-

gramma 2121» rispetto all'obiettivo di sviluppare sinergie di interventi utili a favorire l'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a procedimenti penali attraverso percorsi di apprendimento professionale e di inserimento lavorativo nella filiera dell'edilizia, che, pur in un periodo caratterizzato dalle restrizioni legate all'emergenza COVID -19, ha visto coinvolte 15 aziende e realizzati n. 24 percorsi di tirocinio, il 60 % dei quali si sono trasformati in contratti di lavoro, con un impatto positivo, rilevato dai dati raccolti all'interno del programma, sia sugli interessati che sulle loro famiglie;

Considerata la richiesta di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa denominato «Programma 2121» pervenuta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con prof. M_dg.GDAP.12 novembre 2021.0420358.U del 12 novembre 2021, acquisita al prof. regionale n. J2.2021.0122550;

Fatto presente che il Protocollo è finalizzato a rinnovare, per ulteriori 5 anni, la collaborazione già attivata per il triennio 2018-2021, confermando che l'attività è legata a valorizzare l'inclusione sociale attraverso formazione sul campo di persone che si trovano in condizione di restrizione della libertà personale nel sistema penitenziario lombardo;

Ritenuto importante consolidare le intese a vario titolo e da tempo intercorrenti tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e Regione Lombardia, attraverso la strutturazione di forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo ancora più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale;

Visto lo schema di protocollo di intesa denominato «Programma 2121», tra Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), Tribunale di Sorveglianza di Milano, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, Leandlease s.r.l., Regione Lombardia, Arexpo s.p.a., Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Città Metropolitana di Milano, PlusValue Advisor Ltd, Milano Santa Giulia s.p.a., Fondazione per l'innovazione del Terzo Settore Fts!, Fondazione Triulza e concordato in tutte le sue parti dai soggetti contraenti, così come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che gli obiettivi in esso contenuti sono in linea con quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia, in particolare agli artt. 2 e 8 per quanto riferito alla realizzazione di piani territoriali integrati e complementari di recupero della persona, alla riduzione del rischio di recidiva e il sostegno alla piena attuazione alle finalità rieducative della pena in un'ottica di risocializzazione della persona anche attraverso l'attuazione di misure finalizzate all'inserimento lavorativo e alla riqualificazione professionale;

Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso:

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare all'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità la sottoscrizione del protocollo di intesa;
3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, d'intesa con gli altri uffici competenti, l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente protocollo di intesa;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), Tribunale di Sorveglianza di Milano, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, Leandlease s.r.l., Regione Lombardia, Arexpo s.p.a., Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Città Metropolitana di Milano, PlusValue Advisor Ltd, Milano Santa Giulia s.p.a., Fondazione per l'innovazione del Terzo Settore Fts!, Fondazione Triulza;

2. di demandare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa all'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, d'intesa con gli altri uffici competenti, l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente Protocollo d'Intesa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nel sito web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini



PROTOCOLLO D'INTESA

Denominato “Programma 2121”, finalizzato a rinnovare la collaborazione attivata nel triennio 2018 – 2021 allo scopo di valorizzare l’inclusione sociale attraverso formazione sul campo di persone che si trovano in condizione di restrizione della libertà personale nel sistema penitenziario lombardo,

tra

Promotore Istituzionale del Progetto

- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dap in persona del Capo del Dipartimento, Presidente Bernardo Petralia.
- Ministero della Giustizia – Tribunale di Sorveglianza di Milano, Presidente Dr.ssa Giovanna Di Rosa

Catalizzatore Strategico

- Lendlease S.r.l., gruppo multinazionale di sviluppo immobiliare, in persona del suo Head of Continental Europe Ing. Andrea Ruckstuhl, con sede legale in Milano, via della Moscova 3, (di seguito “Lendlease”)

Partner

- Ministero della Giustizia-Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Milano rappresentata dal Provveditore Regionale, Dr. Pietro Buffa.
- Regione Lombardia, in persona dell'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Dott.ssa Alessandra Locatelli, con sede legale in Milano-Piazza Città di Lombardia 1;
- AREXPO S.p.A., società a prevalente capitale pubblico, in persona del suo Amministratore delegato Avv. Giuseppe Bonomi, con sede legale in Milano, via C. Belgioioso n. 171, (di seguito "AREXPO");
- Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Raffaele Michele Tangorra con sede legale in via Fornovo 8, Roma (di seguito "ANPAL");
- Città Metropolitana di Milano, Direzione Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale rappresentata dal Segretario Direttore Generale della Città metropolitana di Milano dott. Antonio Sebastiano Purcaro con sede in Via Vivaio 1, Milano
- PlusValue Advisory ltd, società di ricerca e consulenza specializzata nella creazione e misurazione dell'impatto sociale con sede legale C/O Lambert Chapman, 9 Perseverance Works Kingsland Road, London E2 8DD rappresentata da Filippo Addarii
- Milano Santa Giulia Spa, rappresentata dall'Ing. Davide Albertini, Amministratore Delegato, con sede legale in Milano, via Bonfadini 148 (di seguito "Milano Santa Giulia");
- Fondazione Triulza, rappresentata dal suo Presidente Dr. Massimo Minelli, via Bernardino Luini 5 (di seguito "Fondazione Triulza");

Premesso che

- Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), organo centrale del Ministero della Giustizia, è deputato alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio degli

interventi trattamentali attuati nei confronti delle persone in esecuzione penale intra muraria attraverso i Provveditorati Regionali e gli Istituti Penitenziari presenti sul territorio nazionale, in ciò interagendo con gli Enti pubblici e privati, nazionali e locali, per favorire una programmazione comune utile al perseguimento dell'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale;

- La Magistratura di Sorveglianza ha funzioni generali di vigilanza sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo e, come Tribunale di Sorveglianza, è organo giudiziario competente alla concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione
- Il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, è da tempo impegnato sul fronte della promozione dell'attività lavorativa e della formazione professionalizzante in favore delle persone in esecuzione penale sul territorio lombardo al fine di un loro recupero sociale;
- L'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro – Anpal, istituita dal decreto legislativo n. 150/2015, ha il principale scopo di coordinare la gestione delle politiche attive del lavoro, fornendo alle regioni strumenti comuni, finalizzati a migliorare (sulla base delle migliori pratiche nazionali ed internazionali) la capacità dei territori di fornire ai cittadini un servizio di riqualificazione ed ausilio alla ricerca di una occupazione, nonché la capacità dell'amministrazione centrale di monitorare e valutare le performance territoriali, innescando meccanismi di competizione virtuosa e prevedendo la possibilità di azioni di accompagnamento per i territori meno competitivi;
- Regione Lombardia, promuove e sostiene la realizzazione di piani territoriali integrati e complementari per il recupero della persona, la riduzione del rischio di recidiva e il sostegno della piena attuazione delle finalità rieducative della pena in un'ottica di risocializzazione della persona, secondo quanto disposto dalla legge regionale 25/2017 “ Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”, con particolare attenzione agli interventi volti al sostegno e consolidamento dell'occupabilità, quali i servizi specialistici di formazione, nonché più in generale con interventi a sostegno della persona;
- La Città Metropolitana di Milano, attraverso il Settore Politiche attive del Lavoro, gestisce il sistema integrato dei servizi per l'impiego ed in particolare, le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro, le procedure per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ed il centro per l'impiego online (dichiarazione disponibilità al lavoro con Job Card). Supporta e coopera con pubbliche amministrazioni con interventi volti alla realizzazione di programmi finalizzati alla inclusione socio-lavorativa a favore di persone svantaggiate anche sottoposte a provvedimenti restrittivi dell'Autorità Giudiziaria;

- Lendlease S.r.l., è una società membro di uno dei principali gruppi multinazionali di sviluppo immobiliare che ha già promosso nel Regno Unito progetti di inclusione socio-lavorativa di soggetti sottoposti a procedimenti penali, garantendo percorsi di formazione e di successiva assunzione nell'ambito dei propri cantieri. Lendlease S.r.l. intende essere catalizzatore strategico del *Programma 2121* e in questo ruolo promuoverlo impegnandosi ad inserire una clausola sociale a supporto del medesimo programma sul 100% dei propri contratti di appalto, creando possibilità di inclusione socio-lavorativo per detenuti e detenute art. 21 Legge 354/75 nell'ambito dei propri cantieri ed uffici, nonché inserendo apposite clausole sociali volontarie e premianti nei capitolati di gara della propria filiera diretta e indiretta. Inoltre, Lendlease intende attivare un meccanismo di leva del risparmio governativo generato dall'applicazione del *Programma 2121* che premi l'iniziativa privata a beneficio pubblico.
- AREXPO è la società istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali allo svolgimento dell'Esposizione Universale registrata per il 2015 (in seguito, anche "Expo Milano 2015"), nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è svolta dopo la conclusione di Expo Milano 2015, con la creazione sull'intero Sito di un parco scientifico e tecnologico di eccellenza a livello internazionale.
- Milano Santa Giulia S.p.A. è proprietaria di un'area a sud-est di Milano, dove sta portando avanti, in partnership con Lendlease, un progetto di sviluppo immobiliare, caratterizzato da una particolare attenzione ai criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Pertanto, in quest'ottica ha interesse a partecipare a progetti di inclusione socio-lavorativa nell'ambito della propria attività.
- La PlusValue Advisory ltd è una società di ricerca e consulenza specializzata nella creazione e misurazione dell'impatto sociale.
- La Fondazione Triulza, costituita da 67 organizzazioni del terzo settore e dell'economia civile, è nata nel 2013 per gestire il Padiglione della società civile di Expo 2015, e oggi continua a gestire Cascina Triulza con l'obiettivo di farne un HUB dell'innovazione sociale.

CONSIDERATO

che gli obiettivi dei soggetti sottoscrittori del presente protocollo hanno trovato sintesi nella definizione di un percorso progettuale comune finalizzato alla sistematizzazione dell'incontro domanda offerta ed alla valorizzazione della formazione professionalizzante e che, pertanto, occorre progettare e formalizzare le azioni dirette alla collaborazione tra gli enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Finalità

Il presente Protocollo di Intesa stabilisce i principi e gli obiettivi del *Programma 2121* promosso dal Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e da Lendlease S.r.l. in qualità di Promotore e Catalizzatore Strategico del medesimo programma, insieme a: Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Regione Lombardia, AREXPO, ANPAL, Città Metropolitana di Milano, PlusValue Advisory Ltd, Fondazione Triulza e Milano Santa Giulia S.p.A. al fine di realizzare un progetto di formazione professionalizzante e inserimento lavorativo. Dopo tre anni iniziali di messa a punto del modello, questo accordo estende la durata di ulteriori 5 anni per la gestione della pena extra moenia ex art. 21 Legge 354/75 e/o misure alternative alla detenzione.

- Obiettivo del presente accordo è sviluppare sinergie di interventi utili a favorire l'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a procedimenti penali attraverso percorsi di apprendimento professionale e di inserimento lavorativo nella filiera dell'edilizia. Tale obiettivo verrà misurato su tre ambiti Impatto sui detenuti:
 - l'accrescimento dell'occupabilità dei soggetti coinvolti verso la collettività (e.g. ore di formazione professionale);
 - l'accrescimento delle competenze relazionali sul luogo di lavoro e nel contesto familiare (e.g. ore di formazione soft-skills)
- Impatto sul settore delle costruzioni: la motivazione e l'interesse da parte dei soggetti selezionati per le professionalità da acquisire utili a possibili impieghi futuri (e.g. % di inserimenti lavorativi a valle del tirocinio);
- impatto sul sistema penitenziario: la riduzione del rischio di recidiva nei soggetti coinvolti

Art. 2 - Soggetti ammissibili

I percorsi di inclusione sociale e lavorativa riguarderanno le persone detenute presenti o trasferibili da altre sedi negli istituti penitenziari che insistono sul territorio della Regione Lombardia in possesso dei requisiti oggettivi (ammissione) e soggettivi (documentazione necessaria all'inserimento lavorativo) e/o nelle regioni interessate all'applicazione del modello tali da poter essere ammessi a programmi diversificati dell'esecuzione penale, quali ad esempio l'ammissione a lavoro esterno ex art. 21 o alla misura alternativa, secondo le previsioni della L. 354/75.

Il progetto si focalizza su persone in detenzione nella fase di pre-rilascio con una pena residua non inferiore ai 24 mesi.

Art. 3 - Risultati attesi d'interesse generale del progetto

Il Programma 2121 intende affrontare in modo proattivo alcune delle problematiche più pressanti, quali la necessità di creare le condizioni per l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone detenute, anche al fine di favorire il loro reinserimento sociale e, conseguentemente, di contribuire alla riduzione del rischio di recidiva nei soggetti coinvolti.

In tal senso, il Programma 2121 si pone l'obiettivo di creare innovazione sociale creando un impatto positivo di natura socio economica al fine di:

- Consentire ai detenuti/e coinvolti/e di acquisire/recuperare professionalità spendibili sul mercato del lavoro durante e dopo la carcerazione;
- Ridurre le condizioni di esclusione sociale dei soggetti coinvolti;
- Sviluppare nel settore delle costruzioni una maggior consapevolezza sulla funzione della pena nel contesto normativo italiano.
- Creare un meccanismo di leva di risparmio governativo generato dall'applicazione di Programma 2121 che riconosca l'iniziativa privata a beneficio pubblico.

Art. 4 Metodologia Operativa

La metodologia di riferimento è quella della progettazione e realizzazione di percorsi professionalizzanti individualizzati, che prevede un'attività di bilancio delle competenze dei soggetti coinvolti e di incontro della domanda e offerta attraverso una piattaforma digitale; nella formula del tirocini o da effettuare tramite l'inserimento operativo della persona in esecuzione pena nell'organico di aziende operanti nel settore delle costruzioni, da supportare con attività di accoglienza (tutoring, accompagnamento, bilancio di competenze, ecc).

Gli inserimenti formativi e lavorativi potranno essere supportati dagli ordinari strumenti economico-finanziari incentivanti previsti da norme dello Stato.

Le parti sottoscrittrici del Programma si impegnano a realizzare, ognuna per la propria parte di competenza, l'inserimento del maggior numero possibile di detenuti, in coerenza con la *clausola sociale* che sarà prevista nei documenti di gara e nei relativi documenti contrattuali dei progetti attivati dalle aziende partner. Tutte le parti sottoscrittrici, per competenza, si impegnano a seguire i tempi concordati affinché il tempo di inserimento non superi i 60 giorni totali. Inoltre, tutte le parti si impegnano a nominare il soggetto di riferimento unico.

Si concorda che l'attivazione avverrà per cicli con cadenza quadrimestrale, e questa si potrà avvalere di strumenti di digitalizzazione sia per le attività di mappatura delle competenze, che per il matching (colloqui online), che moduli di formazione in formato e-learning e/o per il monitoraggio.

Il Prap/Istituto di detenzione dovrà indicare le modalità di accesso agli sgravi fiscali per le aziende.

Art. 5 – Ruoli dei soggetti coinvolti

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento - Promotore Istituzionale del Progetto.

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia –Coordina e raccorda gli istituti penitenziari regionali per la selezione dei detenuti e provvede, ai sensi della normativa vigente di riferimento, ai controlli esterni rispetto alle persone inserite nelle attività progettuali. Il PRAP darà indicazioni agli istituti affinché forniscano su piattaforma digitale l'elenco dei detenuti in possesso dei requisiti oggettivi (ammissione all'Art.21, conoscenza della lingua italiana scritta e parlata) e soggettivi (documentazione necessaria all'inserimento lavorativo, curriculum vitae, lettera motivazionale, eventuali referenze lavorative).

Magistratura di Sorveglianza valuta in relazione alla chiesta approvazione dei singoli percorsi i Piani Formativi Individuali per ciascun tirocinante.

ANPAL - Agenzia Nazionale politiche attive lavoro mette a disposizione, senza impegno di risorse economiche, le proprie competenze e metodologie in materia di politiche attive del lavoro al fine di promuovere la replicabilità del progetto su scala nazionale e predisporre un'analisi degli strumenti finanziari di natura pubblica eventualmente attivabili

Città Metropolitana di Milano. Mette a disposizione tutti gli strumenti e le competenze in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento al sistema dei servizi per l'impiego per la definizione del progetto individualizzato di inserimento lavorativo, matching domanda/offerta di lavoro. Si impegna altresì a sensibilizzare imprese disponibili a partecipare al progetto come "aziende ospitanti".

Lendlease S.r.l., è catalizzatore strategico di Programma 2121. In questo ruolo si impegna ad inserire una clausola sociale a supporto del medesimo programma sul 100% dei propri contratti di appalto sottoscritti per tutta la durata del progetto, creando possibilità di formazione professionalizzante e inclusione socio-lavorativa per detenuti/e nell'ambito dei propri cantieri ed uffici, nonché inserendo apposite clausole sociali premianti nei capitolati di gara della propria filiera diretta e indiretta.

Regione Lombardia- promuove e sostiene, negli ambiti di sua competenza, quanto qui contenuto, con particolare attenzione alla creazione di possibili e fattive collaborazioni al fine di garantire un percorso di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e garantendo la complementarietà con le misure già in atto e che si andranno ad attivare in ottemperanza a quanto disposto dalla già citata legge regionale;

AREXPO si impegna a promuovere il Programma 2121, anche nei confronti dei propri appaltatori, riservandosi la facoltà di inserire negli atti delle procedure di affidamento, ove lo ritenga compatibile con i principi e i vincoli normativi a cui la stessa è sottoposta, nonché con le caratteristiche del singolo affidamento, una clausola che premi il concorrente, con un punteggio scelto discrezionalmente dalla Società, che in sede di offerta si vincoli all'adesione al predetto programma (art. 30 del D.lgs. 50/2016).

Milano Santa Giulia Spa, insieme a Lendlease, contribuisce al progetto creando possibilità di inclusione sociale favorendo inserimenti formativi e lavorativi nell'ambito dei cantieri previsti. Inserisce apposite clausole sociali premianti nei capitolati con cui effettua la selezione la propria filiera diretta e indiretta.

PlusValue si occupa di valutare l'impatto del progetto, richiedendo a tal fine i dati utili a tutti i componenti del presente protocollo di Intesa.

Fondazione Triulza Mette a disposizione, senza impegno di risorse economiche, le proprie competenze per le attività di informazione e supporto segretariale ai datori di lavoro segnalati da Lendlease realizzando l'accompagnamento dell'impresa nel percorso amministrativo finalizzato all'inserimento lavorativo. In coordinamento con Lendlease, fornisce i dati relativi ai datori di lavoro all'amministrazione penitenziaria per effettuare le selezioni delle persone detenute, e facilita lo scambio dati tra Istituto di detenzione, Comune di Milano e aziende per l'attivazione dei tirocini, coordina e raccoglie la base dati dei detenuti inseriti nel progetto

Il protocollo operativo di cui all'allegato sub "A" declina nel dettaglio le attività dei sopradetti soggetti sottoscrittori.

Art. 6 Clausola Sociale

Le aziende che intendano aderire al Programma 2121 si impegnano a formare adeguatamente e ad assumere laddove possibile detenuti/e nell'ambito della propria filiera produttiva, mediante:

- a. la dichiarazione di adesione al Programma 2121 secondo il modello allegato sub “B”;
- b. conseguente inserimento di una clausola sociale nei documenti di gara e/o nei relativi documenti contrattuali dei progetti attivati da tali aziende nel settore edilizio.

La clausola sociale di cui sopra potrà essere definita sulla base della seguente dicitura: “L’azienda aderisce al Programma 2121 per la collocazione di detenuti/e ammissibili a misure modificative della pena nei termini dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto in data [●] e relativi strumenti attuativi dello stesso.”

Le aziende aderenti al Programma 2121 proporranno ai soggetti della propria filiera l’accettazione della clausola sociale in forma volontaria ma premiante, attraverso l’attribuzione di punteggi correlati all’adesione al Programma 2121, validi al fine dell’eventuale definizione dell’incarico.

Art. 7 Durata

La durata di questa estensione, rescindibile in qualsiasi momento da ambo le parti, è di cinque anni, dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2026 ed è intercalato da un programma di monitoraggio in itinere e valutazione annuale.

Art. 8 Monitoraggio

Si prevede una valutazione annuale degli obiettivi del progetto come indicato nell’Art. 1 di questo accordo, attraverso il monitoraggio dei seguenti indicatori socio-economici:

- a) numero di tirocini retribuiti in modo equo
- b) % di inserimenti lavorativi a valle del tirocinio con contratto lavorativo e retribuzione equa
- c) numero di ore di formazione professionale fornita a livello individuale e collettivo.
- d) Numero di ore di formazione soft-skills fornita a livello individuale e collettivo
- e) percentuale di revoche dell’autorizzazione rilasciata ai detenuti per partecipare al *Programma 2121*.
- f) valore degli sgravi fiscali percepiti dalle aziende che assumono detenuti/e
- g) numero di aziende che hanno partecipato al Programma.
- h) ore di formazione sulle ragioni e l’applicazione della pena fornite alle aziende
- i) impatto sul sistema penitenziario: la riduzione del rischio di recidiva nei soggetti coinvolti (e.g. verifica di eventuale reato nei 12 mesi successivi al rilascio dal carcere)

Art. 9 Legge Applicabile, Giurisdizione

Il presente Accordo è retto dalla legge italiana. Tutte le controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

* * *

Letti i principi sopra descritti i sottoscritti li accettano e concordano di promuovere il Programma 2121 in conformità a tali principi.

Milano _____

Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria)

Tribunale di Sorveglianza di Milano

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia

Lendlease S.r.l.

Regione Lombardia

Città Metropolitana di Milano

ANPAL/ - Agenzia Nazionale politiche attive lavoro

AREXPO

PlusValue Advisory ltd

Milano Santa Giulia Spa

Fondazione Triulza

Allegato “A” **Protocollo operativo – Programma 2121**

Il presente protocollo operativo dettaglia le responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione del *Programma 2121*

Le funzioni identificate sono:

1 Profilazione

Soggetto incaricato	Attività
PRAP	Dà indicazioni agli Istituti affinché forniscano su piattaforma digitale l'elenco dei detenuti in possesso dei requisiti oggettivi (ammissione all'Art.21, conoscenza della lingua italiana scritta e parlata) e soggettivi (documentazione necessaria all'inserimento lavorativo, curriculum vitae, lettera motivazionale, eventuali referenze lavorative)

2 Incontro domanda - offerta

Soggetto incaricato	Attività
Lendlease	<ul style="list-style-type: none"> a) Raccoglie le adesioni (allegato B) delle imprese che hanno aderito alla Clausola sociale di cui all'Art. 6 del presente accordo e le trasmette al PRAP e alla direzione degli Istituti b) Riceve dalle aziende i moduli di Job description e li invia a Fondazione Triulza/Istituto penitenziario di riferimento c) Trasmette i contatti delle aziende a Fondazione Triulza
Azienda	<ul style="list-style-type: none"> d) Compila e invia a Lendlease allegato B e il modulo “Job Description” per descrivere i profili professionali ricercati e le competenze richieste per il ruolo e) Seleziona, tra i CV che riceve dall'Istituto tramite Fondazione Triulza/Lendlease, i candidati con cui avere un colloquio
Istituto penitenziario	Sulla base della Job description ricevuta dall'azienda tramite Fondazione Triulza/Lendlease, seleziona candidati interessati e in Art.21, che presentano i requisiti richiesti e i documenti personali in stato di validità
Fondazione Triulza/Lendlease	Facilita il matching (job description e CV) tra Istituto e azienda

3 Colloquio

Soggetto incaricato	Attività
Azienda	<ul style="list-style-type: none"> a) Comunica a Fondazione Triulza/Lendlease i candidati con cui vuole avere colloquio e le proprie disponibilità (giorno e ora) b) In base alla modalità del colloquio in presenza o da remoto, invia a Fondazione Triulza/Lendlease i documenti o contatti (Carta d'identità o indirizzo mail) del selezionatore c) A valle del colloquio comunica a Lendlease l'esito del colloquio
Fondazione Triulza/Lendlease	<ul style="list-style-type: none"> a) Trasmette all'Istituto penitenziario di riferimento: i nomi dei candidati con cui le aziende vogliono avere un colloquio, i documenti/contatti dei selezionatori e supporta l'azienda e l'Istituto a calendarizzare il colloquio. b) A valle del colloquio informa l'Istituto dell'esito del colloquio
Istituto penitenziario di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> a) Se il colloquio è in presenza si attiva per fornire ai selezionatori il permesso all'ingresso in Istituto

	<div>b) Se il colloquio è da remoto si attiva per garantire che il detenuto abbia accesso ad una postazione computer per il giorno e ora stabiliti</div> <div>c) Facilita la l'uso della digitalizzazione per la fase di colloquio</div>
--	--

4 Formazione competenze trasversali

Soggetto incaricato	Attività
ANPAL	<div>a) Si impegna a garantire che i detenuti selezionati per il Programma 2121 ricevano una formazione di competenze socio-comportamentali (soft-skills) per l’inserimento professionale sui luoghi di lavoro (durata 10 – 20 ore). La formazione in ambito soft-skills è mirata a facilitare il ri-adattamento dei detenuti/e alla vita fuori dal carcere, e a garantire l’opportuna collaborazione in ambiente lavorativo;</div> <div>b) Predisporre un’analisi degli strumenti e risorse finanziarie eventualmente utilizzabili per la replicabilità del progetto</div>
Fondazione Triulza	<div>a) Effettua laddove possibile la redazione, l’archiviazione e le comunicazioni necessarie alle singole fasi di inserimento formativo delle persone detenute;</div> <div>b) Offre un servizio di accompagnamento per i detenuti volto a gestire le aspettative degli stessi e a mitigare le eventuali criticità in ottica preventiva.</div>
Amministrazione penitenziaria	Facilita l’uso della digitalizzazione per la fase di formazione
Regione Lombardia	<div>a) Promuove e sostiene la realizzazione dei percorsi personalizzati di riqualificazione professionale e il processo di certificazione delle competenze secondo il disposto della legge regionale 25/2017</div> <div>b) Garantisce e sostiene, per gli inserimenti lavorativi individuati dal programma, servizi di formazione specialistica, in relazione al fabbisogno espresso dall’azienda di destinazione.</div>

5 Tirocinio

Soggetto incaricato	Attività
Istituto penitenziario	<div>a) Raccoglie e fornisce a Fondazione Triulza/Lendlease i documenti dei selezionati: carta d’identità, codice fiscale, certificato di detenzione, DID e PSP</div> <div>b) Trasmette il Piano Formativo individuale al Magistrato di Sorveglianza e comunica all’azienda tramite Fondazione Triulza/Lendlease quando questo viene approvato</div> <div>c) Comunica all’azienda l’approvazione per giorno e luogo di visita medica e corso sulla sicurezza</div> <div>d) Informa l’azienda tramite Fondazione Triulza/Lendlease delle modalità di pagamento dei compensi dovuti ai detenuti</div> <div>e) Si attiva, su richiesta del detenuto, per l’ottenimento dell’abbonamento ATM a prezzo agevolato grazie alla convenzione che stipula con l’Azienda Trasporti Milanesi.</div>
Fondazione/Lendlease	Trasmette al Comune di Milano – Area Formazione per il lavoro i documenti dei selezionati

	Supporta le aziende nella fase di stipula della Convenzione e di stesura del Piano Formativo Individuale
Comune di Milano	<ul style="list-style-type: none"> a) Contatta l'azienda per ricevere la Visura camerale e scheda azienda per stipulare la Convenzione e prepara una bozza del Piano Formativo Individuale. Ricevuto il PFI compilato e firmato dall'azienda, lo inoltra all'Istituto penitenziario di riferimento b) Individua il "tutor" a cui è affidata l'assistenza e tutoraggio del detenuto/a prima e durante le prestazioni lavorative. c) Mette a disposizione l'ufficio già predisposto dal Comune di Milano e dedicato al supporto dei detenuti e delle aziende durante il periodo di impiego. d) Tramite ATM, mette a disposizione per ogni detenuto un abbonamento scontato per l'uso del trasporto pubblico urbano (Euro 50 all'anno).
Azienda	<ul style="list-style-type: none"> a) Fornisce al Comune di Milano i documenti richiesti b) Pianifica e concorda con l'Istituto, il giorno e il luogo per il corso sulla sicurezza e per la visita medica e individua il giorno di inizio del tirocinio c) Provvede al pagamento dell'indennità mensile pari a Euro 500 più buoni pasto ed eventuale copertura del costo dell'abbonamento ATM (Euro 50 annui). d) Mette a disposizione almeno un individuo del proprio staff aziendale come referente del Programma 2121 e del detenuto/i operante/i in azienda. Questo individuo si interfaccia con i referenti delle altre componenti del Programma 2121 ove necessario. e) È responsabile della sicurezza del detenuto sul luogo di lavoro e dei relativi oneri assicurativi. f) È tenuta a garantire tutti i diritti derivanti dalla situazione di inclusione all'interno dei luoghi di lavoro entro cui la persona detenuta è inserita che consistono in assicurazione (omnibus), tutela salute, (omnibus). g) Fornire informazioni sull'andamento del Programma 2121 in azienda per la valutazione del programma anche mediante compilazione di una reportistica oppure attraverso interviste. h) Al termine del tirocinio del detenuto/a si impegna a considerare l'assunzione del suddetto detenuto. i) Nel caso in cui l'azienda avesse usufruito dello sgravio fiscale previsto dalla Legge 193/2000 durante l'attività di tirocinio, ai sensi di tale norma l'azienda si impegna ad assumere il detenuto per un periodo pari a 3 (tre) volte la durata del tirocinio. j) Fornisce al detenuto/a la formazione professionale e tutoraggio sul posto di lavoro ritenuta necessaria, ivi incluse le competenze in ambito tecnico e della sicurezza sul luogo di lavoro necessarie al loro efficace inserimento nel contesto aziendale nel rispetto delle normative vigenti
Magistratura di Sorveglianza	<ul style="list-style-type: none"> a) Decide sull'approvazione del Programma di Trattamento redatto dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario per l'ammissione del detenuto al lavoro esterno o sull'ammissione del detenuto alla misura alternativa della semilibertà b) Approva il Piano Formativo Individuale

Amministrazione Penitenziaria	<div>a) La Polizia Penitenziaria effettuerà dei controlli di verifica ai sensi della legge 354/1975 finalizzati alla buona riuscita del programma.</div> <div>b) Definisce il percorso che il detenuto dovrà rispettare per raggiungere il luogo di lavoro dal penitenziario.</div> <div>c) Comunica alle aziende coinvolte i dati di contatto presso l'istituto penitenziario al quale fare riferimento per comunicazioni logistiche.</div>
-------------------------------	--

6 Supporto all'occupazione/Assunzione

Soggetto incaricato	Attività
Azienda	<div>Comunica a Lendlease la volontà di:</div> <div>a) Prorogare il contratto di tirocinio per ulteriori 6 mesi a fronte di un aumento del compenso fino ad un massimo di Euro 750</div> <div>b) Assumere il tirocinante a tempo determinato o indeterminato</div> <div>c) Eventuale rilascio di una lettera di raccomandazione in caso di conclusione positiva del tirocinio</div>
Lendlease	<div>a) Comunica al Comune di Milano la volontà di proroga del contratto di tirocinio</div> <div>b) Comunica all'Istituto penitenziario di riferimento la volontà di assunzione</div>
Comune di Milano	A fronte della richiesta di proroga tirocinio, predispone, invia all'azienda per firma e infine invia all'Istituto penitenziario di riferimento il nuovo PFI con date e compenso modificati
Istituto penitenziario	Indica all'azienda tramite Lendlease le modalità per l'assunzione del dipendente e per accedere agli sgravi fiscali ex Legge Smuraglia

7 Misurazione

Soggetto incaricato	Attività
Plusvalue Advisory	<div>a) Concerta e condivide con i partner del Programma 2121 il formato per la valutazione e monitoraggio.</div> <div>b) Gestisce il processo di monitoraggio e dell'aggregazione degli indicatori, al fine di valutare l'impatto del Programma 2121 e verificarne la replicabilità e l'ampiamiento su larga scala.</div> <div>c) Definisce il modello da replicare alla fine del Programma 2121, inclusa la sua sostenibilità finanziaria (i.e. "payment by result").</div> <div>d) Si impegna nella ricerca di fondi pubblici (fondi strutturali e sovvenzioni filantropiche) per finanziare Programma 2121.</div>
Fondazione Triulza	<div>a) Coordina la raccolta dei dati per la valutazione e monitoraggio del programma.</div> <div>b) Si impegna nella ricerca di fondi pubblici (fondi strutturali e sovvenzioni filantropiche) per finanziare Programma 2121.</div>

Allegato “B”
Domanda di Attivazione di inserimenti lavorativi nell’ambito del Programma 2121

[Su carta intestata del soggetto che vuole aderire all’Protocollo di Intesa]

[luogo], [data]

Spettabile**Lendlease**

Società Promotore dell’Accordo di Collaborazione Programma 2121

[Indirizzo]

2121

E P. C.

Spettabile

PRAP e Direzioni degli Istituti penitenziari

[Indirizzo]

- via PEC -

Oggetto: Domanda di adesione al progetto - Programma 2121 – con proposta di tirocinio e avviamento al lavoro sottoscritto in data [●]

Egregi Signori,

facciamo riferimento all’accordo di Intenti in oggetto con il quale sono stati stabiliti i principi fondanti del Programma 2121 (“Accordo”) che in copia è qui allegato sub “B”.

La nostra società [●] in qualità di [●] *[specificare il ruolo assunto dalla società aderente]* ha sottoscritto un contratto di [●] con *[società membro dell’Accordo e promotrice dell’adesione]* in data [●] per la realizzazione di *[specificare l’oggetto del contratto]* (“**Contratto**” indicare numero del contratto e data).

Nel contesto delle attività oggetto del suddetto Contratto, per tutta la durata del Programma 2121, la nostra società intende aderire all’Accordo mediante la sottoscrizione del presente atto, impegnandoci a:

- (i) promuovere il Programma 2121 anche ai fini del proprio impegno nella responsabilità sociale d’impresa e a creare opportunità di formazione/lavoro secondo i criteri ed i principi dell’Accordo;
- (ii) inserire la clausola sociale di cui all’Accordo a titolo volontario nei documenti di gara e/o nei relativi documenti contrattuali inerenti il Contratto/progetti ulteriori della propria azienda;
- (iii) creare n. [●] posizioni lavorative in qualità di [indicare e/o allegare profilo richiesto] da coprire con 1 detenuto art. 21 Legge 354/75;
- (iv) esercitare le attività del Programma 2121 nel rispetto ed in conformità:
 - (a) alla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed
 - (b) alle previsioni emesse dalle autorità giudiziarie e penitenziarie nell’ambito del Programma 2121.

Il presente atto di adesione è retto dalla legge italiana. Tutte le controversie relative all’esecuzione o all’interpretazione del presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Distinti Saluti.

[Azienda aderente il Programma]

titolo

firma

D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6073

Piano Lombardia «Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato» - Modifica ed integrazione del piano interventi e delle disposizioni attuative di cui alla d.g.r. 4040/2020 s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 26/03 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti inoltre:

- il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) approvato per il secondo ciclo di pianificazione 2016/21 con deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016;
- il Programma di uso e tutela delle acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017;

Viste le procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181 avviate dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano per la violazione degli art. 3, 4, 5, e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica», come modificata dalla l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali», che all'art. 1 c. 10 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» con una dotazione complessiva di euro 2.964.385.033 per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Vista la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 recante «Programma degli interventi per la ripresa economica - Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)»;

Vista la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 recante «Deliberazione n. 3531 del 05 agosto 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica» che aggiorna la deliberazione di cui al punto;

Vista la d.g.r. n. XI/4381 del 03 marzo 2021 recante «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», che modifica ed aggiorna le dd.gg. rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020 sopra richiamate;

Considerato che nell'Allegato 2 alla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020, come successivamente modificata dalle dd.gg. rr. n. 3749/2020 e 4381/2021, sono previsti «Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato» per un importo complessivo pari ad euro 64.000.000;

Considerato, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 03 marzo 2021, introduce:

- la necessità di utilizzare la piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a quale modalità di relazione tra gli uffici regionali e i beneficiari dei finanziamenti al fine di garantire un monitoraggio complessivo del «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alla l.r. 9/2020;
- la possibilità di poter riconoscere nel quadro economico finale degli interventi le spese sostenute da parte dei beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020;

Vista la d.g.r. n. XI/6047 del 1° marzo 2022 «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica - Piano Lombardia» che aggiorna e modifica le precedenti dd.gg. rr. n. 3531/2020, 3749/2020 e 4381/2021 ed, in particolare:

- stabilisce che i soggetti beneficiari appongano il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera di cui all'Allegato 4 secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa

di cui all'Allegato 5 della suddetta deliberazione;

- stabilisce che ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente - anche attraverso l'acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso - all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- dispone che entro il 31 marzo la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi quest'ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30 giugno 2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26 aprile 2021, recante «Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di «Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato» - approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative» che:

- assegna e ripartisce tra gli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri condivisi interamente richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, la somma complessiva di euro 64.000.000;
- approva l'Allegato A recante «Programma 2021 - 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato» che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19 individuando, altresì, quelli immediatamente finanziati e destinatari del contributo finanziario;
- approva l'Allegato B «Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 2024» con la quale sono stati stanziati nel triennio 2022-2024 euro 60.000.000 destinati agli Uffici d'Ambito per la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato, ulteriori rispetto a quelli stanziati con d.g.r. n. 3531/2020 sempre a valere sulla l.r. n. 9/2020;

Considerato che, come riferisce il Dirigente proponente, i criteri applicati per la ripartizione dei fondi nell'ambito della d.g.r. XI/4040/2020 s.m.i. sono già stati condivisi con gli uffici d'ambito e sono finalizzati a promuovere la risoluzione delle criticità ambientali ancora esistenti oltreché a non penalizzare eccessivamente gli ATO che godono di minori introiti tariffari;

Ritenuto, pertanto, opportuno usare gli stessi criteri previsti dalla d.g.r. n. XI/4040 del 14 dicembre 2020 s.m.i. per la ripartizione dei nuovi fondi in quanto la programmazione oggetto della presente deliberazione si configura come una prosecuzione di quanto già avviato con la d.g.r. n. XI/4040/2020 s.m.i. Medesima;

Preso atto che, in applicazione dei criteri sopra elencati, è stato attribuito a ciascun Ufficio d'Ambito un contributo per investimenti, nei limiti delle disponibilità e della liquidabilità delle somme entro le annualità 2022-2023-2024, come di seguito indicato:

- Ufficio d'Ambito di Bergamo: euro 5.156.516,95
- Ufficio d'Ambito di Brescia: euro 9.469.281,42
- Ufficio d'Ambito di Como: euro 3.314.236,67
- Ufficio d'Ambito di Cremona: euro 4.281.683,04
- Ufficio d'Ambito di Lecco: euro 3.787.786,69
- Ufficio d'Ambito di Lodi: euro 3.692.601,30
- Ufficio d'Ambito di Mantova: euro 5.538.950,89
- Ufficio d'Ambito di Milano: euro 5.388.241,18
- Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza: euro 3.530.302,70
- Ufficio d'Ambito di Pavia: euro 7.936.885,33
- Ufficio d'Ambito di Sondrio: euro 3.803.818,12
- Ufficio d'Ambito di Varese: euro 4.099.695,71

Dato atto che, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2022.0001799 del 20 gennaio 2022, la Direzione Generale competente ha avviato una ricognizione presso gli uffici d'ambito per aggiornare l'elenco degli interventi individuati come finanziabili dalla d.g.r. n. XI/4040/2020 s.m.i. e per individuare ulteriori nuovi interventi urgenti in aggiunta o sostituzione a quelli precedentemente ap-

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

provati che rispondessero agli stessi vincoli previsti dalla d.g.r. n. XI/4040/2020 s.m.i. Medesima;

Acquisite in atti regionali le note con cui gli uffici d'ambito hanno trasmesso un aggiornamento degli interventi individuati dalla d.g.r. n. XI/4040/2020 s.m.i. integrando, ove necessario, l'elenco proposto con interventi che rispondessero ai medesimi vincoli e, contestualmente, presentassero cronoprogrammi adeguati alla liquidazione delle somme da parte di Regione Lombardia entro il 2024;

Verificato che, come riferisce il Dirigente proponente, gli interventi proposti dagli uffici d'ambito sono effettivamente coerenti con i vincoli ed i criteri stabiliti da Regione Lombardia interamente richiamati nelle premesse della d.g.r. n. XI/4040/2020 s.m.i.;

Preso atto che l'attività di ricognizione sopra citata ha portato all'individuazione di un elenco di 88 interventi di cui 71 immediatamente finanziati come riportato nell'Allegato A «PROGRAMMA 2022 - 2023 - 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che riprende, finanziandoli, anche interventi già oggetto del precedente «Programma 2021 - 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato» cui non era stato assegnato inizialmente alcun contributo;

Considerato che l'attuazione del «PROGRAMMA 2022 - 2023 - 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» risponde pienamente alle finalità della citata l.r. 9/2020 in quanto consente di investire importanti risorse finanziarie, in modo mirato, per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato;

Ritenuto inoltre necessario modificare lo schema di convenzione approvato con la d.g.r. XI/4040/2020 s.m.i., al fine di recepire le disposizioni introdotte dalle dd.gg.rr. n. XI/4381 del 03 marzo 2021 e n. XI/6047 del 01 marzo 2022, mediante l'approvazione del nuovo schema di convenzione recante «DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che gli interventi di cui all'Allegato A sono finanziabili con le risorse disponibili sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. n. 9/2020 che stanza sul bilancio 2022-2024 complessivi euro 60.000.000 a valere sul capitolo di bilancio n. 15081, di cui euro 20.000.000 sulle risorse di bilancio 2022, euro 30.000.000 sulle risorse di bilancio 2023 ed euro 10.000.000 a valere sulle risorse a bilancio 2024;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate, nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente svolte dagli Uffici d'Ambito, beneficiari delle risorse stanziare e destinate alla realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico e di smaltimento e depurazione delle acque reflue (cfr. sezione 7 INFRASTRUTTURE: ALCUNE INDICAZIONI SPECIFICHE - Sez. 7.2.3 - Punto 221);

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto quindi:

- di assegnare agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il contributo regionale complessivo di euro 60.000.000 che trova totale copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale nelle annualità 2022, 2023 e 2024;
- di approvare il «PROGRAMMA 2022 - 2023 - 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il nuovo schema di convenzione recante «DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare al Dirigente di Unità Organizzativa competente:

- la sottoscrizione delle convenzioni con gli Uffici d'Ambito di cui all'Allegato B della presente deliberazione nonché l'adozione di ogni successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l'attuazione del Programma di cui all'Allegato A;
- la riprogrammazione delle economie a qualsiasi titolo conseguite, su proposta degli Uffici d'Ambito, direttamente per

l'attuazione degli interventi individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

- la riprogrammazione delle percentuali di finanziamento del contributo regionale assegnato, su proposta degli Uffici d'Ambito, agli interventi avviati nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito all'erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto;

Richiamati:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, in particolare la Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 4. «Servizio idrico integrato», Risultato atteso 204. Ter 9.4 «Miglioramento della governance, dell'efficienza e della qualità del Servizio Idrico Integrato»;

Ad Unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), il contributo regionale complessivo di euro 60.000.000 a valere sul capitolo di bilancio n. 15081 di cui euro 20.000.000 sulle risorse di bilancio 2022, euro 30.000.000 sulle risorse di bilancio 2023 ed euro 10.000.000 a valere sulle risorse a bilancio 2024;

2. di approvare il «PROGRAMMA 2022 - 2023 - 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare il nuovo schema di convenzione recante le «DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di demandare al Dirigente di Unità Organizzativa competente:

- la sottoscrizione delle convenzioni con gli Uffici d'Ambito di cui all'Allegato B della presente deliberazione nonché l'adozione di ogni successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l'attuazione del Programma di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
- la riprogrammazione delle economie a qualsiasi titolo conseguite, su proposta degli Uffici d'Ambito, direttamente per l'attuazione degli interventi individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- la riprogrammazione delle percentuali di finanziamento del contributo regionale assegnato, su proposta degli Uffici d'Ambito, agli interventi avviati nella prima fase nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito all'erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento quale atto recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

ALLEGATO A

PROGRAMMA 2022 – 2023 - 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice ATO	ATO	CODICE Intervento	Titolo DELL'INTERVENTO	Quadro economico totale (€)	Contributo regionale assegnato (€)
01	BG	UNID2DB129L01	Adeguamento fossa Imhoff T6 Sottoc chiesa Mulino comune di Taleggio	1.498.105,00 €	708.877,86 €
01	BG	COGF2FC001L01	Collettore fognario a servizio della zona industriale a nord del Comune di Treviglio (BG) - Via Bergamo	3.325.000,00 €	500.000,00 €
01	BG	UNIA3AA171L01	Rifacimento della condotta di adduzione ammalorata Villa d'Adda - Caprino Bergamasco	1.147.500,00 €	542.977,52 €
01	BG	UNID2DB151L01	Adeguamento impianto di depurazione esistente per ricevere temporaneamente parte dei reflui dell'alta Val Seriana	799.000,00 €	378.073,24 €
01	BG	UNID1DC070L01	Collettamento Val Seriana - Lotto 1 - Potenziamento del collettore a gravità, tratto Campignano - Ponte Selva e tratti in Ponte Nossa	1.187.000,00 €	561.668,25 €
01	BG	UNID2DB135L01	Adeguamento impianto di depurazione - lotto 2 Martinengo	680.000,00 €	321.764,46 €
01	BG	UNIA3AA041L01	Spostamento Acquedotto dei Laghi in località Cantamesse Endine Gaiano	1.069.931,78 €	506.273,56 €
01	BG	UNIF2FB177L01	Ripristino collettore fognario a servizio di Medolago e Solza	885.300,00 €	418.908,94 €
01	BG	UNID2DB197L01	Potenziamento impianto di depurazione di Brembate	2.574.000,00 €	1.217.973,12 €
02	BS	ID01720401001	Realizzazione nuovo impianto di depurazione acque civili con potenzialità 12.000 AE- in Comune di Vobarno (BS)	7.050.143,23 €	4.935.100,26 €
02	BS	IC01703701002	Opere di collettamento Capriano del Colle - Bagnolo Mella	4.200.000,00 €	- €
02	BS	ID0170701001	Impianto di depurazione acque civili con potenzialità 16.000 AB EQ nella frazione Ciliverghe in comune di Mazzano	7.425.315,87 €	4.534.181,16 €
02	BS	IC01708801001C	Dismissione dell'impianto terminale 1.51 e collettamento alla depurazione delle vie S. Anna, Quartiere I Maggio, Viale Italia, via Nazzari e via Albarotto nel comune di Leno	996.481,64 €	- €
02	BS	ID01703401001	Nuovo impianto di depurazione nel comune di Calvisano (BS)	7.173.663,93 €	- €
02	BS	ID01720301002	Nuovo Impianto Di Depurazione Intercomunale - Visano	11.652.665,08 €	- €
02	BS	ID01706001002	Collettamento e depurazione dei comuni di Castelvotati e Cezzano Cizzago	8.838.511,66 €	- €
03	CO	COL02.013154.140.20.CA	Rifacimento del collettore intercomunale "Alto Seveso" in Comune di Montano Lucino (CO)	1.700.000,00 €	1.190.000,00 €
03	CO	ACQ10.013042.212.21.CA FOG02.013042.183.21.CA ACQ10.013042.288.22.CA ACQ10.013042.296.22.CA FOG02.013042.317.22.CA FOG02.013042.394.23.CA	Rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica di via Vittorio Veneto, via Stoppani, via Parini, via Mirabella in Comune di Canzo – Lotto 1	1.600.000,00 €	1.098.022,56 €
03	CO	ACQ10.013052.089.20.CA FOG02.013052.204.21.CA	Rifacimento Acquedotto e Fognatura in Via Garibaldi, Via Sant' Ambrogio - Via San Calogero - LOTTO A – Comune di Caslino D'Erba	590.000,00 €	413.000,00 €
03	CO	FOG01a.013229.143.20.CA	Adeguamento ed estensione tratti fognari in aree non servite con manutenzione straordinaria reti acquedottistiche in comune di Valbrona – Lotto C	400.000,00 €	280.000,00 €
03	CO	FOG02.013046.100.20.CA	Sostituzione tratto di fognatura in via del golf in comune di Carimate	350.000,00 €	245.000,00 €
03	CO	ACQ02.013128.087.20.CA	Installazione di sistema di filtri a carboni attivi alla centrale Scalini, Limido Comasco (CO)	126.020,15 €	88.214,11 €
03	CO	FOG02.013013.222.21.CA FOG02.013013.220.21.CA FOG02.013013.179.21.CA FOG02.013013.169.21.CA ACQ10.013013.171.21.CA ACQ10.013013.166.21.CA ACQ10.013013.154.21.CA ACQ10.013013.151.21.CA	Rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica nel centro storico del Comune di Asso	1.300.000,00 €	- €
03	CO	ACQ10.013242.174.21.CA ACQ10.013242.309.22.CA	Rifacimento rete acquedotto via Gattorano, via Carcano, via Mazzini, via Cesura, via San Martino e via Pioda. Rifacimento rete acquedotto e rifacimento di alcuni tratti della rete di fognatura di via Alessandro Volta in Comune di Vertemate con Minoprio (CO)	659.871,03 €	- €
03	CO	ACQ02.013010.107.20.CA ACQ11.013100.099.20.CA	Adeguamento delle centrali di acquedotto De Gasperi - Appiano Gentile, Trento e Monte Grappa - Fenegrò	331.770,11 €	- €
03	CO	1-COSH	RINNOVO E POTENZIAMENTO CENTRALE DOSS-ACQUEDOTTO-IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	2.200.000,00 €	- €
04	CR	1976	Rifacimento pompaggio e premente di via Bellini a Casalbuttano	890.000,00 €	623.000,00 €
04	CR	1609	Miglioramento del funzionamento della rete fognaria Casaletto Vaprio - Stralcio 3 - Eliminazione scarico indepurato SC2 ; Stralcio 4 - Eliminazione dello scarico indepurato SC1	1.670.000,00 €	1.169.000,00 €

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

Codice ATO	ATO	CODICE Intervento	Titolo DELL'INTERVENTO	Quadro economico totale (€)	Contributo regionale assegnato (€)
04	CR	1385	Adeguamento impianto di depurazione di Casalmorano	450.000,00 €	315.000,00 €
04	CR	2136	Nuovo pozzo a Robecco d'Oglio (CR)	350.000,00 €	245.000,00 €
04	CR	1157	Acquedotto sovracomunale di Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio, Cremona (CR) - Potabilizzatore, vasche, pozzi	2.500.000,00 €	1.929.683,04 €
05	LC	102	Adeguamento impianto di Esino	822.000,00 €	575.400,00 €
05	LC	89	Adeguamento e razionalizzazione rete acquedotto piani Resinelli	1.179.392,00 €	825.574,40 €
05	LC	300	Adeguamento stazioni di sollevamento brianzone in seguito alla realizzazione delle nuove adduttrici Valmadrera/Civate e Civate/Dolzago	3.546.075,00 €	748.812,29 €
05	LC	326	Dismissione impianto depurazione imbersago verso Calco Toffo	2.340.000,00 €	1.638.000,00 €
06	LO	LO130	Realizzazione e posa della fase di trattamento a carboni attivi presso la centrale di acquedotto di Vigarolo	490.000,00 €	245.000,00 €
06	LO	LO107	Realizzazione collettamento fraz. Bisnate al depuratore del capoluogo (DP09806101)	331.000,00 €	- €
06	LO	LO137	Nuovo impianto di potabilizzazione presso la centrale di acquedotto di Crespiatica	517.565,00 €	258.782,50 €
06	LO	LO073	Costruzione nuovo pozzo in località S. Grato	207.000,00 €	103.500,00 €
06	LO	LO128	Realizzazione di un nuovo pozzo alla centrale di Vigarolo di Borghetto Lodigiano	280.000,00 €	140.000,00 €
06	LO	LO158	Interconnessione rete Meleti - Castelnuovo Bocca d'Adda (lotto1)	446.000,00 €	223.000,00 €
06	LO	LO131	Realizzazione della condotta di adduzione delle acque grezze da Graffignana alla centrale di potabilizzazione di Borghetto Lodigiano-Località Vigarolo	430.000,00 €	215.000,00 €
06	LO	LO146	Ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione di San Martino in Strada - località C.na Campagnina	2.100.000,00 €	1.050.000,00 €
07	LO	LO127	Realizzazione collettore S.Lazzaro - Livraga	375.000,00 €	187.500,00 €
06	LO	LO059	Ammodernamento e potenziamento impianto di potabilizzazione di Lodi Vecchio	1.400.000,00 €	700.000,00 €
06	LO	LO155	Realizzazione di un nuovo pozzo a doppia colonna per la derivazione di acque sotterranee a scopo potabile - Centrale di Faustina	282.300,00 €	141.150,00 €
06	LO	LO125	Realizzazione dorsale Codogno - Casalpusterlengo e centrale di rilancio di Casalpusterlengo	1.020.000,00 €	428.668,80 €
13	MB	474	Risanamento strutturale e ripristino della tenuta idraulica del Collettore Principale EST dal Parco di Monza a Sovico	18.208.000,00 €	3.530.302,70 €
13	MB	554	Agrate: Realizzazione vasca volano via Monte Grappa	8.652.791,00 €	- €
13	MB	630	Veduggio al Lambro: Realizzazione vasca volano parco comunale via Gramsci	4.294.000,00 €	- €
08	MI	9442_1	PR di San Colombano al Lambro - Ristrutturazione rete fognaria finalizzata alla riduzione acque parassite	4.200.000,00 €	2.033.196,06 €
08	MI	A1602	C.le Bruzzano: recupero centralina con intervento elettrico, edile e installazione filtri CAG	1.461.334,79 €	1.022.934,35 €
08	MI	9028_SUD	Interventi urgenti di regolarizzazione sforatori in Comuni di: Cerro al Lambro, Melegnano, San Zenone al Lambro, Dep. San Colombano al Lambro, Dep. Settala e Dep. di Trucuzzano	649.999,85 €	454.999,90 €
08	MI	D1801	Realizzazione sezione di filtrazione terziaria in parallelo alla sezione di filtrazione a sabbia esistente - MILANO SAN ROCCO	2.364.881,64 €	911.110,73 €
08	MI	9028_OVEST	Interventi urgenti di regolarizzazione sforatori in Comuni di: Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Dep. Calvignasco, Dep. Vernate, Magenta, Noviglio, Trezzano sul Naviglio	390.000,20 €	273.000,14 €
08	MI	9028_NORD	Interventi urgenti di regolarizzazione sforatori in Comuni di: Castellanza, Cormanico, Lainate, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Vizzolo Predabissi	990.000,00 €	693.000,00 €
07	MN	DEP18_5B	Potenziamento filtrazione, disinfezione e trattamento fanghi depuratore Castel Goffredo - lotto 2	450.000,00 €	315.000,00 €
07	MN	ACQ18_7	Condotta adduttrice Asola - Canneto sull'Oglio - Acquanegra sul Chiese - Lotto 1	2.400.000,00 €	1.569.712,88 €
07	MN	ACQ18_59	Rete di distribuzione idrica e allacciamenti d'utenza in Comune di Gonzaga - Completamento del capoluogo	1.793.786,63 €	1.255.650,64 €
07	MN	ACQ18_30A	Adduttrice idrica Motteggiana - San Benedetto Lotto 1	1.346.553,39 €	942.587,37 €
07	MN	FOG18_58_20B	Potenziamento collettori fognari nel Comune di Volta Mantovana - Lotto 2	680.000,00 €	476.000,00 €
07	MN	ACQ18_23	Adduttrice Nosedole-Villimpenta	1.400.000,00 €	980.000,00 €

Codice ATO	ATO	CODICE Intervento	Titolo DELL'INTERVENTO	Quadro economico totale (€)	Contributo regionale assegnato (€)
07	MN	ACQ18_43/95	Adeguamento centrale di potabilizzazione Goito – Segrada	1.494.000,00 €	- €
07	MN	DEP18_33	DEPURATORE DI MANTOVA: RISOLUZIONE CRITICITA' LINEA ACQUE LINEA FANGHI UPGRADE DIG. ANAEROBICA	19.774.241,70 €	- €
07	MN	FOG18_17	Collettamento San Michele in Bosco verso il depuratore di Campitello	1.540.000,00 €	- €
09	PV	ID304_2	Adeguamento funzionale dei sistemi di approvvigionamento e trattamento di Gussago e della frazione Guinzano. Realizzazione nuova centrale di potabilizzazione frazione Guinzano	1.571.872,55 €	1.100.310,78 €
09	PV	ID327	Potenziamento e adeguamento del depuratore di Sannazzaro de' Burgondi (DP01813801) in funzione del collettamento dei reflui degli agglomerati AG01819001 (Zinasco), AG01819002 (Zinasco - Sairano) e AG01811201 (Pieve Albignola).	2.681.368,64 €	1.876.958,05 €
09	PV	ID344	Potenziamento del sistema acquedottistico di Cilavegna e dei comuni limitrofi	1.559.194,71 €	1.091.436,30 €
09	PV	ID326_2	Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni. Realizzazione nuova centrale di Verrua Po	2.469.495,74 €	1.728.647,02 €
09	PV	ID328	Realizzazione sistema di collettamento dei reflui degli agglomerati AG01819001 (Zinasco), AG01819002 (Zinasco - Sairano) e AG01811201 (Pieve Albignola) verso l'impianto di depurazione di Sannazzaro de' Burgondi (DP01813801)	3.420.695,00 €	2.139.533,18 €
10	SO	796	Adeguamento impianti di depurazione Loc. Starleggia e Loc. Splughetta in Comune di Campodolcino	255.500,00 €	173.224,41 €
10	SO	200060	Dismissione scarichi alta Valmalenco (Loc. Chiareggio, San Giuseppe) e collettamento fino a Chiesa in Valmalenco	2.200.000,00 €	1.491.560,44 €
10	SO	200125	Dismissione scarichi Loc. Arzo, Loc. Valle-Campo Erbolo e dismissione impianto di Albaredo per San Marco e collettamento fino a Morbegno	1.085.000,00 €	735.610,49 €
10	SO	200103	Dismissione scarichi Loc. Franscia e collettamento fino a Lanzada	1.190.000,00 €	806.798,60 €
10	SO	200162	Dismissione scarico Loc. Triasso e impianto Loc. Sassella in Comune di Sondrio e collettamento fino a Castione Andevenno	340.000,00 €	230.513,89 €
10	SO	200163	Conversione trattamenti ossidativi biologici da ossigeno ad aria del depuratore di Sondrio	540.000,00 €	366.110,29 €
10	SO	801	Dismissione scarico Loc. Primolo e collettamento fino a Chiesa in Valmalenco	187.000,00 €	- €
10	SO	200093	Dismissione scarico Loc. Nasoncio e collettamento fino a Gerola Alta	267.400,00 €	- €
11	VA	PPSF_1	Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Varese - Realizzazione opere	1.635.901,09 €	1.135.785,43 €
11	VA	1 - VOSF	Opere di ristrutturazione serbatoio pensile "Marconi" di Caronno Varesino	540.000,00 €	373.000,00 €
11	VA	2 - VOSG	Opere di ristrutturazione serbatoio pensile "Bustecche" di Varese	360.000,00 €	252.923,93 €
11	VA	PPSF_2	Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Busto Arsizio - Realizzazione opere	1.165.125,14 €	803.936,35 €
11	VA	2 - VOSJ	Realizzazione tubazione idrica dal serbatoio Marazzato al serbatoio Lori in comune di Luino	160.000,00 €	112.000,00 €
11	VA	FG0120190001	Realizzazione nuovo collettore fognario Via Sorrisole - Varese	1.045.000,00 €	721.050,00 €
11	VA	2 - VOSI	Manutenzione straordinaria di un pozzo ad uso potabile a servizio dell'acquedotto di Caravate in località Gemonio (VA) Pozzo n° 2	130.000,00 €	90.000,00 €
11	VA	1273	Realizzazione di un nuovo collettore fognario ai fini di integrare la copertura del servizio di fognatura in Via Rovello-Moneta a Gerenzano	600.000,00 €	414.000,00 €
11	VA	2 - VOSL	Potenziamento della rete idrica in sostituzione dell'esistente in Comune di Maccagno con Pino e Veddasca Via Per Montereccio - località Forcora	165.000,00 €	114.000,00 €
11	VA	2 - VOSK	Manutenzione straordinaria di un pozzo ad uso potabile a servizio dell'acquedotto di Jerago con Orago in località Besnate (VA) Pozzo Bernini n° 3 - Opere di formazione del pozzo	121.000,00 €	83.000,00 €
Totale	88			187.165.753,55 €	60.000.000,00 €

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

recante

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da _____;

e

(Denominazione Ente beneficiario) (in seguito anche "Ente Beneficiario" con sede in _____, via/Piazza _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ rappresentata da _____;

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 *"Interventi per la ripresa economica"* pubblicata sul B.U. Lombardia 4 maggio 2020, che all'art. 1, comma 10, istituisce il Fondo *"Interventi per la ripresa economica"* per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo *"Interventi per la ripresa economica"*, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

VISTA la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 recante *"Programma degli interventi per la ripresa economica - Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)"*;

VISTA la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 recante *"Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica"* che aggiorna la deliberazione di cui al punto;

VISTA la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021 recante *"Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica"*, che modifica ed aggiorna le dd.gg.rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020 sopra richiamate;

CONSIDERATO che nell'Allegato 2 alla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020, come successivamente modificata dalle dd.gg.rr. n. 3749/2020 e 4381/2021, sono previsti *"Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato"* per un importo complessivo pari ad euro 64.000.000,00;

CONSIDERATO, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021, introduce:

- la necessità di utilizzare la piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a (Bandi On-line) quale modalità di relazione tra gli uffici regionali e i beneficiari dei finanziamenti al fine di garantire un monitoraggio complessivo del *"Programma degli interventi per la ripresa economica"* di cui alla L.R. 9/2020;
- la possibilità di poter riconoscere nel quadro economico finale degli interventi le spese sostenute da parte dei beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020;

VISTA la d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 *"Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lombardia"* che aggiorna e modifica le precedenti dd.gg.rr. n. 3531/2020, 3749/2020 e 4381/2021 ed, in particolare:

- stabilisce che i soggetti beneficiari appongano il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera di cui all'Allegato 4 secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all'Allegato 5 della suddetta deliberazione
- stabilisce che ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente – anche attraverso l'acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso – all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- dispone che entro il 31 marzo la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi quest'ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30 giugno 2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021, recante *“Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” – approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative”* che:

- assegna e ripartisce agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri condivisi interamente richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, la somma complessiva di euro 64.000.000;
- approva l'Allegato A recante *“Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19 individuando, altresì, quelli immediatamente finanziabili e destinatari del contributo finanziario;
- approva l'Allegato B *“Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”*;

VISTA la convenzione sottoscritta in data.... con l'ufficio d'ambito di;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 – 2024”-con la quale sono stati stanziati nel triennio 2022-2024 euro 60.000.000 destinati agli Uffici d'Ambito per la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato, ulteriori rispetto a quelli stanziati con d.g.r. n. 3531/2020;

CONSIDERATO che con nota in atti regionali prot. n. è pervenuta la richiesta dell'Ufficio d'Ambito di con cui ha trasmesso un aggiornamento degli interventi individuati dalla d.g.r. n. XI/4040/2020 s.m.i. integrando, ove necessario, l'elenco con interventi che rispondessero ai medesimi vincoli e, contestualmente, presentassero cronoprogrammi adeguati alla liquidazione delle somme da parte di Regione Lombardia entro il 2024;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/.... del che, in continuità con quanto già avviato con la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 s.m.i.:

- assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il contributo regionale complessivo di euro 60.000.000 che trova totale copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale nelle annualità 2022, 2023 e 2024;
- approva il nuovo *“Programma 2022 – 2023 – 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* di cui all'Allegato A che, sulla base degli aggiornamenti comunicati dagli Uffici d'Ambito, riprende, finanziandoli, interventi già oggetto del precedente “Programma 2021 – 2022 – 2023” cui non era stato assegnato alcun contributo;
- approva il nuovo schema di convenzione recante *“Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”* di cui all'Allegato B che recepisce le modifiche introdotte dalle dd.gg.rr. n. XI/4381 del 03/03/2021 e n. XI/6047 del 01/03/2022;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la determinazione dei reciproci impegni tra Regione ed Ente Beneficiario, in ordine al finanziamento in favore del medesimo Ente Beneficiario derivante dal contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo “*Interventi per la ripresa economica*” per la progettazione e la relativa realizzazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato stesso. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l’obiettivo di realizzare gli interventi.

ART. 3 ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il, in qualità di Ente Beneficiario del contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo “*Interventi per la ripresa economica*”, complessivamente pari ad euro.... assegnato con d.g.r. n. XI/... del, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, accetta il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato quale Soggetto attuatore, degli interventi individuati nella medesima deliberazione e riportati nel successivo articolo 4 e svolge gli adempimenti descritti nella presente Convenzione.

Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell’intervento è, cui è stata affidata dall’Ufficio d’Ambito di..... la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione n. ruolo ... sottoscritta in data, denominata “”.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili con il relativo contributo regionale sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” assegnato con la d.g.r. n. XI/... del sono riportati in Tabella 1, ivi compresi, ove presenti, gli interventi già previsti e non finanziati dalla d.g.r. n. XI/4040/2020 s.m.i e dalla convenzione sottoscritta in data... richiamata in premessa.

Le parti convengono, pertanto, che gli obblighi assunti in precedenza per gli interventi non finanziati con d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 s.m.i si intendono assolti con la presente convenzione.

L’Ente beneficiario attesta, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongono ai finanziamenti assegnati per la realizzazione degli interventi riportati in Tabella 1.

Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall’Ente beneficiario in ordine alla realizzazione degli interventi e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti fra l’Ente Beneficiario e terzi, ivi incluso il Gestore del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 3 della presente Convenzione, sono a totale carico dello stesso.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite saranno ripartite in modo proporzionale alle quote di finanziamento inizialmente individuate con la d.g.r. n. XI/... del per la realizzazione degli interventi e riportate in Tabella 1. Le economie a valere sul contributo regionale, ove possibile, saranno riprogrammate su proposta dell’Ente Beneficiario per l’attuazione degli interventi individuati dalla medesima Tabella 1 non oggetto di finanziamento ovvero per la rimodulazione della percentuale di finanziamento assegnato agli interventi già avviati, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito all’erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto e delle spese ammissibili.

TABELLA 1 – “Interventi finanziabili – d.q.r. n. XI/... del ...”

[illegible]

ART. 5 REFERENTE OPERATIVO

Regione Lombardia, nella persona del Dirigente pro tempore competente, svolge il ruolo di Referente Operativo e riceve dall'Ente Beneficiario le comunicazioni previste nella presente Convenzione.

Regione, in particolare, in qualità di referente operativo:

- effettua il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di cui all'art. 6, punto 4 della presente Convenzione;
- effettua le verifiche ed i controlli, di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione;
- emette i provvedimenti di competenza relativi alla erogazione del finanziamento assegnato.

Regione rimane a disposizione dell'Ente Beneficiario in fase di progettazione e realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, fornendo i chiarimenti richiesti o necessari.

ART. 6 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Regione si impegna ad assegnare all'Ente Beneficiario un finanziamento per dare corso, tramite il Gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 3 della presente Convenzione, alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, fino all'importo massimo complessivo di euro

L'Ente Beneficiario si impegna a:

- 1 Garantire la completa attuazione degli interventi e il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma riportato in Tabella 1, nonché nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente anche in merito alla disciplina degli appalti pubblici.
- 2 Segnalare a Regione i problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure adottate o adottabili per risolverli.
- 3 Inviare a Regione le richieste di erogazione del contributo assegnato a seguito del raggiungimento delle soglie di cui all'art. 8 della presente Convenzione.
- 4 Trasmettere a Regione almeno con cadenza semestrale (giugno e dicembre) i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi dall'Ente Beneficiario mediante la compilazione della piattaforma Bandi On-line di Regione Lombardia. In particolare le informazioni richieste nel portale relative all'avanzamento tecnico-amministrativo dei singoli progetti saranno relative ai seguenti punti:
 - a) cronoprogramma procedurale aggiornato relativo a:
 - livello di progettazione in corso ed avanzamento delle procedure autorizzative con indicazione, ove disponibile, degli estremi degli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo);
 - avanzamento delle procedure di gara. In particolare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, dovrà essere trasmesso il quadro economico aggiornato con l'indicazione del ribasso d'asta conseguito;
 - avanzamento delle opere, ivi comprese eventuali sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale.

Qualora lo scostamento temporale rispetto al cronoprogramma inizialmente comunicato sia superiore a 120 giorni, l'Ente Beneficiario dovrà darne congrua motivazione.

- b) avanzamento della spesa di ciascun progetto con l'indicazione dei relativi estremi di pagamento.

Qualora, per il rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 11, fosse necessario dimostrare il raggiungimento delle soglie di spesa di cui all'art. 8 della presente convenzione anche al di fuori delle scadenze di monitoraggio sopra indicate, Regione si riserva la facoltà di richiedere delle rendicontazioni intermedie mediante la compilazione della piattaforma Bandi On-line.

- 5 Attenersi alle disposizioni della d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 in merito all'apposizione del marchio e del modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 e nell'Allegato 5 della deliberazione;
- 6 Attenersi alle prescrizioni disposte dalla d.g.r. 1751 del 17 giugno 2019 *"Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30"* (B.U.R.L. Serie ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019);

- 7 Applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI:

Regione e l'Ente Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 7 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), l'Ente Beneficiario deve indicare nell'apposita sezione presente sulla piattaforma Bandi On-line, di cui all'art. 6, punto 4 della presente Convenzione, le motivazioni che hanno condotto all'adozione della variante sulla base dei presupposti di legge, indicando altresì il quadro economico aggiornato a seguito della variante stessa.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il finanziamento sarà erogato da Regione, su richiesta dell'Ente Beneficiario come previsto dall'art. 6, punto 3, della presente Convenzione, con le seguenti modalità:

- a) **la quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato prevista sull'annualità 2022** a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) **la quota parte dell'importo del contributo regionale assegnato prevista sull'annualità 2023** successivamente all'avvenuta liquidazione di spese complessive pari almeno al 50% delle anticipazioni già percepite. L'avvenuta liquidazione delle spese necessarie al raggiungimento della soglia sopra richiamata dovrà essere attestata mediante la compilazione dei dati sulla piattaforma Bandi On-Line di cui al precedente art. 6, punto 4 della presente Convenzione (intesi come estremi dei giustificativi di spesa e pagamento).
- c) **saldo previsto sull'annualità 2024** successivamente all'avvenuta liquidazione di spese complessive pari almeno al 40% dell'intero contributo finanziario concesso. L'avvenuta liquidazione delle spese necessarie al raggiungimento della soglia sopra richiamata dovrà essere attestata mediante la compilazione dei dati sulla piattaforma Bandi On-Line di cui al precedente art. 6, punto 4 della presente Convenzione (intesi come estremi dei giustificativi di spesa e pagamento).

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le voci di costo previste dal Quadro Economico del progetto validato dal RUP, posto a base di gara di cui all'art. 23 del D.lgs n. 50/2016, o dal Quadro Economico aggiornato a seguito di variante di cui al precedente art. 7, e sostenute dalla data del 21 agosto 2020 in attuazione della d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021.

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta senza possibilità di recupero.

ART. 10 CONTROLLI

L'Ente Beneficiario per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti da Regione o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- disporre che il Gestore del Servizio Idrico Integrato conservi la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo al singolo intervento;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione.

I controlli amministrativi sono organizzati direttamente dall'Ente Beneficiario, anche avvalendosi di altro soggetto individuato a norma di legge.

Regione potrà effettuare ulteriori controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Beneficiario deve offrire la massima collaborazione.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienza, ritardo ingiustificato o inadempimento, il Presidente della Giunta Regionale nominerà, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. n.1 del 5 gennaio 2000, un ispettore dotato di *"particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa"* con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 11 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

L'Ente Beneficiario dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- a) inviare a Regione la richiesta di erogazione della prima tranche del contributo, di cui all'art. 8, **entro 15 giorni** dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) raggiungimento della soglia di spesa pari al 50% delle anticipazioni già percepite del contributo finanziario assegnato, di cui all'art. 8, **entro 12 mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- c) raggiungimento della soglia di spesa pari al 40% dell'intero contributo finanziario concesso, di cui all'art. 8, **entro 24 mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Ente beneficiario, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione degli stessi, imponendo tempi ben definiti che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento complessivo degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi e l'Ente Beneficiario segnalerà a Regione, mediante la piattaforma Bandi On-line di cui all'art. 6, punto 4, della presente Convenzione, motivandolo, ogni scostamento dai cronoprogrammi precedentemente trasmessi ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 12 VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice Privacy) e nel D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione e l'Ente Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione

Nell'ipotesi insorgesse una controversia fra Regione e l'Ente Beneficiario, la parte che per prima presentasse richiesta scritta finalizzata a dirimere tale controversia, esplicitando di avvalersi del presente art. 14, assegnerà all'altra parte un termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta, per presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora, al fine di perseguire la bonaria composizione della controversia, la parte investita della questione ritenesse necessario svolgere particolari e/o più approfonditi accertamenti, potrà inviare all'altra parte motivata comunicazione

dell'intenzione di avvalersi di un ulteriore termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine di cui al precedente capoverso del presente art. 14, per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso venisse raggiunta un'intesa fra le parti su quanto oggetto della controversia, entrambe ne daranno reciproco atto.

Nella diversa ipotesi in cui non fosse possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, la medesima, così come ogni eventuale controversia, è affidata alla competenza esclusiva territoriale del Foro di Milano

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 5 marzo 2022 - n. 2863

Garanzia Giovani – Misura servizio civile regionale: modifica all'avviso approvato con d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Visti

- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11.07.2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PONYE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016 che approva i costi standard dei Servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PONYE) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di ANPAL, che aggiorna la ripartizione delle risorse del PON «Iniziativa Occupazionale Giovani» tra le Regioni e le Province Autonome di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018 e che, in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;
- la d.g.r. n. 197 dell'11 giugno 2018 di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani;
- la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PON IOG prot. n. 8843 del 5 luglio 2018 con la quale è stata trasmessa la convenzione relativa alla seconda fase, sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/550 del 24 settembre 2018, di approvazione del

Piano esecutivo regionale di attuazione della nuova Garanzia Giovani in continuità con la Fase I di Garanzia Giovani;

- la nota ANPAL del 12 dicembre 2019, prot. 0016442, avente ad oggetto «Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» (PON IOG) – Misure 6 e 6bis Trasmissione Schede aggiornate;
- la d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani» che, nel suddividere fra le Misure di Garanzia Giovani in Lombardia le risorse destinate alla seconda fase del PON Garanzia Giovani in Lombardia, stanziava risorse pari ad € 3.500.00,00 per l'attivazione della Misura 6 Servizio civile regionale in Garanzia Giovani;
- il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- la nota ANPAL protocollo 19056 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto «PON «Iniziativa Occupazione Giovani» – Trasmissione delle procedure di verifica dei requisiti di accesso dei destinatari Asse 1 e Asse 1 bis del Programma»;
- il decreto legislativo n. 40/2017 «Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- la circolare del 15 aprile 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante indicazioni per l'avvio in servizio e l'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la legge regionale n. 16 del 25 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»;
- la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 ad oggetto «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16/2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»»;
- il d.d.s. n. XI/1791 del 15 febbraio 2021 ad oggetto «Modifiche ed integrazioni delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019» approvate con decreto n. 9126 del 28 luglio 2020»;
- il d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021 ad oggetto «Approvazione avviso per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in Lombardia»;
- il decreto n. XI/5415 del 21/04/2021 ad oggetto «Costituzione Nucleo di valutazione dei progetti pervenuti da Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021»;
- il d.d.s. n. XI/6974 del 25 maggio 2021 ad oggetto «Approvazione della graduatoria dei progetti relativi all'Avviso pubblico per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021 e riapertura dei termini per la presentazione dei progetti»;
- il d.d.s. n. XI/8110 del 14 giugno 2021 ad oggetto «Avviso pubblico per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021: tempistica apertura fase di adesione dei destinatari della Misura»;
- il decreto n. XI/9199 del 6 luglio 2021 ad oggetto «Modifica e proroga del Nucleo di valutazione dei progetti pervenuti da Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021»;
- il decreto n. XI/9378 del 8 luglio 2021 ad oggetto «Garanzia Giovani – Misura Servizio Civile Regionale: modifica ed integrazione ai modelli allegati all'Avviso per la presentazione dei progetti approvato con d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021»;
- il decreto n. XI/10189 del 23 luglio 2021 ad oggetto «Approvazione della graduatoria dei progetti relativi all'Avviso pubblico per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio Civile Regionale ai sensi dei dd.dd.ss. nn. 2594 del 25 febbraio 2021 e 6974 del 25 maggio 2021 e riapertura dei termini per la presentazione dei progetti»;
- il decreto n. XI/11879 del 9 settembre 2021 ad oggetto «Garanzia Giovani – Misura Servizio Civile: approvazione delle Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti e dei modelli allegati all'Avviso approvato con d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021 per la presentazione dei progetti»;
- il d.d.g. n. XI/15894 del 22 novembre 2021 «Modifica del Nu-

cleo di valutazione dei progetti pervenuti di Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021 e del d.d.s. n. 9199 del 6 luglio 2021»;

- il d.d.s. n. XI/15951 del 23 novembre 2021 «Approvazione del documento: «Metodologia di campionamento per i controlli in loco dei progetti della Misura 6 Servizio civile» – Programma Operativo della Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in Lombardia Garanzia Giovani in Lombardia, di cui alla d.g.r. 4076/2020 e al decreto n. 2594/2021 e ss.mm.ii.»;
- il d.d.s. n. XI/17019 del 3 dicembre 2021 «Approvazione della terza graduatoria dei progetti relativi all'Avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del dd.dd.ss. nn. 2594 del 25 febbraio 2021 e 6974 del 25 maggio 2021 e riapertura dei termini per la presentazione dei progetti»;
- il d.d.s. n. XI/17620 del 17 dicembre 2021 «Garanzia Giovani – Misura Servizio Civile Regionale: modifica ed integrazione ai modelli allegati all'Avviso approvato con d.d.s. n. 2594 del 25 febbraio 2021 e alle Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti approvate con d.d.s. n. 11879 del 9 settembre 2021»;
- il d.d.s. n. XI/707 del 27 gennaio 2022 «Approvazione della quarta graduatoria dei progetti relativi all'Avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del dd.dd.ss. nn. 2594 del 25 febbraio 2021 e 6974 del 25 maggio 2021»;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

Richiamato il punto A.4 «Soggetti destinatari» di cui all'Avviso, Allegato A, approvato con d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021 a tenore del quale:

- *«Tutti i requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di realizzazione del percorso individuale di Servizio civile regionale, pena la decadenza del contributo concesso a copertura dei costi per la realizzazione del Servizio civile regionale. Con riferimenti al requisito anagrafico dell'età esso deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione al Programma Garanzia Giovani».*

Visto il Piano esecutivo regionale approvato con d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 che prevede le Misure di attuazione della fase II di Garanzia Giovani fra cui la Misura 6 – Servizio civile;

Preso atto che con Nota protocollo n° 19056 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto «Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» – Trasmissione delle Procedure di verifica dei requisiti di accesso dei destinatari Asse 1 e Asse 1 bis del Programma», ANPAL ha previsto che la verifica della sussistenza dello stato NEET avvenga in fase iniziale, al momento della presa in carico del giovane, e, successivamente, all'avvio del servizio o della misura di politica attiva;

Preso atto che la verifica al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva ha la finalità di determinare se il destinatario sia ancora in possesso dei requisiti NEET nei seguenti casi:

- qualora siano trascorsi più di sessanta giorni consecutivi dalla presa in carico;
- se il giovane usufruisce di più misure in combinazione fra loro in un medesimo percorso, qualora fra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi;
- per anomalie riscontrate nella SAP (Scheda Anagrafica Professionale) su specifica segnalazione della «Divisione 7 – Sistemi informativi e comunicazione dell'ANPAL» o sulla base di altre segnalazioni;

Tenuto conto, altresì, che il Sistema Gestione e Controllo (SIGECO) del PON Garanzia Giovani, al paragrafo 13, prescrive che «la verifica in itinere dello stato di NEET venga effettuata dall'Operatore responsabile della presa in carico all'avvio di ogni misura di politica attiva»;

Considerato che l'Avviso approvato con d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021 prevede la realizzazione della Misura 6 – Servizio civile all'interno di un percorso dotale che prende avvio con l'erogazione dei servizi 1A «Accoglienza e informazioni sul Programma» e 1B «Accesso alla Garanzia», nonché con la verifica iniziale del possesso del requisito NEET e con la contestuale presa in carico del soggetto destinatario;

Dato atto che l'avvio del percorso di servizio civile è contestuale alla presa in carico del destinatario e che, pertanto, tra la presa in carico e l'avvio del percorso di servizio civile non trascorrono più di sessanta giorni, e che, quindi, per la Misura

6 – Servizio civile, non è richiesta la verifica in fase successiva, venendo meno il presupposto dell'avvio oltre i suddetti sessanta giorni, per la quale la stessa sarebbe prevista come da nota ANPAL sopra richiamata;

Ritenuto pertanto necessario revocare il paragrafo del punto A.4. di seguito riportato:

- *«Tutti i requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di realizzazione del percorso individuale di Servizio civile regionale, pena la decadenza del contributo concesso a copertura dei costi per la realizzazione del Servizio civile regionale. Con riferimenti al requisito anagrafico dell'età esso deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione al Programma Garanzia Giovani»;*

Ritenuto conseguentemente necessario approvare, in sostituzione della parte sopra revocata del punto A.4. «Soggetti destinatari», il seguente paragrafo:

- *«Lo stato di NEET e gli altri requisiti dei partecipanti alla Misura Servizio civile regionale devono essere verificati esclusivamente all'atto della presa in carico dei destinatari, tenuto conto che l'avvio della Misura 6 è contestuale all'erogazione dei servizi 1A e 1B (accoglienza, accesso e presa in carico). La verifica della insussistenza dei suddetti requisiti comporta il mancato avvio del percorso di servizio civile»;*

Dato atto di confermare che il testo del d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021, ad eccezione di quanto modificato nel punto A.4. come sopra dettato, rimane invariato;

Rilevata l'opportunità, a garanzia di maggior chiarezza, di riportare nell'allegato, 1), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il testo integrale del punto A.4 «Soggetti destinatari» dell'Avviso, Allegato A, come risultante dalle modifiche sopra descritte;

Dato atto altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl) con valore di notifica a tutti gli effetti, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, - sezione bandi e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di revocare il seguente punto del paragrafo A.4. «Soggetti destinatari» dell'Avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in Lombardia, approvato con d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021:

- *«Tutti i requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di realizzazione del percorso individuale di Servizio civile regionale, pena la decadenza del contributo concesso a copertura dei costi per la realizzazione del Servizio civile regionale. Con riferimenti al requisito anagrafico dell'età esso deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione al Programma Garanzia Giovani».*

2. di approvare conseguentemente in sua sostituzione il seguente paragrafo:

- *«Lo stato di NEET e gli altri requisiti dei partecipanti alla Misura Servizio civile regionale devono essere verificati esclusivamente all'atto della presa in carico dei destinatari, tenuto conto che l'avvio della Misura 6 è contestuale all'erogazione dei servizi 1A e 1B (accoglienza, accesso e presa in carico). La verifica della insussistenza dei suddetti requisiti comporta il mancato avvio del percorso di servizio civile»;*

3. di confermare che il testo del d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021, ad eccezione degli adeguamenti di cui sopra, rimane invariato;

4. di approvare l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, riportante il testo integrale del paragrafo A.4. in sostituzione del medesimo paragrafo contenuto nel d.d.s. n. XI/2594 del 25 febbraio 2021;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione bandi e
sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia-giovani.regione.lombardia.it.

La dirigente
Isabella Spreafico

_____ • _____

Allegato 1

A.4 Soggetti destinatari

Sono destinatari della misura del Servizio civile regionale nell'ambito del Programma Garanzia Giovani i giovani NEET, che possiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

1. età dai 18 ai 28 anni (ovvero fino a 28 anni e 364 giorni);
2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;
3. essere disoccupato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura formativa;
7. non avere in corso di svolgimento il Servizio civile o la Leva civica;
8. non aver già partecipato alla misura servizio civile nella prima fase di Garanzia Giovani;
9. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.

Non possono accedere al presente Avviso i giovani che, pur in possesso dei requisiti sopra elencati, appartengono ad una delle seguenti categorie:

- i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (Naspi) da più di quattro mesi e fino al termine del periodo di percezione della Naspi stessa, in quanto soggetti disoccupati titolati a richiedere l'Assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 150/2015 quale strumento nazionale di politica attiva del lavoro (c.d. "AdR Naspi"), secondo le disposizioni previste da ANPAL;
- Soggetti disoccupati che stanno fruendo dell'Assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del D.lgs. 150/2015 (c.d. "AdR Naspi").

Tali disposizioni sono volte a realizzare la complementarietà degli interventi di politica attiva del lavoro attuati nel territorio regionale e, contestualmente, a tutelare il rispetto del principio di incompatibilità delle misure di politica attiva del lavoro, che non possono essere fruite dalla stessa persona contemporaneamente.

Lo stato di NEET e gli altri requisiti dei partecipanti alla Misura Servizio civile regionale devono essere verificati esclusivamente all'atto della presa in carico dei destinatari, tenuto conto che l'avvio della Misura 6 è contestuale all'erogazione dei servizi 1A e 1B (accoglienza, accesso e presa in carico). La verifica della insussistenza dei suddetti requisiti comporta il mancato avvio del percorso di servizio civile.

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

D.G. Welfare

D.d.s. 14 febbraio 2022 - n. 1562
Azienda speciale consortile Casa anziani intercomunale con sede legale in via Somazzo 7, Uggiate Trevano (CO), C.F.: 01750930131. Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO POLO OSPEDALIERO E RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», modificata con l.r. n. 22 del 14 dicembre 2021;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»
- 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri diurni integrati»
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494» 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;
- 26 maggio 2021, n. 4773 «Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni ambito sanitario e sociosanitario»;

Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CASA ANZIANI INTERCOMUNALE con sede legale in via Somazzo 7, Uggiate Trevano (CO), C.F.: 01750930131, ha presentato la richiesta per il riconoscimento di Ente Unico, con nota protocollata in data 24 dicembre 2021, prot. G1.2021.70994, per le seguenti unità di offerta entrambe con sede in via Somazzo 7, Uggiate Trevano (CO):

- Rsa cudes 002737
- Cdi cudes 002864;

Visto il provvedimento n. 69 del 2 febbraio 2022, adottato dalla ATS Insubria, pervenuto in data 8 febbraio 2022, prot. n. G1.2022.8234, di attestazione del possesso dei requisiti di Ente Unico;

Ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie di cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere il riconoscimento nell'apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/14, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 10 marzo 2022;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/2830/2020»;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alla ATS Insubria, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di riconoscere AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CASA ANZIANI INTERCOMUNALE con sede legale in via Somazzo 7, Uggiate Trevano (CO), C.F.: 01750930131, Ente Unico gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie, entrambe con sede in via Somazzo 7, Uggiate Trevano (CO):

- Rsa cudes 002737
- Cdi cudes 002864;

2. di fare obbligo all'Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alla ATS di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di inviare il presente atto alla ATS Insubria, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Giuliana Sabatino

D.d.s. 14 febbraio 2022 - n. 1563

San Giuseppe società cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in via Borgovico 6, Como, C.F.: 02082110137. Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO POLO OSPEDALIERO E RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», modificata con l.r. n. 22 del 14 dicembre 2021;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;
- 7 aprile 2003, n. 12620, «Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;
- 26 maggio 2021, n. 4773 «Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni ambito sanitario e sociosanitario»;

Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore SAN GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in via Borgovico 6, Como, C.F.: 02082110137, ha presentato la richiesta per il riconoscimento di Ente Unico, con nota protocollata in data 13 dicembre 2021 prot. G1.2021.68053, per le seguenti unità di offerta:

- Cudes 002915 - RSD ARCHÈ, via Nazario Sauro 49, Menaggio
- Cudes 002778 - RSA ISTITUTO SUORE GIUSEPPINE, via Borgovico 6, Como
- Cudes 002858 - RSA ISTITUTO NIDASIO GALETTI, via S. Giovanni Bosco 13, Arosio;

Visto il provvedimento n. 68 del 2 febbraio 2022, adottato dalla ATS Insubria, pervenuto in data 8 febbraio 2022, prot. n. G1.2022.8238, di attestazione del possesso dei requisiti di Ente Unico;

Ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie di cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere il riconoscimento nell'apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/14, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 10 marzo 2022;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/2830/2020»;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alla ATS Insubria, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di riconoscere SAN GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in via Borgovico 6, Como, C.F.: 02082110137, Ente Unico gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie:

- Cudes 002915 - RSD ARCHÈ, via Nazario Sauro 49, Menaggio
- Cudes 002778 - RSA ISTITUTO SUORE GIUSEPPINE, via Borgovico 6, Como
- Cudes 002858 - RSA ISTITUTO NIDASIO GALETTI, via S. Giovanni Bosco 13, Arosio;

2. di fare obbligo all'Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alla ATS di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di inviare il presente atto alla ATS Insubria, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Giuliana Sabatino

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**D.d.s. 22 febbraio 2022 - n. 2126****Approvazione del manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE,
INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Visti:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 112, comma 1, prevede che, fatte salve le eccezioni ivi previste, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è soggetta a comunicazione all'autorità competente;
- decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera della Giunta regionale 11 luglio 2012, n. IX/3745 «Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge regionale 7/2012»;
- la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. XI/2535 «Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006»;
- le deliberazioni della Giunta regionale del 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE - 2020-2023» e del 30 marzo 2020, n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE», che prevedono, al punto 3 del deliberato, di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari successivi atti applicativi tra cui l'approvazione delle modalità per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione nitrati;

Considerato che:

- la legge regionale 31/2008 all'art. 130 decies comma 5 prevede che «la Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge»;
- la d.g.r. 11 luglio 2012 n. IX/3745, recante le indicazioni di massima di cui al sopra citato articolo, al punto 2 del deliberato demanda al dirigente competente, con un apposito provvedimento, la definizione del «Manuale operativo dei controlli» e dei relativi verbali al fine di coordinare e standardizzare le modalità di applicazione dell'attività di controllo da parte degli enti competenti;

Visto il d.d.u.o. 10 ottobre 2012 - n. 8981 «Approvazione del manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati e della deroga nitrati», che alla luce delle recenti disposizioni si ritiene debba essere aggiornato e sostituito;

Ritenuto pertanto necessario approvare il manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il precedente manuale, approvato con d.d.u.o. 8981/2012, e risulta composto dai seguenti allegati:

- check list di controllo della direttiva nitrati, allegato A;
- check list di controllo relativa ai trasporti, allegato B;
- verbale di controllo della direttiva nitrati, con esito positivo, allegato C;
- il processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, al d.lgs. 152/2006, al d.m. 7 aprile 2006 ed alla l.r. 31/2008, redatto in applicazione

della l. n. 689/1981 e della l.r. 1/2012, allegato D;

- il verbale di primo accesso, allegato E;

Visto l'art. 17 della l.r. della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale, attribuite con deliberazione della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA

1. di approvare il manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce il precedente manuale, approvato con d.d.u.o. 8981/2012, e risulta composto anche dai seguenti allegati:

- check list di controllo della direttiva nitrati, allegato A;
- check list di controllo relativa ai trasporti, allegato B;
- verbale di controllo della direttiva nitrati, allegato C;
- il processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, al d.lgs. 152/2006, al d.m. 7 aprile 2006 ed alla l.r. 31/2008, redatto in applicazione della l. n. 689/1981 e della l.r. 1/2012, allegato D;

il verbale di primo accesso, allegato E;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Luca Zucchelli

_____ • _____

ALLEGATO 1



RegioneLombardia

Direzione Generale Agricoltura

***MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI
RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA NITRATI - 2021***

Sommario

- 1 Introduzione
 - 1.1 Glossario
 - 1.2 Campo di applicazione
 - 1.3 Obbiettivi
- 2 Soggetti coinvolti
 - 2.1 Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
 - 2.2 Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – AFCP) e Provincia di Sondrio
 - 2.3 Comuni
 - 2.4 Altri Enti
- 3 Obblighi delle imprese agricole
 - 3.1 Adempimenti amministrativi – ZVN (DGR 5171/2016 e DGR 2893/2020) e ZNVN (DGR 5418/2016 e DGR 3001/2020)
 - 3.1.1 Impresa esonerata dalla Comunicazione Nitrati
 - 3.1.2 Impresa tenuta alla Comunicazione Nitrati
 - 3.1.3 Impresa tenuta ad integrare la Comunicazione Nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica
 - 3.1.4 Modifiche sostanziali
 - 3.2 Obblighi relativi allo stoccaggio degli e.a.
 - 3.2.1 Stoccaggio dei letami
 - 3.2.2 Stoccaggio liquami
 - 3.3 Divieti spaziali e temporali
 - 3.3.1 Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e fertilizzanti
 - 3.3.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali assimilati
 - 3.3.3 Divieto di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo
 - 3.3.4 Divieto di accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti
 - 3.3.5 Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione
 - 3.4 Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzazione agronomica
 - 3.4.1 Dosi di applicazione degli e.a.
 - 3.4.2 Dosi di applicazione dei fertilizzanti diversi dagli e.a.
 - 3.4.3 Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato
- 4 Adempimenti relativi al trasporto degli e.a.
 - 4.1 Aziende agricole che effettuano movimentazioni di e.a. aziendali all'interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola

4.2 Aziende che effettuano movimentazione di effluenti aziendali da un'azienda o impresa agricola (cedente) verso un'altra azienda o impresa agricola diversa (cessionario o acquirente), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo).

5 Controlli

5.1 Tipologie di controllo

5.2 Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

5.3 Verifica del rispetto degli adempimenti

5.3.1 Verifica del rispetto degli adempimenti amministrativi

5.3.2 Verifica degli obblighi relativi agli stoccaggi (strutture di stoccaggio degli e.a./digestato)

5.3.3 Verifica dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati

5.3.4 Verifica del rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste

5.3.5 Verifica degli adempimenti sul trasporto di effluenti aziendali

5.3.6 Verifiche integrative per le aziende su cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

5.3.7 Verifica di effetti extra – aziendali e altri divieti

5.4 Esito del controllo e applicazione delle relative sanzioni

5.5 Reiterazione

5.6 Segnalazione all'autorità giudiziaria

6 Disposizioni di riferimento

6.1 Normativa comunitaria

6.2 Normativa nazionale

6.3 Normativa regionale

1 Introduzione

1.1 Glossario

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto successivo, situate all'interno del territorio nazionale;

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Attività agricola: una delle seguenti attività:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

Inadempienza/Infrazione/Violazione/Non conformità: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi.

Zona Vulnerabile ai Nitrati da origine agricola (ZVN): zone designate per Regione Lombardia in conformità all'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati") dalla DGR 2535/2019.

Zona Non Vulnerabile ai Nitrati da origine agricola (ZnVN): zone escluse dalle aree designate per Regione Lombardia in conformità all'art. 3 paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati") dalla DGR 2535/2019.

Sis.Co (Sistema delle Conoscenze): il Portale di regione Lombardia dedicato alle imprese agricole dal quale è possibile, tra l'altro, accedere al fascicolo aziendale e alla Procedura nitrati.

Procedura nitrati: procedura messa a punto da Regione Lombardia per la raccolta delle Comunicazioni nitrati.

Comunicazione nitrati: procedimento per comunicare a regione Lombardia le informazioni delle aziende relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri materiali e sostanze di cui al capitolo 1.2 comma 1 delle DGR 2893/2020 e 3001/2020.

1.2 Campo di applicazione

Il presente manuale si applica in tutte le aziende agricole, con o senza allevamento, ricadenti in zone vulnerabili (ZVN)¹ o in zone non vulnerabili (ZnVN) ai nitrati, che utilizzano i seguenti materiali o sostanze, destinati all'utilizzazione agronomica, anche in miscela tra loro:

- ✓ effluenti di allevamento
- ✓ digestato agro-zootecnico e agro-industriale
- ✓ acque reflue di industrie agroalimentari (escluse le acque di vegetazione dei frantoi oleari)
- ✓ fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010
- ✓ fanghi di cui al d.lgs 99/92

Il presente manuale disciplina i controlli in loco previsti dalle disposizioni regionali in applicazione della "direttiva nitrati", relativamente alla corretta modalità di distribuzione al suolo e di stoccaggio dei liquami e dei letami (effluenti di allevamento) provenienti da insediamenti zootecnici e delle altre fonti azotate.

La Comunicazione nitrati, presentata dalle aziende agricole interessate, ha valore preventivo rispetto alle iniziative che l'azienda intraprenderà nel corso dell'anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione all'azienda stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto normativo. La presenza di una situazione realmente non conforme si rileva solo tramite il sopralluogo realizzato presso l'azienda stessa, in esito al quale si eleverà la sanzione in presenza di non conformità accertata.

¹ Identificate ai sensi della DGR 2535/2019 del 26 novembre 2019.

1.3 Obbiettivi

Verificare la corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati"), volta a garantire la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati da fonte agricola e a ridurre l'impatto ambientale dell'attività agricola stessa attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

La "direttiva nitrati" si applica in Regione Lombardia tramite:

- il "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati", di cui alla DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893, con le limitazioni previste dal decreto n. 13468 del 6 novembre 2020, che ha aggiornato per l'anno 2021 le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel programma d'azione regionale previste dal decreto n. 3137 del 10 marzo 2020;
- le "Linee guida per le zone non vulnerabili", di cui alla DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001, con le limitazioni previste dal decreto n. 13468 del 6 novembre 2020, che ha aggiornato per l'anno 2021 le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel programma d'azione regionale previste dal decreto n. 3137 del 10 marzo 2020;

2 Soggetti coinvolti

2.1 Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce il manuale dei controlli ed i verbali di controllo comprensivi delle relative check-list;
- b) estrae annualmente il campione di aziende da assoggettare al controllo relativo all'applicazione della direttiva nitrati, in raccordo con l'Organismo Pagatore Regionale, a seguito dell'individuazione dei criteri di rischio e dell'applicazione degli stessi mediante analisi del rischio;
- c) irroga la sanzione amministrativa prevista dalla l.r. 31/2008 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 130 nonies comma 4;
- d) svolge attività di formazione dei funzionari regionali, provinciali e comunali cui sono affidati i compiti di controllo;
- e) monitora l'andamento e il corretto svolgimento dell'attività di controllo sull'applicazione regionale della "Direttiva nitrati".

2.2 Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – AFCP) e Provincia di Sondrio

- a) Gli AFCP/Provincia di Sondrio effettuano i controlli previsti dalla l.r. 31/2008 e s.m.i. secondo quanto disposto dall'art. 130 nonies comma 1 e conformemente a quanto previsto dal presente manuale di controllo predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
- b) Gli AFCP/Provincia di Sondrio informano la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi sui controlli effettuati e sul relativo esito.

2.3 Comuni

- a) I Comuni effettuano i controlli previsti dalla lr 31/2008 e s.m.i. ai sensi di quanto disposto dall'art. 130 nonies comma 2 e secondo quanto descritto dal presente manuale di controllo ai successivi punti;
- b) I Comuni irrogano le sanzioni amministrative previste dalla lr 31/2008 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 130 nonies comma 2;
- c) I Comuni informano la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi sui controlli effettuati e sul relativo esito.

2.4 Altri Enti

Ai sensi della legge regionale 31/2008 art 130 nonies comma 3 e del capitolo 9.2 lettera d) della DGR 2893/2020 e del capitolo 9.2 lettera c) della DGR 3001/2020, le autorità che hanno competenza in materia ambientale e/o sanitaria (Provincia, Comune, ATS, ARPA, Carabinieri Forestali, Forze di Polizia) effettuano controlli in loco a seguito di segnalazione.

3 Obblighi delle imprese agricole

Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal Programma d'azione in vigore nelle zone vulnerabili (di cui alla DGR 2893/2020) e dalle Linee guida nelle zone non vulnerabili (di cui alla DGR 3001/2020), in particolare devono rispettare:

- a) gli adempimenti amministrativi;
- b) gli obblighi relativi alla corretta utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati;
- c) gli obblighi relativi al corretto stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- d) gli obblighi connessi al trasporto di effluente zootecnico, se effettuato.

3.1 Adempimenti amministrativi – ZVN (DGR 5171/2016 e DGR 2893/2020) e ZNVN (DGR 5418/2016 e DGR 3001/2020) ²

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fanghi di depurazione, dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento è subordinata, fatti salvi i casi di esonero, alla presentazione a Regione Lombardia di una Comunicazione nitrati e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

² La DGR 2 marzo 2020 - n. XI/2893 "Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" è entrata in vigore il 07/03/2020; fino alla data del 06/03/2020, è stato in vigore il precedente Programma d'azione approvato con DGR 5171/2016, la cui validità è stata prorogata con DGR 23 dicembre 2019 n. XI/2709. Per le zone non vulnerabili, le "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sono state approvate con DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001; fino alla data del 3 aprile 2020, la DGR 5418/2016 costituiva la norma regionale di attuazione della direttiva nitrati per le zone non vulnerabili. Ai fini della verifica di coerenza delle conformità aziendali, per l'anno 2021 valgono le quantificazioni effettuate dal sistema informatizzato di Regione Lombardia a disposizione delle imprese (denominato "Procedura nitrati"), che adotta tabelle di riferimento, modalità di classificazione aziendale, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. relativi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 (DGR 2893/2020) e delle Linee guida per le zone non vulnerabili (DGR 3001/2020). Il Decreto n. 13468 del 06/11/2020 "Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati" ha aggiornato le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel Programma d'azione 2020-2023 per le zone vulnerabili già introdotte con decreto n. 3137 del 10 marzo 2020, distinguendo le misure che sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021 da quelle che diverranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2022.

La Comunicazione nitrati è modulata in relazione alla zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica.

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti, si fa riferimento alla DGR 5171/2016 e, dal 07/03/2020, dalla DGR 2893/2020 (Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili, valido per le aziende localizzate in ZVN) o dalla DGR 5418/2016 e, dal 04/04/2020 dalla DGR 3001/2020 (Linee guida per le aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati); si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora le strutture di allevamento siano ubicate in prevalenza in zona vulnerabile.

Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia ("Procedura nitrati"), accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>).

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- a. l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- b. l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- c. l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo informatico in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 – "Classificazione aziendale" della DGR n. 5171/2016 e della DGR n. 5418/2016³, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione nitrati, consente la compilazione della Comunicazione nitrati e, laddove richiesto, anche la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che utilizzano agronomicamente un elevato quantitativo di azoto.

³ La DGR 2 marzo 2020 - n. XI/2893 "Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" è entrata in vigore il 07/03/2020; fino alla data del 06/03/2020, è stato in vigore il precedente Programma d'azione approvato con DGR 5716/2016, la cui validità è stata prorogata con DGR 23 dicembre 2019 n. XI/2709. Per le zone non vulnerabili, le "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sono state approvate con DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001; fino alla data del 3 aprile 2020, la DGR 5418/2016 costituiva la norma regionale di attuazione della direttiva nitrati per le zone non vulnerabili. Ai fini della verifica di coerenza delle conformità aziendali, per l'anno 2021 valgono le quantificazioni effettuate dal sistema informatizzato di Regione Lombardia a disposizione delle imprese (denominato "Procedura nitrati"), che adotta tabelle di riferimento, modalità di classificazione aziendale, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. relativi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 (DGR 2893/2020) e delle Linee guida per le zone non vulnerabili (DGR 3001/2020). Il Decreto n. 13468 del 06/11/2020 "Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati" ha aggiornato le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel Programma d'azione 2020-2023 per le zone vulnerabili già introdotte con decreto n. 3137 del 10 marzo 2020, distinguendo le misure che sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021 da quelle che diverranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2022.

L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione che prende in considerazione il quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché l'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, può essere:

- esonerata dalla Comunicazione nitrati;
- tenuta alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

3.1.1 Impresa esonerata dalla Comunicazione Nitrati

In base alla DGR 5171/2016⁴, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in *zona vulnerabile* che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016⁵, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in *zona non vulnerabile* che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti, di cui all'allegato 12 della DGR n. 2893/2020 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Fanno eccezione le aziende, situate in *zona non vulnerabile* ed esonerate dalla Comunicazione nitrati, che producono e/o utilizzano meno di 1.000 Kg di azoto all'anno; queste sono tenute all'osservazione dei capitoli 3 ("Divieti di utilizzazione agronomica"), capitolo 4.1 ("Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"), capitolo 4.4 ("Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento") e capitolo 4.5 ("Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture MAS") delle Linee guida di cui alla DGR 3001/2020.

⁴ la classificazione aziendale prevista dalle DGR 2893/2020 e 3001/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2022, ai sensi del d.d.s. 6 novembre 2020 n. 13468

3.1.2 Impresa tenuta alla Comunicazione Nitrati

In base alla DGR 5171/2016⁵, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile (ZVN) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016⁶, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (ZnVN) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

3.1.3 Impresa tenuta ad integrare la Comunicazione Nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), in base alla DGR 5171/2016⁵, l'impresa localizzata in zona vulnerabile (ZVN) che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In base alla DGR 5418/2016⁶, ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (ZnVN) che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

⁵ la classificazione aziendale prevista dalle DGR 2893/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2022, ai sensi del d.d.s. 6 novembre 2020 n. 13468

⁶ la classificazione aziendale prevista dalle DGR 3001/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2022, ai sensi del d.d.s. 6 novembre 2020 n. 13468

N.B.: L'impresa intermediaria che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8⁷ del Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893 e delle Linee guida approvate con DGR 3001/2020

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

a) provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
b) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati;
- Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (esempio: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti⁸ su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione, se necessarie;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ai sensi del D.d.s n. 13468/2020, dal 1° gennaio 2021 i documenti citati ai punti "Contratti per la valorizzazione degli effluenti di allevamento" e "Relazioni tecniche" devono essere depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale su Sis.Co.⁹ entro la scadenza per la presentazione della comunicazione nitrati di ogni anno. Per l'anno 2021, la scadenza è il 31 di luglio 2021 per i nuovi contratti di valorizzazione, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre per tutti i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2021 e in corso di validità.

⁷ Il Contratto di valorizzazione può essere omesso in caso di cessione di effluenti zootecnici a fabbricanti di fertilizzanti di cui conserveranno, in alternativa, relativa fattura.

⁸ Il registro delle distribuzioni dei fertilizzanti (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) deve contenere almeno le seguenti informazioni (come da Allegato 12 del Programma d'azione – DGR 2893/2020):

- Dati da ricavare dalla Procedura nitrati (compilazione facoltativa): tipo di e.a. (liquido, solido compostato, solido non compostato): quantità; contenuto in Azoto, P2O5, K2O.
- Distribuzioni effettuate nell'anno solare: data distribuzione; tipologia prodotto distribuito (solido/liquido); quantità distribuita; superficie oggetto di distribuzione; modalità di distribuzione; località della distribuzione/appezzamento o unità gestionale indicato nel documento cartografico; coltura praticata; contenuto in Azoto, P2O5, K2O (dati facoltativi); firma dell'impresa.

⁹ Entro 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione nitrati; relativamente al solo anno 2021 è consentita una proroga fino al 31 luglio per il caricamento in repository dei contratti di valorizzazione stipulati nell'anno stesso, mentre la scadenza per il caricamento di contratti già in essere (valenza pluriennale) è il 31/12/2021

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, devono esplicitare nella Procedura nitrati i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR 2893/2020 e delle Linee guida approvate con DGR 3001/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR 2893/2020 e delle Linee guida approvate con DGR 3001/2020, specificando il soggetto fornitore.

Inoltre, le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti, con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi;
- provvedere alla redazione del PUA.

Le aziende che producono digestato devono:

- se digestato agrozootecnico, così come definito al punto 6.2.3 – “Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica”, comma 1 a) del Programma d'Azione, deve rispettare i valori limite previsti dalla parte A dell'Allegato 3 del PdA nitrati 2021-2023¹⁰;
- se digestato agroindustriale, così come definito al di cui al punto 6.2.3 – “Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica”, al comma 1 b) del Programma d'Azione, deve rispettare i valori limite previsti dalla parte B dell'Allegato 3 del DM PdA nitrati 2021-2023¹¹.

Per tanto è necessario verificare il rispetto di tali parametri, richiedendo i certificati di analisi che attestino il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato; nei casi previsti dalla DGR 2893/2020 e dalla DGR 3001/2020 (paragrafo 2.4, comma 4) deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2893/2020 e DGR 3001/2020.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Si fa presente che, ai sensi del Decreto n. 13468 del 06/11/2020, la validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati pregresse classificate come “conformi” a partire

¹⁰ Discende dalla parte A dell'Allegato IX del DM 5046 del 2016

¹¹ Discende dalla parte B dell'Allegato IX del DM 5046 del 2016

dall'anno 2017 è mantenuta nell'anno 2021, fatto salvo l'obbligo di aggiornamento nel caso di modifiche sostanziali o che causano la perdita della conformità aziendale. Le imprese che hanno presentato una Comunicazione nitrati come "Programma Operativo Aziendale semplificato" (POAs) nell'anno 2016 e che successivamente non ne hanno presentate altre, sono tenute a presentare una nuova Comunicazione nitrati nel 2021, entro i termini stabiliti dal decreto n. 15621 del 11/12/2020, in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla presentazione della precedente comunicazione.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce "modifiche sostanziali" (vedi paragrafo seguente).

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei seguenti casi:

- a) qualora subentrino nell'impresa agricola *modifiche sostanziali* riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento;
- b) qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali, che determinino la non conformità dell'azienda;
- c) qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati.

Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Qualora, invece, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche previste per la "campagna nitrati" dell'anno successivo a quello oggetto del controllo.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

La Comunicazione nitrati deve essere presentata entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che definisce le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati.¹²

3.1.4 Modifiche sostanziali

In base alle DGR 2893/2020 e 3001/2020, per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;

¹² Per l'anno 2021, il riferimento è il Decreto n. 15621 del 11/12/2020 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2021, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalla d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e d.g.r. n. 3001/2020 (le zone non vulnerabili)", che definisce la data di avvio della campagna nitrati 2021 a partire dal 12 gennaio 2021. Per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Lombardia, la scadenza per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione è fissata al 30 giugno 2021.

- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA) ai sensi della DGR n. 3826/2015 allegato B;
- g) aumento o diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- k) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

3.2 Obblighi relativi allo stoccaggio degli e.a.

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento, ad eccezione delle aziende esonerate localizzate in zona non vulnerabile, che producono/utilizzano meno di 1.000 Kg di azoto all'anno, devono:

- ✓ rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- ✓ garantire la funzionalità e l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

Si riportano i principali obblighi previsti dal Programma d'azione per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento.

3.2.1 Stoccaggio dei letami

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio,

calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;

nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

3.2.1.1 Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

3.2.1.2 Accumulo di letame temporaneo su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc...

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da

garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Le aziende in zona non vulnerabile localizzate in area svantaggiata di montagna,¹³ esonerate dalla Comunicazione nitrati e che producono/utilizzano un quantitativo di azoto al campo all'anno compreso fra 1.000 Kg e 3.000 Kg, possono prevedere, in alternativa, metodi e sistemi di stoccaggio del letame semplificati, anche mobili o non strutturati, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida; per evitare la formazione di liquidi di sgrondo, ove possibile dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche e/o prevedere sistemi di convogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo, utilizzando anche strutture già esistenti.

3.2.2 Stoccaggio liquami

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di coperture atte ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

3.2.2.1 Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i

¹³ Ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-20 di Regione Lombardia, allegato B – Classificazione territoriale

medicai;

b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

3.2.2.2 Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

3.2.2.3 Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso al digestore

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

3.3 Divieti spaziali e temporali

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che

concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti stabiliti dalla normativa vigente sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda.

3.3.1 Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e fertilizzanti

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000¹⁴, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- nei giorni di pioggia¹⁵ e nei giorni immediatamente successivi;
- nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio per i letami e i fertilizzanti quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stadio fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici

¹⁴ Per limitrofi si intendono i terreni immediatamente confinanti con i terreni ricadenti nei Siti Natura 2000.

¹⁵ Per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

particolari;

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i fertilizzanti utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate e per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Divieti di utilizzazione specifici per i letami e materiali assimilati:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione
- in golena entro argine¹⁶, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

Divieti di utilizzazione specifici per i fertilizzanti:

- sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

3.3.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali assimilati

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- Nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per liquami e assimilati, acque reflue quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente

¹⁶ Golena: Porzione di territorio compresa tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, costituente l'alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria (cfr. PAI). Golena aperta: Porzione dell'area golenale compresa tra un argine golenale o un argine maestro e l'alveo inciso; Golena chiusa: porzione di territorio compresa tra l'argine maestro e l'argine golenale.

- erbaio autunno vernino
- cereale autunno vernino
- cover crop (a sovescio primaverile)
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, quando sono utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate;
- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare¹⁷)

¹⁷ Zona montana: zona individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Zona collinare: zona Individuata con codice ISTAT.

ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;

- nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA);
- se si utilizzano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazioni con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM);
- su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto) o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra cui:
 - a) dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
- nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
 - a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

3.3.3 Divieto di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso solo per il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non per i materiali assimilati ai letami come i digestati) e deve essere effettuato ai soli fini della utilizzazione agronomica per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

L'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni è vietato:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;
- a 50 metri dalle case sparse.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

3.3.4 Divieto di accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

3.3.5 Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto

- diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
 - 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
 - 7) interessati da boschi naturali;
 - 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
 - 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
 - 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
 - 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 - 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
 - 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
 - 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
 - 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 - 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) ¹⁸;
 - 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
 - 18) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio (di questi, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, mentre i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento) se utilizzati su: prato stabile o prato permanente; erbaio autunno vernino; cereale autunno vernino; cover crop (a sovescio primaverile); colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo; colture arboree con inerbimento permanente; terreni con residui colturali; terreno in fase di

¹⁸ In base alla DGR 2031/2014: "L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale". La D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2021 con D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031". Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati in questo D.d.s. e vengono riportati anche nell'Allegato 4 della DGR n. 4306/2021 – Regime di condizionalità per l'anno 2021.

preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Il periodo di divieto è invece di 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, se utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate.

3.4 Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzazione agronomica

3.4.1 Dosi di applicazione degli e.a.

- ✓ La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare, in ogni singola azienda o allevamento e per anno, i 170 Kg per ettaro di SAU in zona vulnerabile (ZVN) e i 340 Kg per ettaro di SAU in zona non vulnerabile (ZnVN) (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), intesa come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende in zona vulnerabile, ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

I limiti d'uso di 170 e 340 Kg/ha/N/anno sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue, di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR 2893/2020 e alle Linee guida approvate con DGR 3001/2020.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture.

- ✓ Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato 2 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui al Programma d'Azione nitrati e alle Linee guida, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
- ✓ I limiti d'uso di 170 e 340 kg di N/ha/anno sono comprensivi:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b) delle acque reflue così come definite nel Programma d'azione nitrati (DGR 2893/2020) e nelle Linee guida (DGR 3001/2020).

3.4.2 Dosi di applicazione dei fertilizzanti diversi dagli e.a.

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
- ✓ I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura

nitrati in Sis.Co., purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.

- ✓ L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

3.4.3 Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato

- ✓ Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili e per le zone non vulnerabili.
- ✓ L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili e di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
- ✓ Per calcolare il quantitativo di azoto presente devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

4 Adempimenti relativi al trasporto degli e.a.

4.1 Aziende agricole che effettuano movimentazioni di e.a. aziendali all'interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola

Indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa stessa o soggetto terzo)

- ✓ Le imprese sono obbligate a giustificare il trasporto di effluente all'interno della stessa azienda mediante il "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti in applicazione del Programma di azione nitrati";
- ✓ I dati relativi al materiale trasportato devono trovare riscontro nel "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti in applicazione del Programma di azione nitrati" nel quale sono individuate le superfici aziendali utilizzate per lo spandimento;
- ✓ Per distanze superiori a 40 Km in linea d'aria, il trasporto deve essere giustificato da apposita registrazione¹⁹, effettuata mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS); copia della registrazione deve essere conservata presso l'azienda, a disposizione per eventuali controlli, per almeno due anni.

¹⁹ ad eccezione degli "Intermediari di gestione effluenti di allevamento" che effettuano essi stessi il trasporto.

4.2 Aziende che effettuano movimentazione di effluenti aziendali da un'azienda o impresa agricola (cedente) verso un'altra azienda o impresa agricola diversa (cessionario o acquirente), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo).

Devono garantire che il trasporto sia sempre accompagnato dal "documento di accompagnamento":

- ✓ Le imprese sono tenute a giustificare il trasporto di effluenti da una azienda all'altra mediante il "Documento di accompagnamento", solo in caso di obbligo del "Documento di trasporto" (DDT);
- ✓ Il "documento di accompagnamento" deve contenere le seguenti informazioni:
 - ✓ estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - ✓ numero e data del documento;
 - ✓ estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
 - ✓ descrizione del materiale trasportato e quantità;
 - ✓ data di uscita del materiale (che può coincidere con quella del documento);
- ✓ la compilazione del "documento di accompagnamento" deve essere fatta prima del trasporto ed è a cura dell'impresa cedente, fatti salvi diversi accordi assunti tra le parti;
- ✓ il "documento di accompagnamento" può essere sostituito dal "documento di trasporto" (DDT), purché quest'ultimo contenga le informazioni sopra richiamate, oppure da una copia cartacea della Comunicazione nitrati valida con allegata copia dei contratti di valorizzazione in essa registrati;
- ✓ nel caso in cui siano effettuati più trasporti verso una medesima azienda cessionaria, il "documento di accompagnamento" potrà essere unico e dovrà contenere le informazioni relative a ciascun trasporto effettuato;
- ✓ in caso di trasporti a distanze superiori a 40 km, il tragitto dovrà essere registrato²⁰ ogni volta mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS). Copia della registrazione deve essere conservata presso l'azienda, a disposizione per eventuali controlli, per almeno due anni.

5 Controlli

5.1 Tipologie di controllo

I controlli sulla corretta applicazione della direttiva nitrati sono distinguibili in:

- a. **Controlli amministrativi** che riguardano la verifica dei contenuti della Comunicazione nitrati presentata, annualmente o a cadenza pluriennale a seconda dei casi, dall'impresa. La Procedura nitrati, strumento obbligatorio mediante il quale avviene la predisposizione e presentazione della Comunicazione nitrati annuale, esercita anche un controllo amministrativo sui dati immessi, tramite le verifiche di conformità dell'impresa ai vincoli stabiliti dal presente Programma d'Azione in vigore. La presenza di queste conformità/non conformità, trattandosi di comunicazione preventiva d'intenti

²⁰ ad eccezione degli "Intermediari di gestione effluenti di allevamento" che effettuano essi stessi il trasporto. A partire dal 1° gennaio 2022 anche gli intermediari avranno l'obbligo di tracciamento per tragitti superiori ai 40 km in linea d'aria.

da parte dell'impresa, ha il valore di segnalazione all'azienda stessa di una situazione potenzialmente adeguata o non adeguata al disposto normativo.

- b. **Controlli a campione in loco** eseguiti nella misura stabilita dalla normativa di riferimento. Nel caso di controlli sull'applicazione della Direttiva nitrati, ai sensi del DM 25 febbraio 2016, il controllo va effettuato su un campione di aziende costituito da:
- o 4% di imprese soggette alle regole del Programma d'Azione, sia soggette che esonerate alla Comunicazione nitrati, di cui devono far parte:
 - 5% di imprese ubicate nei siti della Rete Natura 2000, distribuite in modo uniforme nel territorio regionale interessato dalle zone vulnerabili;

Il campione dei controlli viene elaborato sulla base di un'analisi del rischio, che si basa sulla valutazione delle informazioni presenti nelle basi di dati regionali e i contenuti delle Comunicazioni nitrati.

- c. **Controlli a seguito di segnalazione presentata all'autorità competente.** I controlli sono eseguiti dalle autorità che hanno competenza in materia ambientale e/o sanitaria (Provincia, Comune, ATS²¹, ARPA, Carabinieri Forestale, Forze di Polizia), a seguito di segnalazione pervenuta.

5.2 Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

Nelle aziende estratte a campione per il controllo sulla corretta applicazione della Direttiva nitrati, la verifica avviene tramite la compilazione delle apposite check-list, in cui i controllori appongono una croce (X) solamente sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo, e dei relativi verbali con l'esito del controllo, di seguito elencati:

- Allegato A: check-list dei controlli, effettuati da Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (Uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - AFCP) e Provincia di Sondrio, per la verifica degli adempimenti relativi alla Direttiva nitrati cui sono soggette le imprese;
- Allegato B: check-list dei controlli effettuati dai Comuni, per la verifica degli obblighi relativi al trasporto di effluente;
- Allegato C: verbale di controllo della Direttiva nitrati in caso di esito positivo del controllo (assenza di accertamento di violazioni);
- Allegato D: verbale di controllo della Direttiva nitrati in caso di esito negativo del controllo (con accertamento di violazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l.r. 31/2008 art. 130 decies)²²

²¹ Agenzia di Tutela della Salute (ex ASL)

²² Processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della "direttiva nitrati" di cui alla direttiva 676/91/CEE, al D.Lgs. 152/2006, al D.M. 25 febbraio 2016 ed alla L.R. 31/2008, redatto in applicazione della L. n. 689/1981 e della L.R. 1/2012.

5.3 Verifica del rispetto degli adempimenti

5.3.1 Verifica del rispetto degli adempimenti amministrativi

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo.

Si ha infrazione se:

- Mancano i documenti richiesti dalle DGR 2893/2020 e 5171/2016: copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o dell'aggiornamento della Comunicazione, se necessario; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico) con l'individuazione degli appezzamenti aziendali; planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; relazioni tecniche (se necessario) che devono essere depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di Sis.Co. ; registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità²³; altra documentazione necessaria a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.
- Non è stata presentata la Comunicazione nitrati (per la quale è necessario fare segnalazione in procura), e/o è stata presentata oltre i termini previsti²⁴.
- Non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati, se necessario (in questa fattispecie si comprende anche il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali), e/o non è stata aggiornata nei termini previsti. Si fa presente che, in base alla DGR 2893/2020, nel caso di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati a seguito dell'introduzione di modifiche sostanziali, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati. Una modifica sostanziale introdotta nell'anno del controllo non determina per l'impresa un obbligo ad aggiornare la Comunicazione nitrati nell'anno del controllo stesso, ma nell'anno successivo. Nel caso in cui il controllore accertasse che l'azienda, a causa di introduzione di modifiche sostanziali, non rispetta uno o più degli impegni previsti (obblighi relativi alle strutture di stoccaggio, rispetto dei massimali previsti: azoto zootecnico al campo o MAS, ecc.), rileverà infrazione nell'ambito del corrispondente impegno violato ma non a livello amministrativo. Si precisa però che ai sensi della DGR 2893/2020 (Allegato A, punto 8) ogni variazione alle movimentazioni di effluente di allevamento e/o di digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione degli effluenti e deve essere riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre

²³ per l'anno 2021: in caso di contratti stipulati prima del 01.01.2021 ed in corso di validità nel 2021, possono essere caricati entro il 31.12.2021; i contratti scaduti il 31.12.2020 e rinnovati tal quali nel 2021, possono essere caricati entro il 31.07.2021; dopo il 31.07.2021, in caso di variazioni inerenti alla movimentazione dell'e.a. rispetto a quanto registrato nella Comunicazione nitrati e nel/i contratto/i di valorizzazione, il/i nuovo/i contratto/i va/vanno caricato/i contestualmente alla presentazione della variazione della CN e comunque non oltre l'1.11.2021

²⁴ Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazione nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati obbligatoria ai termini di Legge. In caso di preavviso, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati presentata anteriormente al preavviso formale del controllo.

la data del 1° novembre. Si ricorda che un aumento o una diminuzione maggiore di 3000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito rientra tra le modifiche sostanziali; pertanto, la mancata presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati nelle scadenze previste sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Aggiornamento della Comunicazione nitrati" se riguarda un quantitativo di azoto maggiore di 3000 kg, mentre sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Contratti di acquisizione (o di cessione) inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti" se riguarda un quantitativo di azoto inferiore o uguale a 3000 kg.

- Si ricorda che per l'anno 2021, il caricamento dei contratti di valorizzazione aveva ha la scadenza del 30 giugno, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per i contratti sottoscritti prima del 1 gennaio 2021 e ancora in corso di validità.
- Il registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.
- Per le aziende soggette ad AIA:
 - ✓ non è presente l'autorizzazione AIA (per cui è necessario fare segnalazione in procura);
- È stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero di capi, nelle dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda. Si rileva invece infrazione se si riscontra:
 - a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);
 - b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della Comunicazione nitrati.
- Per le aziende che producono digestato:
 - ✓ non è presente il registro dei materiali di ingresso nell'impianto
- Se l'azienda acquisisce o cede effluenti di allevamento e/o digestato:
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono in corso di validità;
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono inseriti nella Comunicazione nitrati;
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di Sis.Co. nei termini previsti.
- In presenza in azienda di impianti di trattamento quali separatori solido/liquido, impianti di produzione di biogas, impianti di riduzione dell'azoto, ecc., il controllore verifica, in relazione alla Comunicazione nitrati presentata:
 - la presenza degli impianti;
 - l'esistenza di documentazione a garanzia delle caratteristiche tecniche degli impianti presenti in azienda, comprovante la coerenza con i contenuti della Comunicazione nitrati presentata;
 - l'eventuale registro delle matrici che alimentano l'impianto, qualora previsto nell'autorizzazione ambientale al funzionamento dell'impianto;
- Se l'azienda utilizza fanghi di depurazione, mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati.

Il controllore può richiedere al momento del contatto con l'azienda, che gli vengano anticipati i documenti amministrativi (registro delle fertilizzazioni, planimetrie, fatture concimi, contratti di valorizzazione, ecc) se relativi a controlli svolti sulle comunicazioni dell'anno precedente.

NB. 1) Le aziende che sono esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli e divieti, dosi previste) per la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle fertilizzazioni

2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a. a terzi, le aziende esonerate devono possedere anche un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.

3) Per tutte le tipologie aziendali (aziende esonerate e non esonerate): in caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di e.a. ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda.

5.3.2 Verifica degli obblighi relativi agli stoccaggi (strutture di stoccaggio degli e.a./digestato)

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2893/2020 e 5171/2016) deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare²⁵.

La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

- 90 giorni per letame e assimilati (per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità minima di stoccaggio è 120 giorni);
- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con tipologie di allevamento diverse da quelle del punto precedente.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha

²⁵ In caso di strutture di stoccaggio insufficienti rispetto ai vincoli normativi, è possibile calcolare i giorni di carenza tramite il seguente calcolo:

- Giorni di stoccaggio presenti (a);
- Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa (b);
- Giorni di stoccaggio mancanti: (c) = (b) – (a);
- Percentuale di carenza rispetto a limite obbligatorio: (c)/(b)*100.

caratteristiche di palabilità. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi") nel processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari Regionale – BDR, del Sistema Informativo Veterinario Nazionale – BDN, del Registro di stalla, o del fascicolo aziendale Sis.Co.) e presenza media indicata nella Comunicazione nitrati: 10% per i bovini, 15% per i suini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluo e di azoto da e.a. La tolleranza non viene applicata per le aziende in AIA.

Il controllore verifica, inoltre, la conformità alle seguenti prescrizioni:

- realizzazione delle opere di mitigazione paesaggistica nelle vasche fuori terra, con riferimento alle prescrizioni del permesso a costruire, per le strutture di stoccaggio realizzate in ZVN a partire dal 1° gennaio 2012 (in quanto tali opere sono previste dalle prescrizioni VAS del programma d'azione di cui alla DGR 5171/2016);
- rispetto del divieto di localizzazione delle strutture di stoccaggio realizzate ex novo a partire dal dicembre 2007 in zone ad alto rischio di esondazione, ai sensi della vigente normativa (fascia A definita nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI - approvato con DPCM 24 maggio 2001). Sono esclusi dai vincoli di cui sopra la realizzazione o l'adeguamento di strutture in aziende esistenti;
- presenza di stoccaggi per il liquame separati (doppia vasca o vasca singola con divisorio che individui due bacini) ove sussista produzione annua di azoto da effluenti superiore a 6.000 kg, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento delle esistenti a partire dal dicembre 2007.

Il controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria quotata delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria delle strutture di stoccaggio non quotata o in caso di assenza di planimetria, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo.
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione nitrati, procedendo alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità e di manutenzione dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a.

Si ha infrazione nel caso:

- ✓ siano assenti le strutture di stoccaggio necessarie;
- ✓ le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- ✓ sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale;
- ✓ lo stato di funzionalità o di manutenzione dell'impianto di raccolta e stoccaggio non sia adeguato a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni.

5.3.3 Verifica dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore AFCEP/Provincia di Sondrio, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

5.3.4 Verifica del rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste

Si ha infrazione:

- ✓ nel caso di superamento del massimale previsto di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale²⁶ (170kg/ha/anno in ZVN e 340kg/ha/anno in ZnVN), distribuito sui terreni aziendali.
- ✓ qualora la quantità apportata di azoto totale (come azoto efficiente) superi le esigenze delle singole colture previste dai MAS (Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture)²⁷.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle singole colture effettuando un bilancio che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;

²⁶ Il "quantitativo medio aziendale" va inteso e calcolato tenendo conto, all'interno della SAU, dei soli terreni effettivamente interessati dall'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (anche nell'ambito di una rotazione colturale pluriennale) e non dei terreni che, sebbene inseriti nel Fascicolo aziendale, non siano oggetto di spandimento.

²⁷ Per quanto riguarda la verifica dei MAS, va considerata la media a livello di coltura e non la media aziendale.

- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate;
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

Il controllore, inoltre, verifica, se rilevabile, che le distribuzioni siano effettuate a bassa pressione e con rispetto dell'obbligo di interrimento degli effluenti di allevamento liquidi (liquame ed assimilati) entro le 12 ore dalla distribuzione.

5.3.5 Verifica degli adempimenti sul trasporto di effluenti aziendali

Con riferimento agli elementi definiti dalla DGR 2893/2020 e dalla DGR 3001/2020, il controllo dei trasporti di effluenti di allevamento è competenza dei Comuni e riguarda:

- a) Il trasporto degli effluenti di allevamento all'interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola;
- b) il trasporto degli effluenti di allevamento da un'azienda o impresa agricola (cedente) verso un'altra azienda o impresa agricola (cessionario o acquirente).

Nel caso a), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa stessa o soggetto terzo), il controllore del Comune è tenuto a verificare la presenza di:

- Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti

Nel caso b), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo), il controllore del Comune è tenuto a verificare la presenza del "documento di accompagnamento" con le informazioni individuate in precedenza nel presente manuale.

Tale documento deve sempre accompagnare il trasporto di effluente di allevamento; il "documento di accompagnamento" può essere sostituito dal "documento di trasporto", purché quest'ultimo contenga le informazioni previste per il "documento di accompagnamento", oppure da una copia cartacea della Comunicazione nitrati in corso di validità con allegata copia dei contratti di valorizzazione degli effluenti trasportati.

In caso di trasporto di effluente a distanze superiori a 40 km dal centro aziendale, è necessario verificare, oltre a quanto sopra previsto, la registrazione del trasporto stesso mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS).

5.3.6 Verifiche integrative per le aziende su cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;

- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
- 7) interessati da boschi naturali;
- 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
- 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) ²⁸;
- 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
- 18) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio (di questi, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, mentre i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento) se utilizzati su: prato stabile o prato permanente; erbaio autunno vernino; cereale autunno vernino; cover crop (a sovescio primaverile); colture che

²⁸ In base alla DGR 2031/2014: "L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale". La D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2021 con D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031". Tutti comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati in questo D.d.s.

utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo; colture arboree con inerbimento permanente; terreni con residui colturali; terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Il periodo di divieto è invece di 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, se utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate.

5.3.7 Verifica di effetti extra – aziendali e altri divieti

La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 3) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 4) si considera abbia effetti extra – aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Il controllore deve inoltre rilevare l'eventuale presenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, dovuta alla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti.

5.4 Esito del controllo e applicazione delle relative sanzioni

Si ha violazione quando il controllore rileva infrazione ad uno o più impegni elencati nella sezione "Esito del controllo" delle check-list di verifica degli impegni (Allegato A e Allegato B per i trasporti).

Il controllo in loco effettuato presso l'azienda agricola che si conclude con l'accertamento di una o più infrazioni (cosiddetto "esito negativo"), comporta la redazione del relativo verbale di accertamento (Allegato D) e la contestazione dell'infrazione commessa. La sanzione irrogata può essere pagata in forma ridotta, pari al doppio dell'importo minimo, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di notifica della violazione stessa, così come definito dall'art. 16 della legge 689/1981, e deve essere stabilita in base alla categoria di infrazione rilevata, così come stabilito dall'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i.

La determinazione dell'entità della sanzione amministrativa avviene secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 1, 2, 3 di cui alla DGR 3745/2012, che individuano le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., suddivise in inosservanze agli adempimenti:

- amministrativi
- riguardanti l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati
- riguardanti lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati.

In presenza di infrazioni appartenenti a categorie diverse, la sanzione in misura ridotta deve essere pari alla sommatoria del doppio degli importi minimi di ciascuna categoria riscontrata.

I controllori degli AFCP trasmettono al termine della campagna un elenco riportante l'esito dei controlli a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, tale trasmissione deve avvenire in formato elettronico tramite EDMA o per mezzo di posta elettronica certificata (agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

I controllori degli AFCP inseriscono i verbali di accertamento ad esito negativo (presenza di infrazione) nella cartella condivisa con DGA.

I controllori della Provincia di Sondrio trasmettono al termine della campagna un elenco riportante l'esito dei controlli e i verbali di accertamento ad esito negativo a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, tale trasmissione deve avvenire in formato elettronico tramite EDMA o per mezzo di posta elettronica certificata (agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

Nel caso in cui siano accertate infrazioni che comportano la violazione di altre disposizioni normative oltre quelle inerenti all'applicazione della Direttiva nitrati, i controllori indicano nel verbale le disposizioni violate e trasmettono il verbale di accertamento alle relative autorità competenti per le rispettive sanzioni.

Nel caso in cui, a seguito del controllo con accertamento di irregolarità e conseguente applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta da parte dell'organo di controllo (AFCP/Provincia di Sondrio o Comune), l'impresa sanzionata non paghi la sanzione entro i termini previsti, Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, per la parte relativa ai controlli di cui all'art. 130 nonies comma 1 della l.r. 31/2008 e s.m.i., ed il Comune, per quelli relativi all'art. 130 nonies comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i., procedono all'adozione del provvedimento di ordinanza di ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa.

Esaminati eventuali scritti difensivi e/o effettuate le audizioni previsti ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa ingiunta avviene secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 1, 2, 3 di cui alla DGR 3745/2012, che individuano le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., suddivise in inosservanze agli adempimenti:

- amministrativi
- riguardanti l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati
- riguardanti lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati.

Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravità, unitamente agli altri elementi di valutazione, così come previsti dall'art 11 della legge 689/1981. In presenza di due o più fattispecie di irregolarità, correlate alla medesima categoria di inosservanza, ai sensi dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., la sanzione ingiunta corrisponde a quella relativa alla fattispecie più grave; in presenza di due o più fattispecie di irregolarità, correlate a diverse categorie di inosservanze, ai sensi dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., deve essere comminata una sanzione pari alla sommatoria degli importi applicati alle diverse categorie di violazione.

In caso di controlli effettuati da altre amministrazioni competenti, così come elencati al capitolo 9.2.1 lettera d) della DGR n. 2893/2020 e al capitolo 9.2.1 lettera c) della DGR n.3001/2020, i cui esiti comportino l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i., i relativi verbali di accertamento devono essere inviati a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Piazza Città di Lombardia 1

– 20124 Milano tramite posta elettronica certificata (agricoltura@pec.regione.lombardia.it) o tramite EDMA.

I verbali di accertamento devono riportare le seguenti informazioni:

- dati che chiaramente riconducano all'azienda sanzionata (CUAA aziendale, codice fiscale o partita IVA);
- la causale del versamento: "CUAA dell'azienda - Direttiva nitrati - Sanzioni Amministrative ex LR. 31/2008, art. 130 decies";

L'IBAN bancario per il versamento: IT58 Y030 6909 7900 0000 0001918.

Il pagamento può essere effettuato anche tramite la piattaforma digitale PagoPA accedendo al portale pagamenti di Regione Lombardia nella sezione "NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta" al link:

<https://pagamentiinlombardia.servizirl.it/pa/home.html>

Nella schermata iniziale del portale nella casella "selezione Ente" digitare: Regione Lombardia, selezionarlo, far scorrere la pagina vs il basso e scegliere "NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta".

In caso di controlli relativi all'applicazione della Direttiva nitrati effettuati da enti competenti, che mettano in luce irregolarità relative al trasporto di effluenti di allevamento, va fatta, al Comune territorialmente di competenza, opportuna segnalazione, così come stabilito dall'art. 130 nonies, comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i.

5.5 Reiterazione

Nel caso di reiterazione delle fattispecie di cui all'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e s.m.i. ed elencate nelle tabelle 1, 2, 3 di cui alla DGR 3745/2012, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8 bis della legge 689/1981.

L'art. 8 bis prevede che si abbia reiterazione quando:

- nei cinque anni successivi²⁹ alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo³⁰, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole;
- più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo³¹.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Pertanto, sono considerate della stessa indole le violazioni alla medesima "fattispecie di violazione" individuata nelle tabelle 1, 2 e 3 presenti di cui alla DGR 3745/2012. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

²⁹ a partire dalla data in cui la sanzione viene notificata al trasgressore

³⁰ decreto ingiuntivo

³¹ decreto ingiuntivo

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, quindi nel medesimo anno.

5.6 Segnalazione all'autorità giudiziaria

La segnalazione alla competente autorità giudiziaria è obbligatoria:

- quando viene rilevato un comportamento rilevante penalmente in base a quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006;
- quando un'azienda non ha presentato la Comunicazione nitrati, pur essendone tenuta
- quando un'azienda non ha l'autorizzazione IPPC/AIA, pur essendone tenuta (direttiva IED 2010/75/EU; d.lgs. 46/2014).

In questi casi, la sanzione relativa al controllo nitrati non viene comminata, ma sul verbale di accertamento si indicano in nota le motivazioni e la situazione riscontrata.

6 Disposizioni di riferimento

6.1 Normativa comunitaria

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

6.2 Normativa nazionale

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e s.m.i.;
- Decreto Interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134".

6.3 Normativa regionale

- Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- DGR 26 novembre 2019 n. XI/2535 avente ad oggetto: "Designazione di nuove aree vulnerabili ai sensi dell'art. 92 del d.lgs.152/2006";
- DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893 e relativi allegati "Approvazione del Programma d'azione per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-23";

- DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001 e relativi allegati "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE";
- D.d.s. 10 marzo 2020 n. 3137 ("Chiarimenti sul Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati");
- DGR 13468 del 6/11/2020 ("Disposizioni attuative per l'anno 2021 del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle Linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati");
- DGR 3745 del 11 luglio 2012 "Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge regionale 7/2012.



Regione Lombardia

ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

**PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**

Legenda:

NN Non Necessario; **NP** Non Pertinente; **NV** Non Verificabile; **AIA**: autorizzazione integrata ambientale;
ZVN: zona vulnerabile ai nitrati; **ZnVN**: zona non vulnerabile ai nitrati; **e.a.**: effluenti di allevamento

Controllo Applicazione Direttiva Nitrati anno <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 202_	
Azienda con superfici che ricadono in ZVN:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Azienda a controllo CGO1 anno 202 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 202_	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Azienda a controllo anche per:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE AZIENDALI

a – Azienda localizzata in ZVN:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Per tutte le aziende, indicare:	
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ettari – are):	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati (ettari – are):	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di effluenti di allevamento/fertilizzanti minerali

b – Azienda zootecnica:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI: Indicare la tipologia di animali presente in azienda:	
Se SI: Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.c):	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

c – Azienda non zootecnica:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI: Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	---

e – L'azienda utilizza fanghi di depurazione (se SI, compilare punto 1.g):	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---

f – L'azienda produce digestato (se SI, compilare punto 1.d):	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	---

g – classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluenti di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli effluenti di allevamento – AZIENDE IN ZVN		
Classe	Descrizione	
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da fertilizzanti minerali	<input type="checkbox"/>
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con > 500 UBA	<input type="checkbox"/>



ALLEGATO A VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

h – classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluenti di allevamento o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a. – AZIENDE NON IN ZVN (ZONE ORDINARIE)		
CLASSE	DESCRIZIONE	
1	Aziende che producono/utilizzano <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
2	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
3	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.	<input type="checkbox"/>
4	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI				
1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
1.a – Se Azienda non esonerata:				
Presentazione della Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Aggiornamento della Comunicazione nitrati, se dovuto (compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento entro i termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati dei documenti cartografici (es.: C.T.R. 1:10.000 o piano grafico riprodotto in Sis.Co.), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Presenza delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Relazioni tecniche depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Presenza di altri documenti necessari a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi (specificare quali documenti:)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Comunicazione nitrati completa e non difforme dalla situazione aziendale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
1.b – In tutte le Aziende				
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
1.c – Se Azienda soggetta ad AIA:				
Presenza di autorizzazione AIA	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
1.d – Se Azienda che produce digestato				
Presenza e tenuta del registro dei materiali di ingresso nell'impianto (qualità e quantità) o documentazione equivalente ¹⁾	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Presenza delle analisi del digestato per il rispetto dei parametri previsti dall'allegato 3 del PdA e delle linee guida	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

¹ Riepilogo annuale (dati biomasse conferite) inviato al GSE (Gestore Servizi Energetici)



Regione Lombardia

ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

1.e – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di acquisizione di effluenti di allevamento in corso di validità e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di acquisizione di effluenti di allevamento inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : contratti di acquisizione depositati nella sezione “Repository” del Fascicolo Aziendale nei termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>
1.f – Azienda che cede effluenti di allevamento e/o digestato ad aziende terze:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza di contratti di cessione di effluenti di allevamento inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti e CI firmatari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : contratti di cessione depositati nella sezione “Repository” del Fascicolo Aziendale nei termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>
1.g – Se Azienda che utilizza fanghi di depurazione:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI : presenza dei fanghi nella Comunicazione nitrati (come “FNG”)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

2 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO <i>N.B.: Se l'azienda produce digestato, lo stoccaggio deve avvenire come “liquame” se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come “letame” se la matrice ha caratteristiche di palabilità</i>	LIQUAME			LETAME		
Tipologia di reflu prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza delle strutture di stoccaggio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Giorni di stoccaggio presenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Congruietà tra le conformità delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e le conformità riportate nella Comunicazione Nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI				
<input type="checkbox"/> LIQUAME E ACQUE REFLUE <input type="checkbox"/> DIGESTATO TAL QUALE <input type="checkbox"/> DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE LIQUIDA) <i>(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non palabili)</i>				
Rispetto del divieto di spandimento:				
<input type="checkbox"/> a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili, canali arginati)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>



ALLEGATO A

VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana o collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; o superiore al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione (tra cui: dosi di liquame frazionate in più applicazioni; iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore successive sui seminativi in prearatura; iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto) ⁽⁴⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: per pendenze superiori al 20% e fino al 30%: su superfici superiori a 1 ha, a meno che tali superfici non ricevano per ciascun singolo intervento di distribuzione un massimo di 50 kg/ha di azoto e di 35 t/ha di effluente ⁽⁵⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

² In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08.

³ Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi Decreti vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it).
Per i mesi di gennaio e febbraio e i mesi di novembre e dicembre, i divieti di utilizzazione agronomica sono stati individuati dal "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con DGR 2893/2020 e dalle "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili" approvate con DGR 3001/2020. Il periodo minimo di divieto nella stagione autunno-invernale varia in funzione della tipologia di effluente / fertilizzante utilizzato e in funzione delle colture su cui questo effluente / fertilizzante è utilizzato (90 giorni, di cui 32 continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, oppure 120 giorni) ma è sempre compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Decreti della Direzione Generale Agricoltura e Bollettini Nitrati).

⁴ Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino al 30% è ammessa nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

⁵ Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;



Regione Lombardia

ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada o da bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera; erogazioni con sistemi ad alta pressione - maggiore di 2 atm.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena (Fascia A)", costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06) in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
A1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
A2 - Superficie in Zona non vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:

- ☐ **LETAME**
- ☐ **FERTILIZZANTI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI**
- ☐ **DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE SOLIDA)**

(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, fertilizzanti, digestato – frazione solida)

Rispetto del divieto di spandimento:

<input type="checkbox"/> a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua, pensili, canali arginati)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000, fatta salva la presenza di siepi e fasce boscate sulle sponde dei corsi d'acqua stessi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per i fertilizzanti: sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.



ALLEGATO A VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
B1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
B2 - Superficie in Zona NON vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO				
Presenza di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
L'accumulo temporaneo riguarda il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non i materiali assimilati ai letami come le frazioni palabili dei digestati) ⁽⁶⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo temporaneo è effettuato su suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento ⁽⁶⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo temporaneo non è ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o in quella successiva ⁽⁵⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) maturi e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:				
<input type="checkbox"/> a 5 m dalle scoline	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 50 metri dalle case sparse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
C1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
C2 - Superficie in Zona NON vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZZANTI SU SUOLO AGRICOLO				
Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

⁶ L'eventuale infrazione a questi impegni sarà valutata solo se non già rilevata al punto 2 – Verifica delle strutture di stoccaggio

ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
D1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
D2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
3.5 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE (da compilare se l'azienda utilizza fanghi di depurazione)				
Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:				
<input type="checkbox"/> allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> soggetti a vincolo idrogeologico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> interessati da boschi naturali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza è ridotta a 20 m	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) /Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> territorialmente localizzati in Comuni ⁽⁷⁾ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

⁷ Tutti i Comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono individuati dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura entro il mese di novembre di ogni anno. Per il 2021 il provvedimento è il D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031".



ALLEGATO A

VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
E1 - Superficie in Zona vulnerabile oggetto d'infrazione	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha			
E2 - Superficie in zona NON vulnerabile oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE			
Rispetto, per le superfici in Zona vulnerabile (ZVN), dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto, per le superfici in Zona NON vulnerabile ⁽⁸⁾ , dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
La quantità apportata di azoto totale non supera le esigenze delle colture previste dai MAS ⁽⁹⁾ , calcolate a livello aziendale come azoto efficiente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

5.1 EFFETTI EXTRA - AZIENDALI				
Assenza di evidenza di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punti 2.1, 2.2) o ai vincoli/divieti spazio-temporali per l'utilizzo agronomico (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
5.2 ALTRI DIVIETI				
Assenza di evidenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

⁸ Solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità.

⁹ MAS: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (allegato 2 delle DGR n. 2893/2020 e 5171/2016; e allegato 2 delle DGR n. 3001/2020 e 5418/2016).

ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

6. CONTROLLI SPECIFICI PER AZIENDE A CONTROLLO PER LA DIRETTIVA NITRATI <i>(non riguardano la condizionalità / misure PSR)</i>				
6.1 VERIFICHE INTEGRATIVE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Presenza di strutture di stoccaggio liquame	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Presenza di strutture di stoccaggio letame	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Presenza di stoccaggi per il liquame separati ove sussista produzione annua di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6000 kg, nel caso di costruzione di nuove ⁽¹⁰⁾ strutture di stoccaggio o ampliamento delle esistenti, ad esclusione degli stoccaggi utilizzati per il digestato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di localizzazione delle strutture di stoccaggio realizzate ex novo in zone ad alto rischio di esondazione individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente; sono escluse da tale vincolo le realizzazioni o gli adeguamenti di strutture in aziende esistenti alla data del 14/09/2011	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	
Sufficiente capacità di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
RISPETTO DELLE VERIFICHE INTEGRATIVE RELATIVE AGLI STOCCAGGI	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
6.2 – VERIFICHE INTEGRATIVE DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI LIQUAME E LETAME				
6.2.1 - Rispetto dell'obbligo di interramento entro le 12 ore dell'effluente di allevamento non palabile	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
6.2.2 – Azienda (escluso Intermediario⁽¹¹⁾) che movimentata effluente di allevamento per tragitti superiori a 40 Km (in linea d'aria)	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Se SI: presenza in azienda di registrazione del/i percorso/i effettuato/i mediante sistema di posizionamento satellitare (GPS)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Se SI: registrazione dei tracciati completa e identificazione univoca del mezzo utilizzato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Se SI: congruenza delle registrazioni dei tracciati con quanto dichiarato nella Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
F1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
F2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
RISPETTO DELLE VERIFICHE INTEGRATIVE DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI LIQUAME E LETAME	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

RIEPILOGO DATI	
G1 – Superficie aziendale in ZVN (SAU⁽¹²⁾)	□□□□,□□ ha
G2 - Superficie aziendale NON in ZVN (SAU⁽¹²⁾)	□□□□,□□ ha
Superficie totale (A1+B1+C1+D1+E1+F1⁽¹³⁾) in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha
Superficie totale (A2+B2+C2+D2+E2+F2) NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha
% Superficie oggetto d'infrazione in ZVN (A1+B1+C1+D1+E1+F1⁽¹³⁾)/(G1)	□□□,□ %
% Superficie oggetto d'infrazione non in ZVN (A2+B2+C2+D2+E2+F2)/(G2) (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	□□□,□ %

¹⁰ Si intendono "nuove" le strutture realizzate a partire dal 2017.

¹¹ Intermediario: impresa accreditata nel Fascicolo Aziendale su Sis.Co con la classificazione aziendale "Intermediario gestione reflui di allevamento", che effettua attività di intermediazione fra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento ed imprese che intendono acquisirli per produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti.

¹² Comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di effluenti di allevamento / fertilizzanti.

¹³ Per la condizionalità NON devono essere conteggiate le superfici in ZVN riportate in F1 al punto 7.



ALLEGATO A

VERBALE DI CONTROLLO - Check list

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Liquame – giorni di stoccaggio mancanti	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> gg	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> %
Letame – giorni di stoccaggio mancanti	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> gg	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> %

PRESENZA DI INFRAZIONI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
------------------------	-----------------------------	-----------------------------

NOTE

Data ____/____/____

Firma del/dei controllore/i AFCP/Provincia di Sondrio

N.B. Nel caso di presenza di infrazioni compilare la parte relativa all’esito del controllo



Regione Lombardia

ALLEGATO A
VERBALE DI CONTROLLO - Check list
CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

TIPOLOGIA DI INFRAZIONI RILEVATE			
(A)	Inosservanze alle disposizioni relative agli adempimenti amministrativi	Presenza infrazione	
1	Comunicazione nitrati: mancata presentazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Comunicazione nitrati: mancata aggiornamento ¹⁴	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Comunicazione nitrati: presentazione oltre i termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Comunicazione nitrati: copia non presente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Comunicazione nitrati: presentazione incompleta e difforme ¹⁵	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti: assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali: assenti in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Relazioni tecniche (nei casi necessari): assente e/o non caricata in Repository nei tempi previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti: assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti: incompleto o non aggiornato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Contratti di acquisizione e/o di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità: assenti in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Contratti di acquisizione e/o di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità: non registrati nella Procedura nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
18	Contratti di acquisizione e/o di cessione di effluenti di allevamento in corso di validità: non caricati in Repository nei tempi previsti		
13	Registro dei materiali in ingresso nell'impianto (per l'azienda che produce digestato): assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	Fanghi di depurazione utilizzati non registrati nella Procedura nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
16	Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (se dovuta): assente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
17	Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di e.a, acque reflue		
19	Registrazione dei percorsi per trasporto di effluente superiori a 40 Km (in linea d'aria): assente in azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
20	Registrazione dei percorsi per trasporto di effluente superiori a 40 Km (in linea d'aria): registrazione dei tracciati incompleta o insufficiente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
21	Registrazione dei percorsi per trasporto di effluente superiori a 40 Km (in linea d'aria): incongruenza con quanto dichiarato nella Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(B)	Inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica	Presenza infrazione	
1	Distribuzione effettuata non a bassa pressione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
14	Mancato interrimento degli effluenti di allevamento non palabili entro le 12 ore dalla distribuzione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale definito annualmente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei liquami e degli altri non palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni, coltivazioni in atto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

¹⁴ Compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti, o il loro mancato aggiornamento, il mancato caricamento dei fanghi di depurazione, la mancata registrazione di modifiche sostanziali.

¹⁵ Per comunicazione difforme si intende anche il caso di conformità delle capacità di stoccaggio e del carico di azoto organico indicate nella comunicazione ma non confermate al controllo.



ALLEGATO A **VERBALE DI CONTROLLO - Check list**

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati (ID flusso – distribuzione) n. _____ Anno di presentazione _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

7	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei letami e degli altri palabili relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Superamento del quantitativo di azoto previsto nei MAS (calcolate a livello aziendale come azoto efficiente)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Superamento, in Zona NON vulnerabile, del limite dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Superamento, in Zona vulnerabile, del limite dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione dell'effluenti di allevamento con immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
12	Non rispondenza del cumulo di pollina palabile in campo , riferito esclusivamente ad allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
13	Non rispondenza del cumulo di letame in campo alle condizioni richieste	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(C)	Inosservanze alle disposizioni sulle caratteristiche, dimensioni e sullo stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio	Presenza infrazione	
1	Strutture di stoccaggio: impermeabilità non garantita	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	Strutture di stoccaggio: presenza di perdite e/o percolazioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	Capacità di stoccaggio: insufficiente in funzione del calendario di distribuzione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	Capacità di stoccaggio: insufficiente in funzione del periodo di fermo invernale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	Strutture di stoccaggio: insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza inferiore al 15% del limite obbligatorio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Strutture di stoccaggio: insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza uguale o superiore al 15% inferiore al 50 % del limite obbligatorio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
7	Strutture di stoccaggio: insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza superiore al 50 % del limite obbligatorio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8	Strutture di stoccaggio: assenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
9	Strutture di stoccaggio: mancato frazionamento dei contenitori (se richiesto) per il liquame ove sussiste produzione annua di azoto da effluenti di allevamento superiore a 6000 kg ¹⁶	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
10	Strutture di stoccaggio liquame nuove localizzate in zone ad alto rischio di esondazione, ove non consentito ¹⁷	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

La presente check list di controllo, composta di n. _____ pagine, costituisce parte integrante e sostanziale di:

☐ verbale di controllo della Direttiva Nitrati del _____

☐ processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, a d.lgs. 152/2006, al D.M. 7/4/2006 ed alla L.R. 31/2008, redatto in applicazione della L. n. 689/1981 e della L.R. 1/2012, del _____

Data ____/____/____

Firma del/degli agente/i accertatore/i di AFCP/Provincia.....– Sede di

¹⁶ d.g.r 2893/2020 e 5171/2016; d.g.r. 3001/2020 e 5118/2016, capitolo 4.3.2 - Stoccaggio dei liquami, comma 8.
¹⁷ d.g.r 2893/2020 e 5171/2016; d.g.r. 3001/2020 e 5118/2016, capitolo 4.3.2.1 – Dimensione dei contenitori, comma 5.

ALLEGATO B

CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI



Comunicazione nitrati n. _____ anno di presentazione _____ Cuaa _____

Ragione Sociale _____

PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

CONTROLLI RELATIVI AI TRASPORTI SVOLTI DAL COMUNE

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE CHE MOVIMENTANO EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EFFLUENTI IN MISCELA CON BIOMASSE, ACQUE REFLUE		
TRASPORTO DI FERTILIZZANTI ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA AZIENDA O TRA TERRENI IN USO ALLA STESSA AZIENDA O TRA AZIENDE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA IMPRESA AGRICOLA		
Il trasporto è effettuato su un tragitto inferiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il trasporto è corredato da <i>Registro delle distribuzioni di fertilizzanti</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il trasporto è effettuato su un tragitto superiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il trasporto è corredato da <i>Registro delle distribuzioni di fertilizzanti</i>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> è presente un sistema di registrazione del tragitto percorso mediante sistema di posizionamento satellitare (GPS)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
TRASPORTO DI FERTILIZZANTI DA UN'AZIENDA (cedente) VERSO UN'ALTRA AZIENDA (cessionario)		
Il trasporto è effettuato su un tragitto inferiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Il trasporto è soggetto ad obbligo di giustificazione mediante Documento di trasporto o DDT	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
o Se SI: il trasporto è corredato da DDT e Documento di accompagnamento ¹ (o, in alternativa, da DDT integrato con le informazioni richieste ² dal Documento di accompagnamento, o da copia della Comunicazione nitrati in corso di validità con allegata copia del/i contratto/i di valorizzazione degli effluenti zootecnici)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il trasporto è effettuato su un tragitto superiore a 40 Km in linea d'aria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il trasporto è corredato da DDT e Documento di accompagnamento ¹ (o, in alternativa, da DDT integrato con le informazioni richieste ² dal Documento di accompagnamento, o da DDT e copia della Comunicazione nitrati in corso di validità con allegata copia del/i contratto/i di valorizzazione degli effluenti zootecnici)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> è presente un sistema di registrazione del tragitto percorso mediante sistema di posizionamento satellitare (GPS)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

PRESENZA DI INFRAZIONI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

NOTE

Firma controllore/i comunale/i _____ Data ____/____/____

¹ riportato in Allegato 5 della DGR 2893/2020 della DGR 3001/2020

² - gli estremi identificativi dell'impresa da cui origina il materiale trasportato (del "cedente") e del legale rappresentante della stessa;

- la natura e la quantità del materiale trasportato;

- l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;

- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;

- il numero e la data del documento di accompagnamento;

- la data di uscita del materiale trasportato, che può coincidere con quella del documento.

ALLEGATO B



CHECK LIST DIRETTIVA NITRATI

Comunicazione nitrati n. _____ anno di presentazione _____ Cuaa _____
Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

Tipologia di infrazioni rilevate		
Inosservanze agli adempimenti amministrativi (previsti dall'art. 130 decies – comma 1 - l.r. 31/2008 - DGR 3745 del 11/7/2012)	Presenza infrazione	
Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di effluenti di allevamento, acque reflue e reflui oleari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Data ____/____/____

Firma controllore/i comunale/i _____

ALLEGATO C**REGIONE LOMBARDIA**

- ☐ **DG AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - STRUTTURA AFCP**
.....
- ☐ **PROVINCIA DI SONDRIO**

VERBALE DI CONTROLLO**SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI****ANNO¹** _____**Dati dell'Impresa**

Ragione Sociale: _____

CUAA impresa: _____ PARTITA IVA impresa: _____

con sede legale in Provincia di: _____

Comune di: _____

Indirizzo: _____

Recapito telefonico: _____ Fax: _____

Indirizzo mail: _____

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____,²

i/_ sottoscritt_ _____,

agent_ accertator_, tessera di riconoscimento n. _____, dipendent_ di
Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di
..... /Provincia di Sondrio

Comune di _____, tecnici incaricati del controllo sulla corretta

applicazione della Direttiva Nitrati per la Ditta sopra specificata, si é/sono recat_ in

Comune di _____, in Via/C.na _____

presso la (sede legale – centro aziendale) _____

della ditta stessa, alle ore ____:____ dove, accertata la presenza del Signor
_____ in qualità di:¹ Anno cui si riferisce la campagna di controllo² Data di primo accesso

- ☐ Titolare
- ☐ Contitolare
- ☐ Legale rappresentante
- ☐ Delegato (allegare delega)
- ☐ Altro (specificare) _____

riconosciuto mediante (documento/altro) _____

dopo essersi qualificat_, l'ha/hanno reso edotto sugli obblighi che, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di applicazione della Direttiva Nitrati (Dir. CEE 676/91), l'impresa è tenuta ad osservare, ed hanno svolto il controllo in loco nelle seguenti date: _____,

nel seguente luogo: presso il (centro aziendale/sede legale) _____

_____ della ditta sopraindicata, conclusi in data _____³ compilando la check list di controllo predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, che si allega al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

³ Data di compilazione check list

L'esito del controllo eseguito è il seguente:

Il controllo ha avuto esito positivo in quanto non sono state rilevate violazioni previste dalla check list allegata al presente verbale;

Il presente verbale è stato redatto in due copie:

- la prima da rilasciare alla ditta _____ in persona del legale rappresentante pro tempore/titolare/contitolare/delegato/altro;
- la seconda da conservare agli atti presso gli uffici della Struttura AFCP _____/Provincia di Sondrio.

PER LA DITTA

I VERBALIZZANT_

Data: _____⁴ Luogo: _____

Il/la Signor/a _____ si rifiuta di sottoscrivere il verbale (specificare il motivo):

⁴ Data di chiusura del verbale

RELATA DI NOTIFICA	
<p>_I_ / _ __ sottoscritt_/_ ___, funzionario/i di Regione Lombardia - DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP/Provincia di Sondrio, ha/hanno notificato il presente processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n° __ pagine, n° __ pagine di check list, e la presente relata di notifica, consegnandone copia nelle mani del signor _____, qualificatosi per _____ dell'azienda a controllo, presso _____</p>	
<p>Data: _____ Luogo: _____</p>	
<p>Firma di chi notifica _____</p>	
<p>PER RICEVUTA</p>	
<p>Data: _____ Luogo: _____</p>	
<p>Firma del ricevente _____</p>	
<p><input type="checkbox"/> si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. __</p>	

ALLEGATO D**REGIONE LOMBARDIA****❑ DG AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - STRUTTURA AFCP**

.....

❑ PROVINCIA DI SONDRIO

Processo verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative in materia di applicazione della direttiva nitrati di cui alla direttiva 676/91/CEE, a d.lgs. 152/2006, al D.M. 25/02/2016 ed alla L.R. 31/2008 – DGR 3475/2012, redatto in applicazione della L. n. 689/1981 e della L.R. 1/2012, relativo all'anno¹

Dati dell'Impresa

Ragione Sociale:

CUAA impresa: PARTITA IVA impresa:

con sede legale in Provincia di:

Comune di:

Indirizzo:

Recapito telefonico: Fax:

Indirizzo mail:

TRASGRESSORE

Cognome e nome:

Codice fiscale:

nato in Comune di Prov. di il .../.../.....

residente in Comune di Prov. di,

indirizzo residenza Via/C.na

COOBLIGATO (art. 6 L. 689/81)

Denominazione o Rag. Sociale:

CUAA: P.IVA:

Sede legale in Comune di: Prov. di

indirizzo Via/C.na

nella persona del (titolare /contitolare/ rappresentante legale/)

Cognome e nome

¹ Anno cui si riferisce la campagna di controllo

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____,²
i/il sottoscritto/i/ _____,
agente/i accertatore/i, tessera di riconoscimento n. _____, dipendente/i di
Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di
..... /Provincia di Sondrio
Comune di _____, tecnico/i incaricato/i del controllo sulla
corretta applicazione della Direttiva Nitrati per la Ditta sopra specificata, si é/sono
recato/i in Comune di _____,
in Via/C.na _____
presso la (sede legale – centro aziendale) _____ della
ditta stessa, alle ore ____:____
dove, accertata la presenza:
del Signor _____ in qualità di _____³
riconosciuto mediante (documento/altro) _____
e del Signor _____ in qualità di _____⁴

dopo essersi qualificato/i, l'ha/hanno reso edotto sugli obblighi che, ai sensi e per gli
effetti di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di
applicazione della Direttiva Nitrati (Dir. CEE 676/91), l'impresa è tenuta ad osservare, ed
hanno svolto il controllo in loco nelle seguenti date e luoghi⁵:

data _____, luogo _____

data _____, luogo _____

della ditta sopraindicata, conclusi in data _____⁶ compilando la check
list di controllo predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi
Verdi, che si allega al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

² Data di primo accesso

³ Titolare, Contitolare, Legale rappresentante, Delegato (allegare delega), Altro (da specificare)

⁴ Consulente aziendale o altro (da specificare)

⁵ Centro aziendale, Sede legale, altro (specificare)

⁶ Data di compilazione check list

Il controllo ha avuto esito negativo in quanto sono state rilevate le violazioni individuate nella check list che si allega al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

A seguito dell'esito negativo del controllo sono state contestate al trasgressore Sig. _____ e alla ditta _____ in persona del _____ quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, come sopra individuati, le violazioni amministrative riportate nella check list di controllo di cui sopra.

Con riferimento alle contestazioni delle violazioni, il Signor _____ in qualità di _____ ha dichiarato quanto segue:

Il trasgressore Signor _____ e la ditta _____ in persona del _____, quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, come sopra individuati, vengono resi edotti che:

a) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/81, è prevista la possibilità del **pagamento in misura ridotta** della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

In questo caso il versamento è da effettuarsi tramite bonifico sul c/c bancario di Regione Lombardia avente il seguente IBAN: IT58 Y030 6909 7900 0000 0001918, con l'indicazione della seguente causale: "**CUAA dell'azienda - Direttiva nitrati - Sanzioni Amministrative ex LR. 31/2008, art. 130 decies**".

Il pagamento può essere effettuato anche tramite la piattaforma digitale PagoPA accedendo al portale pagamenti di Regione Lombardia nella sezione "NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta" al link:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html>

Nella schermata iniziale inserire nel “cerca ente”, Regione Lombardia. Confermare e far scorrere la pagina vs il basso e scegliere “NITRATI – Sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta”.

Copia della quietanza di versamento deve essere inoltrata entro 10 giorni dal pagamento:

- a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi via fax al numero 02/6765 2757 o via posta certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
- a _____ via _____.

L'importo da versarsi in misura ridotta è pari a € _____ **complessivi**, così determinati:

Tipologia di Violazione ai sensi della LR 31/2008 art. 130 decies, commi 1,2,3 e della DGR 3745/2012		Presenza violazione SI/NO	Importo minimo €	Importo massimo €	Importo da versare in misura ridotta €
A	Inosservanze agli adempimenti amministrativi		200,00	2.000,00	400,00
B	Inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica		500,00	5.000,00	1.000,00
C	Inosservanze alle disposizioni relative alle caratteristiche, dimensioni, stato manutentivo delle strutture di stoccaggio		1.000,00	10.000,00	2.000,00

- b) Entro trenta giorni dalla contestazione e notifica del presente verbale hanno facoltà di far pervenire alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecniche e politiche ittiche – Palazzo Lombardia -Piazza Città di Lombardia - 20124 - Milano, **scritti difensivi e/o documenti**, domandando di **essere uditi dall'Autorità preposta all'irrogazione della sanzione prima della sua emissione** (art. 18 L. 689/81);
- c) Qualora il pagamento in misura ridotta di cui al punto a) non sia effettuato, Regione Lombardia – D. G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, esaminati eventuali scritti difensivi o effettate eventuali audizioni, procederà all'emissione di **ordinanza-**

ingiunzione con cui è irrogata la sanzione amministrativa, come stabilito dall'art. 130 nonies della LR 31/2008;

- d) In caso di mancato pagamento in misura ridotta di cui al punto a) e di **reiterazione** (ovvero accertamento, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, di violazione della stessa indole), sarà irrogata una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia, come stabilito dall'art. 8 bis della Legge 689/91.
- e) Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente verbale costituiscano reato.

Il/la sottoscritto/i agente/i accertatore/i svolge/svolgono le seguenti ed ulteriori osservazioni:

Il presente verbale è redatto in 3 copie:

- la prima da conservare agli atti presso gli uffici della Struttura AFCP _____/Provincia di Sondrio, che verrà trasmessa alla Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, quale autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
- la seconda da rilasciare al trasgressore Signor _____;
- la terza da rilasciare alla ditta _____, nella persona del _____ quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81.

PER LA DITTA

I VERBALIZZANT_

Data: _____⁷ Luogo: _____

Il/la Signor/a _____ si rifiuta di sottoscrivere il verbale (specificare il motivo):

⁷ Data di chiusura del verbale

RELATA DI NOTIFICA

I_ /__ sottoscritt_/__ _____, funzionario/i di Regione Lombardia - DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP/Provincia di Sondrio, ha/hanno notificato il presente processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n° ____ pagine, n° ____ pagine di check list, e la presente relata di notifica, **al trasgressore** Signor _____, consegnandone copia nelle mani dello stesso.

Data: _____ Luogo: _____

Firma di chi notifica _____

PER RICEVUTA

Data: _____ Luogo: _____

Firma del ricevente _____

si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. ____

RELATA DI NOTIFICA

I_ /__ sottoscritt_/__ _____, funzionario/i di Regione Lombardia - DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP/Provincia di Sondrio, ha/hanno notificato il presente processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n° ____ pagine, n° ____ pagine di check list, e la presente relata di notifica, **alla Ditta** _____

P. IVA _____ in persona del _____ della ditta medesima, quale coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, consegnandone copia nelle mani del Signor _____;

Data: _____ Luogo: _____

Firma di chi notifica _____

PER RICEVUTA

Data: _____ Luogo: _____

Firma del ricevente _____

si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. ____

ALLEGATO E**VERBALE DI CONTROLLO – primo accesso****REGIONE LOMBARDIA**

- ☐ **DG AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - STRUTTURA AFCP**
- ☐ **PROVINCIA DI SONDRIO**

**VERBALE DI CONTROLLO
SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI
ANNO¹ _____**

Dati dell'Impresa

Ragione Sociale: _____

CUAA impresa: _____ PARTITA IVA impresa: _____

con sede legale in Provincia di: _____

Comune di: _____

Indirizzo: _____

Recapito telefonico: _____ Fax: _____

Indirizzo mail: _____

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____,²

il/la sottoscritt_ _____, agente accertatore, tessera di riconoscimento n. _____, dipendente di Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di /Provincia di Sondrio

il/la sottoscritt_ _____, agente accertatore, tessera di riconoscimento n. _____, dipendente di Regione Lombardia – DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - AFCP di /Provincia di Sondrio

tecnico/i incaricato/i del controllo sulla corretta applicazione della Direttiva Nitrati da parte della Ditta sopra specificata, si è/sono recato/i in Comune di _____ (prov. _____), in Via/C.n. _____

presso ☐ la sede legale ☐ il centro aziendale della ditta stessa, alle ore ____:____ dove, accertata la presenza del/la Signor/ra _____ in qualità di:

- ☐ Titolare

¹ Anno cui si riferisce la campagna di controllo² Data di primo accesso

- ☐ Contitolare
- ☐ Legale rappresentante
- ☐ Delegato (allegare delega)
- ☐ Altro (specificare) _____

Riconosciuto/a mediante (documento/altro) _____

rilasciata dal Comune di _____ con scadenza il _____

dopo essersi qualificat_, l'ha/hanno reso edotto sugli obblighi che, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di applicazione della Direttiva Nitrati (Dir. CEE 676/91), l'impresa è tenuta ad osservare, ed hanno svolto il controllo in loco nella/e seguente/i data/e: _____

nel seguente luogo: presso il (centro aziendale/sede legale) _____

Altri presenti al controllo:

Nome e Cognome _____ in qualità di _____

Nome e Cognome _____ in qualità di _____

La visita ispettiva ha avuto come oggetto il sopralluogo visivo, l'acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente e se necessario prove fotografiche, avviando il procedimento istruttorio. In particolare (facoltativo),

- ✓ la visita ispettiva ha avuto come oggetto il sopralluogo visivo delle seguenti strutture³:

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

- ✓ sono stati verificati/acquisiti i seguenti dati/documenti/foto:

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

³ ... e/o animali, appezzamenti, impianti ecc.

OSSERVAZIONI DEL/DEGLI AGENTE/I ACCERTATORE/I:

OSSERVAZIONI DELLA DITTA:

L'esito del controllo scaturirà a seguito della compilazione della Check list (allegato A), a cura del/degli agente/i accertatore/i dopo gli approfondimenti istruttori, e verrà riportato nello specifico verbale (allegato C se positivo, allegato D se negativo), che verrà consegnato/spedito/notificato unitamente alla Check list alla ditta controllata.

A tal fine il titolare /rappresentante legale coobbligato in solido chiede che la notifica del verbale venga effettuata alla medesima PEC della ditta.

Il presente verbale è redatto in duplice copia, una delle quali da rilasciare alla ditta.

Luogo e data: _____

PER LA DITTA

IL/I VERBALIZZANTE/I

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 746 del 2 marzo 2022

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Piano degli interventi tardivi da realizzare su edifici ed immobili pubblici - Concessione del contributo definitivo e contestuale anticipazione del 50% dello stesso per la realizzazione dell'«intervento di consolidamento statico del ponte Malpasso sul canale Fossalta Superiore» presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - ID AP_PUB_06 - CUP: J92C18000150001

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto, tra l'altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell'ambito della ricognizione di cui all'Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili pubblici.

Viste le ordinanze commissariali:

- 1° agosto 2018, n. 411, con la quale si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che fossero stati oggetto di segnalazione nell'ambito del succitato processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;
- 21 febbraio 2019, n. 466, con la quale si prendeva atto dell'esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po e denominato «*Ponte Malpasso*»;
- 4 dicembre 2020, n. 627, con la quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato altresì inserito nell'Allegato B «*Progetti ammessi in corso di progettazione*», l'intervento «*Ponte Malpasso in Schivenoglia*», identificato con il codice AP-PUB-06, per un importo di spesa stimato pari a € 300.000,00.

Ricordato che con propria precedente ordinanza 13 gennaio 2021, n. 636, fra l'altro:

- è stato concesso un contributo provvisorio di € 193.056,09 per la realizzazione dell'intervento in parola, a fronte di una spesa prevista nel progetto definitivo presentato dal Consorzio di € 198.164,81;
- si è stabilito che la spesa fosse imputata a valere sugli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n.119, che approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», con cui il Soggetto Attuatore sostituisce il precedente Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, ampliandolo.

Dato atto che il sopra citato decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni vigenti.

Richiamati il punto 5.2 «*Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo*» del sopra richiamato Decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «*Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici*» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Vista la nota, acquisita a protocollo n.C1.2022.0000282 del 16 febbraio 2022, con la quale il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po ha trasmesso la documentazione prevista al punto 5.2 delle novellate disposizioni, ai fini della conferma del contributo finale e dell'erogazione della quota di contributo fino al 50% dello stesso, ed allo scopo allega:

- copia del contratto d'appalto del 14 luglio 2021, Rep. n.787 del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 126.168,50, di cui € 19.043,08 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015;
- il nuovo quadro tecnico economico;
- copia del processo verbale di consegna dei lavori ed inizio lavori, firmato il 7 febbraio 2021, con cui si stabilisce in 120 giorni il termine per la conclusione dei lavori;
- le dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'Ordinanza n.178 mediante l'invio dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI».

Accertata la regolarità della documentazione presentata.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

tecnico-economico aggiornato dell'intervento in argomento e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 126.168,50	€ 126.168,50
IVA 22% - LAVORI IN APPALTO	€ 27.757,07	€ 27.757,07
SPESE TECNICHE IVA COMP.	€ 18.000,00	€ 12.891,27
INDAGINI GEOLOGICA E MATERIALI IVA COMP.	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE IVA COMP.	€ 2.000,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 12.891,27	€ 12.891,27
QUADRO TECNICO ECO- NOMICO	€ 194.816,84	€ 189.708,11

Preso atto, pertanto, del fatto che da detta istruttoria si evince un contributo definitivo da porre a carico dei Fondi del Commissario delegato pari a € 189.708,11.

Ricordato che il Contratto di mutuo sopra citato prevede specifiche modalità di utilizzo e di erogazione del contributo, di cui è stata data esatta contezza solo nelle riunioni tenutesi in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

Preso atto del fatto che, tra l'altro, i Fondi derivanti dal Mutuo possono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi riportati nell'elenco allegato all'atto di Mutuo stesso, nel quale ad un ricontrollo non risulta essere presente l'intervento relativo al «Ponte Malpasso», codice identificativo AP-PUB-06.

Ritenuto conseguentemente:

- di dover rideterminare la copertura finanziaria dell'«Intervento di consolidamento statico del ponte Malpasso sul canale Fossalta superiore», codice identificativo AP-PUB-06, CUP J92C18000150001, sostituendo la fonte di finanziamento individuata con la precedente Ordinanza Commissariale n.636, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 44°, della Legge n.208/2015, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;
- di dover determinare il contributo definitivo consesso al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per la realizzazione dell'«Intervento di consolidamento statico del ponte Malpasso sul canale Fossalta superiore», codice identificativo AP-PUB-06, CUP J92C18000150001, in complessivi € 189.708,11;
- di poter erogare contestualmente al suindicato Consorzio la somma di € 94.854,06, quale anticipazione del 50% sul contributo come definitivamente sopra assegnato.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313, con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi finalizzati alla ricostruzione a salvaguardia dei beni di rilevanza storico-culturale ad alto rischio di perdita o compromissione;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il nuovo quadro tecnico-economico dell'intervento trasmesso dopo la gara d'appalto, secondo quanto meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di concedere, conseguentemente, al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per la realizzazione dell'«Intervento di consolidamento statico del ponte Malpasso sul canale Fossalta superiore», codice identificativo AP-PUB-06, CUP J92C18000150001, il contributo definitivo di € 189.708,11;

3. che il contributo definitivo di cui al presente atto trovi copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge n.208/2015, e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452, a rettifica di quanto precedentemente disposto al Punto 2. della propria precedente Ordinanza n.636;

4. di erogare contestualmente la somma di € 94.854,06, al succitato Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con sede in Mantova, Via Spagnoli, 5, C.F. 02122930205, quale anticipazione del 50% sul contributo come definitivamente sopra assegnato, a valere sul conto corrente IBAN IT72P0569611500000044000X11;

5. di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 747 del 2 marzo 2022

Ordinanza 15 aprile 2020, n. 565 «Avviso pubblico - Ricostruzione privata - Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» - Ricognizione finale della spesa sostenuta e dell'efficacia dell'intervento con accertamento di economie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n.234.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis:

- sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n.74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati;
- è stata autorizzata l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di personale aggiuntivo da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Richiamato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto-legge n. 74/2012 e s.m.i., sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art.3-bis del d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00 la quota di competenza per la ricostruzione in Lombardia, parte dei quali sono stati riservati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa, regolamentati dall'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i..

Visti inoltre:

- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, ed in particolare l'articolo 13;
- la legge 28 dicembre 2015, n.208 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*» ed in particolare l'articolo 1, comma 444°;
- con i quali sono state riservate ulteriori risorse agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa, regolamentati dall'Ordinanza commissariale n.16 e s.m.i..

Ricordato l'Avviso Pubblico 9 giugno 2017, con il quale - fra l'altro - è stato indagato il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio privato (civili abitazioni e immobili d'impresa e produttivi).

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 24 marzo 2017, n. 301 «*Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'ordinanza commissariale n. 13 - Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria*»;
- 30 gennaio 2019, n. 462 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Nono provvedimento - Ammissibilità dei beneficiari e criteri per la presentazione dei progetti per il riconoscimento dei danni e per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017*»;
- 10 luglio 2019, n. 497 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Sedicesimo provvedimento - Domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 400 e finalizzate all'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che fossero utilizzati al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e siano stati da questi danneggiati e resi inagibili - Ammissione dei progetti al successivo iter istruttorio*»;
- 1° agosto 2019, n.506 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - diciassettesimo provvedimento - Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriumità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ed E3) - Ammissione dei progetti al successivo iter istruttorio*».

Ricordato che il Commissario delegato, per l'attuazione delle succitate ordinanze, ha stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Ricordato altresì che con ordinanza Commissariale Ordinanza 15 aprile 2020, n. 565, come già accaduto in precedenti occasioni, ha disposto di riconoscere, ai Comuni che ne avessero necessità e lo avessero espressamente richiesto, un contributo forfetario di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a pratica, per l'incarico di consulenti esperti, esterni alla Amministrazione comunale, che potessero collaborare alle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e produttivi presentati a valere sulle ordinanze commissariali nn. 400, 449, 463 e 474.

Dato atto che le suindicate istanze di accesso al contributo avrebbero dovuto pervenire al Commissario entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2020 ed avrebbero riguardato esclusivamente le istruttorie condotte a termine nel periodo

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

compreso tra la pubblicazione dell'Ordinanza n.565 (21 aprile 2020) ed il 31 dicembre 2020.

Preso atto del fatto che, in risposta al Bando sopraindicato, avanzavano apposita richiesta di accesso al contributo:

- il Comune di Gonzaga, con nota 11 maggio 2020, protocollo n. 7330, per l'ausilio in n. 5 (cinque) istanze;
- il Comune di Moglia, con note 25 maggio 2020, protocollo n.4487 e 6 giugno 2020, protocollo n. 4816, per l'ausilio in n. 9 (nove) istanze;
- il Comune di Pegognaga, con nota 24 aprile 2020, assunta in atti con protocollo n. C1.2020.0001323 del 27 aprile 2020, per l'ausilio in n. 1 (una) istanza;
- il Comune di Quistello, con nota 11 agosto 2020, protocollo n. 8222, per l'ausilio in n. 11 (undici) istanze;
- il Comune di Sermide e Felonica, con nota 14 maggio 2020, protocollo n. 5220, per l'ausilio in n. 2 (due) istanze;
- il Comune di Suzzara, con nota 6 maggio 2020, protocollo n. 9371, per l'ausilio in n. 1 (una) istanza.

Dato atto del fatto che le istanze avanzate dal Comune di Moglia, in quanto pervenute oltre il termine perentorio, sono state oggetto di rigetto rispettivamente con note: protocollo n.C1.2020.0001833 del 5 giugno 2020 e protocollo n.C1.2020.0001981 del 16 giugno 2020.

Dato atto altresì che anche l'istanza avanzata dal Comune di Quistello, in quanto pervenuta oltre il termine perentorio, è stata oggetto di rigetto, con nota: protocollo n. C1.2020.0002697 del 26 agosto 2020.

Preso atto del fatto che, a bando ampiamente scaduto, il Soggetto Attuatore con propria nota 7 ottobre 2021, protocollo n.C1.2021.0002384, ha chiesto ai Comuni che avevano richiesto l'accesso al contributo la rendicontazione finale, da trasmetterli entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

Preso atto, inoltre, che alla suindicata nota hanno risposto:

- il Comune di Gonzaga, con nota assunta in atti con protocollo n.C1.2021.0002445 del 14 ottobre 2021, il quale ha dichiarato *«di non avere alcuna spesa da rendicontare pertinente alla citata Ordinanza Commissariale n.565»*;
- il Comune di Suzzara, con nota 30 novembre 2021, assunta in atti con protocollo n.C1.2021.0002843 del 02 dicembre 2021.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie eseguite dai funzionari della Funzione Amministrativa della Struttura Commissariale, sulla rendicontazione presentata dal Comune di Suzzara, le quali hanno evidenziato l'inammissibilità al contributo della pratica rendicontata, in quanto l'istruttoria è stata portata a termine oltre la scadenza perentoria del 31 dicembre 2020, prescritta dall'ordinanza n. 565.

Rilevato, infine, che i Comuni di Pegognaga e Sermide e Felonica non hanno prodotto rendicontazioni entro il termine fissato dal Soggetto Attuatore.

Dato atto del fatto che, conseguentemente, non risulta effettuata alcuna spesa ammissibile a valere sulla più volte citata Ordinanza Commissariale n.565.

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla ricognizione finale del Bando, anche al fine di accertare le economie presenti e comunicare l'esito finale della specifica misura di sostegno allo Stato.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*, che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di procedere alla ricognizione finale degli esiti del bando adottato con precedente Ordinanza Commissariale 15 aprile 2020, n. 565 *«Avviso pubblico - Ricostruzione privata - Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»*, prenden-

do atto del fatto che, per detta misura, non è stata presentata alcuna spesa ammissibile da parte dei richiedenti;

2. di prendere atto e confermare, facendole proprie, le istruttorie aventi esito negativo effettuate dalla Struttura Commissariale che hanno determinato:

- il rigetto delle istanze presentate dal Comune di Moglia e
- l'inammissibilità alla spesa finale rendicontata dal Comune di Suzzara,
- con conseguente esclusione degli stessi ai fini dell'ammissibilità al contributo;

3. di prendere atto della rinuncia tacita al contributo dei Comuni di Pegognaga e di Sermide e Felonica, i quali non hanno prodotto rendicontazioni entro il termine fissato dal Soggetto Attuatore;

4. di prendere atto del fatto che la misura di cui all'Ordinanza n.565 non ha prodotto spese;

5. di accertare contestualmente, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'articolo 2 del più volte citato d.l. n. 74/2012, un'economia pari a complessivi € 18.150,00, pari all'intera cifra riservata in origine all'attuazione del bando in parola, risorse che possono rientrare nelle disponibilità del Commissario delegato al fine di un loro prossimo reimpiego a vantaggio della ricostruzione;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 748 del 2 marzo 2022

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Piano degli interventi tardivi da realizzare su edifici ed immobili pubblici - Finanziamento del progetto «Intervento di consolidamento statico del ponte in strada Pennone sul canale collettore principale in comune di San Benedetto Po (MN)» presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - AP_PUB_07, CUP J42C18000260001. Parziale rettifica delle ordinanze n. 679 del 3 giugno 2021 e n. 734 del 24 gennaio 2022 concernente la rideterminazione della copertura finanziaria e l'integrazione, con contestuale erogazione, dell'anticipazione del contributo pari ad ulteriore 30%.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto, tra l'altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell'ambito della ricognizione di cui all'Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili pubblici.

Viste le ordinanze commissariali:

- 1° agosto 2018, n. 411, con la quale si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che fossero stati oggetto di segnalazione nell'ambito del succitato processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;
- 21 febbraio 2019, n. 466, con la quale si prendeva atto dell'esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po e denominato «*Ponte Pennone sul Canale Collettore Principale*» nel Comune di San Benedetto Po (MN);
- 4 dicembre 2020, n. 627, con la quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato altresì inserito nell'Allegato B «*Progetti ammessi in corso di progettazione*», l'intervento «*Ponte Pennone sul Canale Collettore Principale in San Benedetto Po*», identificato con il codice AP-PUB-07, per un importo di spesa stimato pari a € 100.000,00.

Ricordato che con propria precedente ordinanza 3 giugno 2021, n. 679, fra l'altro:

- è stato concesso un contributo provvisorio di € 510.904,41 per la realizzazione dell'intervento in parola, a fronte di una spesa prevista nel progetto definitivo presentato dal Consorzio di € 524.000,00;
- si è stabilito che la spesa fosse imputata a valere sugli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Vista infine l'ordinanza 24 gennaio 2022, n. 734 con la quale è stato approvato, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, il contributo definitivo a carico del Commissario delegato, pari ad € 488.401,41 ed è stata contestualmente erogata la somma di € 97.680,28 quale anticipazione fino al 20%, sulla scorta delle specifiche modalità di erogazione del contributo previste dal Mutuo sopracitato.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, che approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la prevenzione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», con cui il Soggetto Attuatore sostituisce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, ampliandolo.

Dato atto che il suddetto decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni vigenti.

Richiamati il punto 5.2 «*Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo*» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «*Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici*» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Ricordato che il Contratto di mutuo sopra citato prevede specifiche modalità di utilizzo e di erogazione del contributo, di cui è stata data esatta contezza solo nelle riunioni tenutesi in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

Preso atto del fatto che, tra l'altro, i Fondi derivanti dal Mutuo possono essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi riportati nell'elenco allegato all'atto di Mutuo stesso, nel quale ad un ricontrollo non risulta essere presente l'intervento relativo al «*Ponte Pennone*», codice identificativo AP-PUB-07.

Ritenuto conseguentemente:

- di dover rideterminare la copertura finanziaria dell'«*Intervento di consolidamento statico del ponte in strada Pennone sul Canale Collettore Principale in Comune di San Benedetto Po*», codice identificativo AP-PUB-07, CUP J42C18000260001, sostituendo la fonte di finanziamento individuata con la precedente Ordinanza Commissariale

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 10 marzo 2022

n. 679, con le risorse assegnate al Commissario con l'articolo 1, comma 444°, della Legge n.208/2015, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

- di poter erogare contestualmente al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, in aggiunta a quella già erogata con la sopracitata ordinanza n. 734, quale anticipazione pari al 20% del contributo definitivamente assegnato e quantificata in € 97.680,28, l'ulteriore somma di € 146.520,43, quale quota di anticipazione pari al 30%, per un totale del 50% del contributo definitivo.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di rideterminare, a rettifica di quanto precedentemente disposto dalle ordinanze 3 giugno 2021, n. 679 e 24 gennaio 2022, n. 734, la copertura finanziaria dell'«*Intervento di consolidamento statico del ponte in strada Pennone sul Canale Collettore Principale in Comune di San Benedetto Po*», codice identificativo AP-PUB-07 - CUP J42C18000260001 presentato dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, reimputandola sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge n. 208/2015, e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

2. di erogare contestualmente la somma di € 146.520,43, quale ulteriore anticipazione pari al 30% del contributo definitivamente assegnato con ordinanza n. 734/2022 e dalla stessa già in parte erogata nella misura del 20%, al succitato Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con sede in Mantova, Via Spagnoli, 5, C.F. 02122930205, quale anticipazione del 50% sul contributo come definitivamente sopra assegnato, a valere sul conto corrente IBAN IT72P0569611500000044000X11;

3. di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana